Senato della Repubblica XV LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 202
Resoconti
Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 18 ottobre 2007

I N D I C E

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali . . . . . *Pag.* 3
5ª - Bilancio . . . . . » 8

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . . *Pag.* 336

CONVOCAZIONI . . . . . *Pag.* 338

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Costituente Socialista: Misto-CS; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Movimento politico dei cittadini: Misto-Mpc; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedì 18 ottobre 2007

164ª Seduta

Presidenza del Presidente
BIANCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la solidarietà sociale Cecilia Donaggio e per l'interno Marcella Lucidi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA ELETTORALE E SULLE RIFORME ISTITUZIONALI

Il senatore PASTORE *(FI)* esprime apprezzamento per la posizione assunta dal Presidente della Commissione in merito alla pretesa, avanzata da talune parti, di trasferire l'esame dei disegni di legge in materia elettorale dal Senato alla Camera dei deputati. Osserva che la stasi che si è verificata nell'esame di quelle iniziative non dipende dalla scarsa attività o celerità dei senatori bensì dalla sussistenza di questioni politiche rilevanti. In proposito, ricorda l'intesa intervenuta tra i Presidenti dei due rami del Parlamento in base alla quale la Camera dei deputati avrebbe trattato le proposte di riforma costituzionale mentre il Senato avrebbe esaminato i disegni di legge di riforma elettorale e le disposizioni in materia di organi delle autonomie territoriali. Quanto al progetto di riforma costituzionale definito dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, osserva che in quel testo la struttura e le funzioni del cosiddetto Senato federale mortificano il ruolo della Camera alta e non corrispondono affatto a un disegno di riforma capace di raccogliere un ampio consenso.

Il senatore SAPORITO *(AN)* condivide l'apprezzamento espresso dal senatore Pastore per la posizione assunta dal presidente Bianco e conferma la contrarietà del suo Gruppo a un eventuale, intempestivo trasferimento alla Camera dei deputati dell'esame dei disegni di legge in materia di riforma elettorale, che contrasterebbe con la ripartizione concordata dai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Il senatore SINISI *(Ulivo)* ricorda il proposito della sua parte politica di ricercare un consenso più ampio di quello della maggioranza di Governo in merito alla riforma del sistema elettorale. In tale prospettiva, la circostanza che al Senato la maggioranza non dispone di un margine di voti adeguato non ha rilievo: la possibilità di un'intesa, infatti, dipende dalla risoluzione di questioni politiche che hanno il medesimo valore sia nel caso in cui l'esame prosegua al Senato sia nell'ipotesi che la trattazione venga trasferita nell'altro ramo del Parlamento, ipotesi che pertanto non ha alcuna ragione di essere.

Il PRESIDENTE ringrazia i senatori intervenuti e sottolinea che la ripartizione concordata nella citata intesa tra i Presidenti delle Camere non può essere derogata da eventuali accordi informali tra le forze politiche. In proposito, ricorda di aver sempre, costantemente, tenuto informato il Presidente del Senato circa la qualità e la quantità del lavoro svolto dalla Commissione in materia elettorale; le supposte difficoltà, quindi, vanno ricondotte a questioni politiche che sono oggetto della discussione in Commissione.

Inoltre, a suo avviso, è infondata la preoccupazione secondo la quale l'esame dei disegni di legge di riforma elettorale sarebbe ostacolata al Senato dallo svolgimento della sessione di bilancio: un ostacolo, semmai, si verificherebbe proprio presso la Camera dei deputati che entro poche settimane sarà investita dell'esame dei documenti finanziari per il 2008.

Per quanto concerne il tema delle riforme costituzionali, ricorda il proficuo lavoro svolto dalle Commissioni affari costituzionali dei due rami del Parlamento con l'indagine conoscitiva sul Titolo V e rileva che l'intesa raggiunta alla Camera dei deputati su una proposta di riforma che, tra l'altro, comporta un ruolo diverso del Senato della Repubblica e la sostanziale revisione del bicameralismo perfetto è intervenuta senza il coinvolgimento della Commissione affari costituzionali del Senato in un comune approfondimento. Ne consegue che, se e quando il testo sarà sottoposto all'esame del Senato, la trattazione dovrà essere particolarmente approfondita e non condizionata dalla prima deliberazione dell'altro ramo del Parlamento.

Infine, prospetta l'opportunità di proseguire l'esame dei disegni di legge per la riforma del sistema elettorale in una delle sedute della prossima settimana, anche al fine di concordare i modi e i tempi in cui organizzare i lavori; in quell'occasione si potrà valutare anche l'ipotesi di un atto di indirizzo che indichi al relatore i princìpi fondamentali in base ai quali redigere una proposta di testo unificato.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1543) ***Emanuela BAIO ed altri. – Modifica alla legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell'ordine pubblico***

(Esame e rinvio)

La relatrice AMATI *(Ulivo)* valuta positivamente la proposta di una modifica dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, diretta a precisare che i segni e gli abiti che manifestano l'appartenenza religiosa devono ritenersi parte integrante degli indumenti abituali, a condizione che la persona mantenga il volto scoperto e riconoscibile. L'utilità della disposizione, che a prima vista potrebbe apparire pleonastica, deriva dalla circostanza che insieme all'aumento dell'immigrazione si vanno diffondendo convinzioni religiose diverse, in particolare quella di matrice musulmana, i cui segni possono destare a volte perplessità e polemiche anche sotto il profilo della tutela dell'ordine pubblico.

Ricorda che l'iniziativa è condivisa da esponenti di diverse forze politiche per cui ne auspica la tempestiva approvazione, anche se dissente dalla considerazione espressa nella relazione che accompagna il disegno di legge secondo la quale indossare il *burqa* lasciando il volto scoperto sarebbe un buon modo per integrare e rispettare le culture religiose senza perdere di vista la necessità di garantire la sicurezza.

Il senatore PASTORE *(FI)* propone che si verifichi, anche ascoltando l'opinione del Governo, l'effettiva necessità di inserire una nuova disciplina dell'uso dei segni e degli abiti che manifestano l'appartenenza religiosa.

Il senatore SAPORITO *(AN)* ritiene utile una discussione preliminare sul tema trattato dal disegno di legge in esame, a cui potrebbe seguire una serie di audizioni.

Il senatore MALAN *(FI)* esprime dubbi sull'effettiva generale condivisione del disegno di legge in esame: si chiede, in particolare, quale applicazione sia data attualmente all'articolo 5 della legge n. 152, peraltro oggetto di un'interrogazione da lui rivolta al Ministro dell'interno.

Il PRESIDENTE propone di accertare lo stato di applicazione delle norme attualmente vigenti, prima di procedere all'esame del disegno di legge in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEGLI ATTI DEL GOVERNO NN. 131, 148, 153 E 154

Il PRESIDENTE, dopo aver preso atto che non è presente il prescritto numero di senatori per procedere nell'esame, osserva che i termini per l'espressione del parere sugli Atti del Governo nn. 131 e 148 sono ormai decorsi mentre per quanto riguarda gli Atti del Governo nn. 153 e 154 il termine scadrà sabato 20 ottobre. Pertanto, propone di mantenere l'esame di questi ultimi all'ordine del giorno delle sedute della prossima settimana, invitando il Governo a soprassedere all'emanazione dei decreti legislativi, il cui termine peraltro è destinato a scadere solo nel febbraio 2008.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI prospetta la necessità per il Governo di apprendere tempestivamente i pareri parlamentari, o la certezza della loro mancata espressione per poter predisporre le norme in questione.

Il PRESIDENTE osserva che il ritardo nell'esame dei citati atti del Governo è stato dovuto, in parte, anche alla mancata presenza del rappresentante del Governo in alcune sedute dedicate a quegli argomenti. Sollecita nuovamente il Governo ad attendere il parere della Commissione affari costituzionali almeno per l'Atto n. 153 (concernente l'ammissione dei cittadini stranieri per ricerca scientifica), che sarà presumibilmente condiviso da molte forze politiche.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI sottolinea l'assiduità con cui lei stessa ha partecipato alle sedute della Commissione in cui era previsto l'esame degli atti del Governo di sua competenza e rileva ancora che i termini per l'espressione dei pareri sono oramai scaduti o prossimi alla scadenza.

Su proposta del PRESIDENTE, si conviene infine di mantenere all'ordine del giorno, anche per la prossima settimana, il solo Atto del Governo n. 153.

IN SEDE CONSULTIVA

(1819) ***Conversione in legge del decreto legge 1º ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale***

(Parere alla 5ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il relatore SINISI *(Ulivo)*, a integrazione della proposta di parere favorevole con osservazioni illustrato in quella seduta, sottolinea le perplessità manifestate dalla Commissione in merito alla formulazione dell'arti-

colo 35 del decreto-legge n. 159, che riconosce una condizione di svantaggio per le aree territoriali confinanti con le Regioni a statuto speciale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

B I L A N C I O (5ª)

Giovedì 18 ottobre 2007

141ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lettieri.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(1819) ***Conversione in legge del decreto legge 1º ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente MORANDO avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1819, di conversione del decreto-legge n. 159 del 2007.

In ordine ai profili di inammissibilità, rileva che, poiché il decreto non è formalmente collegato al disegno di legge finanziaria, vige il regime di inammissibilità ordinario previsto per la conversione dei decreti. Dopo aver costatato che il contenuto del decreto è fortemente articolato e eterogeneo, sottolinea l'estrema difficoltà di selezionare criteri idonei per un'adeguata selezione degli emendamenti inammissibili quanto al contenuto. Dopo aver dichiarato inammissibili gli emendamenti 15.0.3 e 19.0.1, in quanto contengono norme di delega, dichiara peraltro inammissibili anche gli emendamenti 1.0.2, 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3, poichè intervengono sui decreti legislativi recanti l'organizzazione e la struttura del Governo, emendamenti che potrebbero essere, ai fini dell'omogeneità della materia, ripresentati al disegno di legge finanziaria, il quale, in termini di risparmio di spesa, contiene norme di analoga natura.

Si riserva infine di richiamare gli emendamenti che abbiano profili di rilievo ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e che risultassero privi di copertura.

Il senatore Paolo FRANCO *(LNP)* illustra l'emendamento 1.1, osservando come esso sia finalizzato ad utilizzare una quota significativa dell'extra gettito per il risanamento del *deficit* di bilancio. A tal fine rileva che opportunamente organismi monetari sia nazionali che internazionali hanno ribadito in più occasioni l'auspicio che le scelte di politica economica del Governo, in ordine alla utilizzazione delle maggiori entrate fiscali, fossero orientate al risanamento dei conti pubblici. Poiché il Governo ha al contrario inserito nel decreto-legge numerosi interventi di spesa, agendo così in *deficit spending*, l'emendamento – rileva l'oratore – è volto ad incoraggiare una significativa inversione di tendenza.

Dopo una breve illustrazione dell'emendamento 2.10, volto a prevedere uno stanziamento di risorse per il potenziamento degli assi di collegamento del territorio nazionale con le principali tratte viarie europee, facilitando così il superamento della barriera naturale delle Alpi, si sofferma sull'emendamento 4.4. In proposito egli rileva che la previsione della nomina di un commissario *ad acta* per le regioni che risultino in *deficit* di bilancio risulta inadeguato ad assicurare una maggiore responsabilizzazione degli enti locali. L'emendamento, appare pertanto volto ad introdurre un meccanismo sanzionatorio efficace per le Regioni che sforano i tetti di spesa sanitari, prevedendo che il *deficit* sia recuperato attraverso una automatica riduzione dei trasferimenti statali alla Regione, nell'anno d'imposta successivo a quello in cui si è verificato lo sforamento.

Il senatore AZZOLLINI *(FI)* illustra brevemente l'emendamento 1.2, osservando che esso prevede che le maggiori entrate che eccedano l'obiettivo di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente, siano destinati alla restituzione pro-quota a ciascun contribuente in sede di pagamento dell'imposta sul reddito. Al riguardo egli rileva che tale emendamento era già stato presentato in sede di esame della manovra di bilancio per il 2007 e che aveva raccolto il consenso sia di gruppi di maggioranza che di opposizione. Auspica quindi che il Governo formuli un parere favorevole.

Il senatore VEGAS *(FI)* illustra in primo luogo l'emendamento 1.0.3, volto ad incentivare il lavoro straordinario, tramite l'applicazione, ai fini dell'IRPEF, dell'aliquota media dell'ultimo biennio, ridotta del 50 per cento. Ciò può determinare un incremento dell'attività lavorativa, un aumento del prodotto interno lordo e, conseguentemente, una crescita delle entrate fiscali.

Dopo aver illustrato brevemente l'emendamento 3.1, volto a sopprimere l'utilizzazione di quote di trattamento di fine rapporto per la gestione INPS, attraverso la definizione di un apposito fondo di riserva, passa alla illustrazione dell'emendamento 3.0.4, volto ad introdurre una preventiva comunicazione scritta all'INPDAP, che consenta ai dipendenti in servizio

e ai pensionati di esprimere preventivamente la volontà di aderire alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie, sopprimendo conseguentemente il regime di prelievo automatico attualmente vigente.

Quanto all'emendamento 3.0.5, ritiene opportuno intervenire sul decreto legislativo n. 252 del 2005, in materia di fondi pensione, prevedendo, anche per i sistemi alternativi al trattamento di fine rapporto, il diritto di revoca. A tal fine, l'emendamento estende alla disciplina sui fondi i limiti e le modalità stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi anche aziendali. Ciò può incentivare il ricorso alle forme alternative di trattamenti previdenziali.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 2.900 è stato ritirato. Fa poi presente che gli emendamenti 1.0.1 e 2.0.3 risultano privi di adeguata copertura.

I restanti emendamenti, fino all'emendamento 4.3, si intendono illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

142ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MORANDO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Lettieri e per le infrastrutture Meduri.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1819) ***Conversione in legge del decreto legge 1º ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta antimeridiana si è svolta l'illustrazione degli emendamenti riferiti agli articoli 1, 2, 3 e 4 fino alla proposta emendativa 4.4.

I restanti emendamenti e i relativi subemendamenti riferiti all'articolo 4 si danno per illustrati.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 5.

Il PRESIDENTE segnala che gli emendamenti 5.1, 5.37, 5.41 e 5.0.6 (in particolare il comma 2), nonché i subemendamenti 5.900/1 e 5.900/2 presentano problemi di copertura finanziaria.

Il sottosegretario LETTIERI presenta una riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 5.900, che ha lo scopo di precisare l'ambito dei medicinali ai quali si riferisce il tetto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, chiarendo che sono sottoposti al tetto medesimo, oltre ai farmaci erogati attraverso le farmacie convenzionate, anche i farmaci appartenenti alla classe A ma oggetto di distribuzione diretta da parte degli ospedali.

La proposta emendativa ha inoltre l'obiettivo di ridurre il valore percentuale del tetto di spesa previsto (dal 14,4 per cento al 14 per cento), in conseguenza di una più attenta individuazione dei farmaci che, pur non essendo compresi nella spesa farmaceutica convenzionata, sono riconducibili al concetto di assistenza farmaceutica territoriale.

Dopo aver sottolineato l'esigenza di evitare incertezze interpretative conseguenti alla differente terminologia utilizzata nei diversi commi, dà conto della modifica apportata al comma 2, lettera *c)*, nella prospettiva di fugare dubbi circa la volontà del legislatore di prendere in considerazione le modifiche intervenute successivamente alla determinazione dell'AIFA del 29 ottobre 2004.

L'emendamento mira inoltre a rideterminare il valore percentuale del tetto di spesa ospedaliera nonché a precisare che gli eventuali provvedimenti regionali adottati in contrasto con quanto deliberato dalla Commissione tecnico-scientifica di tale Agenzia sono nulli, fatta salva l'eventuale ratifica degli stessi da parte dell'organo statale.

Il senatore Paolo FRANCO *(LNP)* illustra l'emendamento 5.3, sottolineando l'esigenza di consentire l'accesso ai finanziamenti integrati anche a favore delle Regioni in disavanzo che hanno concordato piani di rientro, ottemperando così agli obiettivi di risanamento. Dà altresì conto dell'emendamento 5.21, orientato ad introdurre meccanismi che responsabilizzino le Regioni attribuendo loro l'obbligo di ripianare una quota pari al 40 per cento dello sforamento. Quanto all'emendamento 5.50 sottolinea l'esigenza di garantire libertà ai medici di indicare, nella prescrizione, tanto il nome della specialità medicinale quanto quello del corrispondente farmaco generico.

Sull'emendamento 5.11 prende la parola il senatore VEGAS *(FI)* il quale giudica paradossale riservare quote di mercato alle aziende farmaceutiche esistenti.

Il senatore FERRARA *(FI)* illustra l'emendamento 5.41 che si colloca in linea con altre proposte emendative presentate dal suo Gruppo con lo scopo di avviare un sistema virtuoso di riduzione dei costi nel comparto sanitario. In particolare, fa presente che il progetto «Ospedale senza dolore» potrebbe costituire una utile risposta per la cura di patologie gravi che determinano ingenti costi al Servizio sanitario nazionale. L'emendamento in questione, prevedendo un tetto di spesa, non dovrebbe a suo avviso determinare problemi di copertura. Ribadisce quindi la necessità di prestare particolare attenzione alle terapie coadiuvanti rispetto a specifiche patologie, le quali rappresentano anche un miglioramento in termini di cure offerte.

Illustra altresì l'emendamento 5.0.2, che ha lo scopo di istituire il Registro nazionale dell'endometriosi nell'ottica di assicurare un'adeguata prevenzione del carcinoma ovarico.

Il senatore POLLEDRI *(LNP)* aggiunge la propria firma all'emendamento 5.49.

I restanti emendamenti all'articolo 5 si danno per illustrati.

Si passa indi all'illustrazione delle proposte emendative presentate all'articolo 6.

Dopo che il PRESIDENTE ha rilevato la possibilità che dall'emendamento 6.3 possano derivare oneri, il senatore Paolo FRANCO *(LNP)* illustra gli emendamenti 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7 finalizzati a incrementare le risorse destinate alla prosecuzione degli interventi relativi al sistema Alta Velocità nel Nord Italia, date le esigenze infrastrutturali del Settentrione.

I restanti emendamenti all'articolo 6 si danno per illustrati.

Si passa ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il PRESIDENTE fa presente che l'emendamento 7.6 presenta problemi finanziari in quanto copre oneri di parte corrente con risorse in conto capitale; anche gli emendamenti 7.8, 7.10 e 7.0.2 sono suscettibili di comportare oneri.

Il senatore Paolo FRANCO *(LNP)* dà conto dell'emendamento 7.7, volto a sostenere i Comuni ubicati in aree di confine, nei confronti dei quali le cifre stanziate sono a suo giudizio irrisorie. Puntualizza infatti la necessità di valorizzare quegli enti locali che si situano nei pressi di zone con situazioni economiche più favorevoli in quanto facenti parte di

Regioni a statuto speciale o di Province autonome. Nel rimarcare l'esigenza di un'azione concreta per restituire a tali Comuni la capacità di competere, ritiene utile la creazione di zone franche di confine per porre un freno agli esodi verso aree limitrofe più avvantaggiate.

Reputa infine contraria al principio di uguaglianza l'esistenza di situazioni eccessivamente differenziate pur essendo collocate in aree simili e invita a considerare adeguatamente le istanze provenienti dagli enti locali.

Il senatore DIVINA *(LNP)* aggiunge la propria firma all'emendamento 7.12, cogliendo l'occasione per associarsi alle considerazioni del senatore Paolo Franco in ordine ai rischi connessi alle disuguaglianze tra enti locali limitrofi. Sollecita dunque una riflessione ulteriore sulle misure di sostegno ai Comuni di confine, tanto più che sono in atto numerose richieste di spostamenti dovute ai benefici economici derivanti dall'appartenenza alle Regioni a statuto speciale.

I restanti emendamenti relativi all'articolo 7 si danno per illustrati.

Si passa poi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.5, 8.10, 8.15 e 8.16, nonché i subemendamenti 8.900/4, 8.800/3 e 8.800/4 presentano problemi di copertura finanziaria. In particolare l'emendamento 8.1 potrebbe essere adeguatamente coperto se l'autorizzazione di spesa in esso prevista fosse ridotta da 560 milioni di euro a 425 milioni di euro così da risultare sufficiente la copertura recata dalla proposta. Il subemendamento 8.900/4 ha una copertura solo per il 2007, mentre i costi previsti risultano permanenti. Quanto al subemendamento 8.800/3 rileva l'esistenza di un onere permanente coperto solo per un triennio, la presenza di oneri di parte corrente finanziati con risorse in conto capitale e una errata quantificazione dei costi.

Il senatore POLLEDRI *(LNP)* riformula l'emendamento 8.1 in un testo 2 riducendo l'autorizzazione di spesa prevista a 300 milioni di euro. Evidenzia poi che esso è orientato a individuare un Piano nazionale per la riduzione dei carichi azotati nella prospettiva di produrre energia attraverso fonti rinnovabili. Dà poi conto delle finalità redistributive dell'emendamento 8.3, illustrando altresì l'emendamento 8.19 soppressivo del comma 5 dell'articolo 8 in quanto formulato in maniera non corretta.

Il senatore EUFEMI *(UDC)* dà conto dell'emendamento 8.2 che ha l'obiettivo di intervenire a sostegno della famiglia, tanto più che essa risulta assente nella manovra finanziaria dell'Esecutivo. Nel richiamare in proposito le considerazioni espresse in discussione generale, ritiene infatti che le famiglie siano eccessivamente penalizzate in seguito a congiunture economiche internazionali, come ad esempio la crisi dei mutui. La propo-

sta emendamentiva mira quindi a elevare dal 19 al 27 per cento la percentuale di detrazione dell'imposta lorda, innalzando al contempo l'importo massimo su cui applicare la detrazione per gli interessi passivi pagati in pendenza di mutui, contratti per l'acquisto dell'abitazione principale.

Lamenta quindi che la manovra economica del Governo si limita ad erogare finanziamenti a pioggia senza avviare lo sviluppo, come dimostra l'utilizzo delle maggiori entrate per svariati interventi sul territorio.

Coglie indi l'occasione per richiamare la finalità dell'emendamento 1.3, evidenziando l'urgenza di assicurare i diritti dei contribuenti, molti dei quali sono in attesa di risarcimenti purtroppo a rischio di prescrizione.

Il PRESIDENTE rammenta che anche sull'emendamento 1.3 erano stati sollevati problemi di copertura superabili solo qualora le risorse di parte capitale eccedessero di almeno tre volte gli oneri di parte corrente.

Il sottosegretario LETTIERI illustra l'emendamento 8.900, volto ad applicare a tutti gli interventi previsti dall'articolo 8 del decreto-legge la normativa di cui al decreto legislativo n. 163 del 2000 recante il Codice dei contratti pubblici.

Il senatore FERRARA *(FI)* illustra l'emendamento 8.18, che si colloca nella medesima prospettiva di altre proposte emendative volte a migliorare il sistema viario. In particolare, esso pone l'accento sulla necessità di velocizzare i collegamenti attualmente resi difficoltosi dai lavori concernenti l'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

Il relatore RIPAMONTI *(IU-Verdi-Com)* presenta una riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 8.800 che ha l'obiettivo di recepire alcune finalità contenute nel subemendamento 8.800/3. Quest'ultimo infatti mira a garantire una continuità nella gestione delle opere già avviate dalla Società Stretto di Messina. Propone dunque un testo recante la previsione che allo scioglimento dei rapporti negoziali si applica l'articolo 21-*quinquies*, comma 1-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché l'istituzione dell'Agenzia per lo sviluppo della logistica nell'area dello Stretto di Messina, con particolare riferimento allo sviluppo dei nodi logistici ed intermodali relativi alla piattaforma territoriale strategica Calabria e Sicilia sotto i poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle Economie e Finanze di concerto, per quanto di competenza, con i ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti.

I restanti emendamenti all'articolo 8 si danno per illustrati.

Si passa indi all'illustrazione delle proposte emendative presentate all'articolo 9.

Il PRESIDENTE fa presente che l'emendamento 9.0.2 presenta problemi di copertura finanziaria.

Il senatore FERRARA *(FI)* dà conto dell'emendamento 9.1 sottolineando che le somme stanziate nel 2006 non sono state ancora trasferite alla Società Trenitalia s.p.a, in quanto occorre una ripartizione territoriale dei fondi, atteso che le Regioni svolgono compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari in concessione alla suddetta Società.

Reputa quindi urgente superare tali difficoltà tanto più che la mancata stipula di convenzioni tra gli enti locali e Trenitalia s.p.a. non consente di rendere effettiva la liberalizzazione del settore prevista entro il 2011. Nel sollecitare un'attenzione particolare al settore del trasporto pubblico locale, ritiene infine che l'articolo 9 peggiori la situazione senza offrire adeguati margini di autonomia agli enti territoriali.

I restanti emendamenti all'articolo 9 si danno per illustrati.

Si passa alle proposte emendative riferite all'articolo 10.

Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti 10.16, 10.17, 10.19, 10.20 e 10.32 presentano problemi di copertura finanziaria in quanto prevedono una copertura di oneri di parte corrente su risorse in conto capitale; rende noto inoltre che gli emendamenti 10,37, 10.38 e 10.0.1 presentano problemi di copertura finanziaria.

Il senatore POLLEDRI *(LNP)* dà conto dell'emendamento 10.1.

Il senatore CICCANTI *(UDC)* illustra l'emendamento 10.10, che riduce del 50 per cento il contributo complessivo spettante alle società editrici, innalzando quindi la soglia prevista dall'articolo 10 del decreto-legge. Pur riconoscendo che il taglio colpisce in maniera lineare e non selettiva gli operatori del settore, invita a considerare la necessità di una individuazione più puntuale dei soggetti su cui effettuare la decurtazione di risorse, atteso che il mondo dell'editoria è estremamente variegato.

Nel formulare osservazioni critiche in ordine all'attribuzione di contributi secondo logiche discutibili e poco trasparenti, sollecita una riforma delle norme, tanto più che esse si riferiscono ad una situazione non più attuale. Riconosce infatti che il finanziamento all'editoria dei partiti politici costituisce una libera scelta, meritevole nella misura in cui essa non è rivolta a soggetti politici inesistenti, in quanto in tal caso non si compie un attento monitoraggio.

Stigmatizza altresì il finanziamento di gruppi editoriali quotati in borsa i quali ricevono utili e non necessitano pertanto di un supporto economico pubblico. Auspica quindi che il relatore e il Governo si facciano carico di individuare le misure adeguate per porre un freno a tali fenomeni, preannunciando un convinto impegno del Gruppo UDC in tal senso.

Il senatore EUFEMI *(UDC)* dà conto dell'emendamento 10.14, dichiarando di condividere le osservazioni del senatore Ciccanti. Gli aiuti

economici alla stampa erano infatti a suo giudizio necessari in un diverso momento storico, mentre oggi costituiscono oneri non giustificabili, tanto più che molte società agiscono nel mercato producendo propri introiti.

Sollecita quindi una netta presa di posizione contro un sistema che alimenta i privilegi di un settore, giudicando comunque poco efficace l'operazione del Governo in quanto essa non distingue i piccoli e i grandi editori.

La seduta, sospesa alle ore 16,30 riprende alle ore 17,35.

Il presidente MORANDO invita il relatore a illustrare l'emendamento 10.800, a sua firma.

Il relatore RIPAMONTI *(IU-Verdi-Com)* illustra quindi l'emendamento 10.800, in materia di misura ed erogazione dei contributi alle imprese editrici, rilevando che con esso si intende rendere meno gravosa la riduzione delle provvidenze previste, limitandone la percentuale di riduzione al 2 per cento. La proposta interviene anche sul comma 5 dell'articolo 10, prevedendo una graduazione, nella riduzione percentuale degli importi relativi alle tariffe postali agevolate, fondata sull'ammontare annuo delle agevolazioni spettanti. Riformula quindi in un testo 2 l'emendamento 10.800 (pubblicato in allegato al resoconto dell'odierna seduta pomeridiana), inserendo una proposta di modifica di tenore analogo a quella contenuta nella prima parte dell'emendamento 10.18. Con la riformulazione si intende stabilire un tetto massimo al contributo erogabile, sulla base del costo complessivo, relativo al personale impiegato, sostenuto nell'anno precedente dal soggetto beneficiario.

Con l'occasione il relatore segnala anche l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri di un disegno di legge di riforma della normativa sull'editoria, con particolare riguardo al regime dei contributi. Tra le previsioni normative da esso recate sottolinea il rilievo di quella che introduce un credito d'imposta correlato all'importo delle spese sostenute.

Il senatore DIVINA *(LNP)* illustra quindi le proposte 10.16 e 10.17 dopo averle fatte proprie.

Il presidente MORANDO comunica che l'emendamento 10.21 è stato riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto dell'odierna seduta pomeridiana.

Il senatore DIVINA *(LNP)* fa quindi propri e illustra gli emendamenti 10.19 e 10.20, volti a introdurre una condizione per l'accesso ai contributi all'editoria, consistente nella erogazione di retribuzioni che non siano superiori a quella del Presidente di sezione della Corte di cassazione.

La senatrice RUBINATO *(Aut)* presenta una riformulazione dell'emendamento 10.0.2 in un testo 2, pubblicata in allegato al resoconto dell'odierna seduta pomeridiana.

Illustrando l'emendamento 10.0.3, il senatore FERRARA *(FI)* evidenzia le differenze esistenti nella struttura economica e giuridica dei vari soggetti che esercitano attività di impresa, soffermandosi sulle disposizioni in materia di società cooperative. Pone in rilievo l'esigenza di assicurare l'efficienza del mercato in termini di maggiore concorrenza, mediante la previsione che l'agevolazione fiscale relativa alle società cooperative e i loro consorzi, consistente nella non imponibilità delle somme destinate alle riserve indivisibili, si applichi esclusivamente alle cooperative che non superino il limite di fatturato globale annuo pari a 100 milioni di euro. In caso contrario la proposta in illustrazione prevede l'applicazione del regime tributario proprio delle società per azioni.

Si intendono quindi illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 10 del decreto-legge.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti che riguardano gli articoli da 1 a 10 del decreto-legge, il presidente MORANDO concede la parola al relatore per l'espressione del parere sulle proposte riferite all'articolo 1.

Il relatore RIPAMONTI *(IU-Verdi-Com)* motiva il parere contrario sull'emendamento 3.1, osservando che con esso si prevede la soppressione delle disposizioni della legge finanziaria per il 2007 che mirano a incentivare il ricorso a forme di previdenza complementare. Formula indi parere contrario anche sulle proposte 1.1 e 1.2, che prospettano una destinazione delle maggiori entrate tributarie rispetto alle previsioni iniziali non conforme agli obiettivi finanziari previsti nella Nota di aggiornamento al DPEF.

Espresso avviso contrario all'emendamento 1.3, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento 1.0.1, altrimenti il parere è contrario, rilevando l'esigenza di inserire nel disegno di legge sulla riforma del *Welfare* eventuali proposte normative volte a modificare il regime tributario dei proventi del lavoro straordinario.

Analoghe considerazioni il relatore svolge con riguardo all'emendamento 1.0.3 per motivarne la richiesta di ritiro, intendendosi altrimenti espresso un parere contrario.

Il sottosegretario LETTIERI formula quindi un avviso conforme a quello del relatore.

Verifica la sussistenza del prescritto numero legale per deliberare, il presidente MORANDO pone in votazione l'emendamento 3.1 che viene respinto.

Risulta quindi respinto anche l'emendamento 1.1.

Il senatore AZZOLLINI *(FI)* raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.2, esprimendo perplessità per il voto contrario della maggioranza rispetto alla proposta di destinare le maggiori entrare tributarie alla riduzione del debito pubblico, posto che la stessa maggioranza, nel corso della precedente sessione di bilancio, aveva inserito nella legge finanziaria per il 2007 una previsione di tenore analogo. A giudizio dell'oratore occorre che il Governo chiarisca se tale atteggiamento sottintende una valutazione in linea di principio contraria all'utilizzazione delle maggiori risorse per il contenimento della spesa pubblica.

Il senatore BALDASSARRI *(AN)*, preannunciando un voto favorevole sull'emendamento 1.2, rileva l'esigenza che il Governo chiarisca se la propria linea politica è pregiudizialmente contraria all'impiego delle maggiori risorse per realizzare gli obiettivi di risanamento dei conti pubblici, posto che l'attuale quadro finanziario lascia prevedere l'emersione di ulteriori extragettiti nei prossimi esercizi. Rileva infine la contraddittorietà tra l'indirizzo generale espresso dal Parlamento in sede di approvazione del DPEF rispetto all'azione di politica economica del Governo, che si è tradotta nell'adozione di provvedimenti ampliativi delle spese pubbliche.

L'emendamento 1.2, posto in votazione, viene respinto.

Il presidente MORANDO, dopo aver incidentalmente ricordato che il dibattito sulla allocazione delle maggiori risorse finanziarie emerse dovrebbe avere luogo in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2008, osservato che l'emendamento 1.3 reca oneri finanziari non coperti, pone ai voti la predetta proposta emendativa che viene respinta.

Accogliendo l'invito del relatore, la senatrice RUBINATO *(Aut)* ritira l'emendamento 1.0.1.

Il senatore VEGAS *(FI)* insiste quindi per la votazione dell'emendamento 1.0.3, che reca misure a suo parere fondamentali per il rilancio dello sviluppo economico.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.0.3, dopo che il senatore DIVINA *(LNP)* vi ha aggiunto la propria firma.

Il presidente MORANDO dà quindi la parola al relatore per l'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore RIPAMONTI *(IU-Verdi-Com)* esprime quindi parere contrario sulle proposte 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 (posto che il finanziamento di opere pubbliche per la rete di trasporto ferroviario viene operato con la soppressione della norma concernente l'istituzione di una società di

scopo per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico), 2.8, 2.9 e 2.10.

Invita quindi i presentatori al ritiro dell'emendamento 2.0.1, altrimenti il parere è contrario, atteso che con esso si intende introdurre una rilevante modifica alla disciplina sulle imposte sui redditi, ravvisando in proposito l'esigenza che la predetta proposta venga esaminata in sede di discussione del disegno di legge finanziaria. Infine, formula avviso contrario agli emendamenti 2.0.2, 2.0.3 e 2.0.4, facendo presente, quanto alle ultime due proposte, che esse recano oneri non coperti.

Il sottosegretario LETTIERI si pronuncia quindi in senso conforme al relatore.

Con successive e separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.

Il senatore FORTE *(UDC)* raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.5, nella prospettiva di promuovere il completamento di un'importante opera infrastrutturale, che assume rilievo per l'intera Regione, atteso che, a suo avviso, sono maturate condizioni favorevoli dal punto di vista amministrativo e finanziario.

I senatori VEGAS *(FI)*, AZZOLLINI *(FI)* e CICCANTI *(UDC)* aggiungono la propria firma sull'emendamento 2.5.

Il presidente MORANDO rileva che nell'elaborare il programma degli investimenti infrastrutturali il Governo ha privilegiato il criterio dell'immediata realizzabilità dell'opera pubblica. Pone quindi in votazione l'emendamento 2.5, che viene respinto.

Alla luce della contrarietà espressa dal relatore e dal rappresentante del Governo, il senatore FORTE *(UDC)* ritira l'emendamento 2.6, preannunciandone la trasformazione in uno specifico ordine del giorno.

La Commissione respinge, con successive e separate votazioni, gli emendamenti 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.0.1, dopo che il senatore VEGAS *(FI)* ha insistito per la sua votazione, nonché le proposte 2.0.2, 2.0.3 e 2.0.4.

Si procede quindi all'espressione del parere del relatore e del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore RIPAMONTI *(IU-Verdi-Com)* si pronuncia con favore sull'emendamento 3.0.4, volto a razionalizzare la disciplina concernente le modalità di adesione degli iscritti al fondo dell'INPDAP che eroga prestazioni creditizie agevolate, preannunciando quindi un parere di segno favo-

revole anche per la proposta emendativa del senatore Barbato avente identico contenuto.

Il relatore motiva il proprio parere contrario sull'emendamento 3.0.5, rilevando che la sua portata non risulta sufficientemente chiara e che non appare altresì condivisibile la prevista eliminazione del riferimento alla contrattazione collettiva, con riguardo alla possibilità per i lavoratori di modificare l'iniziale scelta di destinazione dei contributi ai fondi di previdenza complementare.

Il sottosegretario LETTIERI esprime avviso conforme a quello del relatore.

L'emendamento 3.0.4, posto in votazione, dopo che il senatore BARBATO *(Misto-Pop-Udeur)* vi ha aggiunto la propria firma, viene approvato all'unanimità.

Il senatore VEGAS *(FI)* raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.0.5, precisando che con tale proposta si persegue la finalità di assicurare ai lavoratori la più ampia libertà di scelta e che essa non determina costi a carico dei datori di lavoro.

Posto ai voti, l'emendamento 3.0.5 viene respinto.

Si passa quindi all'espressione dei pareri del RELATORE e del GOVERNO in ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il sottosegretario LETTIERI riformula l'emendamento 4.900 in un testo 2.

Il RELATORE esprime quindi parere contrario su tutti gli emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 4, ad eccezione dell'emendamento 4.8 e 4.900 (testo 2). Si rimette invece all'avviso del rappresentante del Governo per l'emendamento 4.7.

Il sottosegretario LETTIERI esprime quindi parere conforme al relatore su tutti gli emendamenti. In relazione all'emendamento 4.7 propone al presentatore di riformularlo nel senso di prevedere la facoltà per il Commissario *ad acta* di proporre alla Regione la sostituzione dei Direttori generali delle ASL.

Dopo un breve intervento del senatore Giovanni BATTAGLIA *(SDSE)*, il quale esprime il proprio avviso contrario su tale proposta emendativa, prende la parola il senatore Antonio BOCCIA *(Ulivo)* svolgendo talune considerazioni sulla compatibilità costituzionale dell'istituto del commissariamento delle Regioni inadempienti in materia sanitaria, così come delineato dall'articolo 4.

Il senatore AUGELLO *(AN)*, dopo aver formulato talune osservazioni sulla figura e sui compiti spettanti al Commissario *ad acta*, la cui nomina è prevista nelle Regioni nei cui confronti si prefiguri il mancato rispetto degli adempimenti dovuti ai fini della realizzazione dei Piani di rientro dai *deficit* sanitari, fa proprio l'emendamento 4.7 riformulandolo nel senso indicato dal rappresentante del Governo (testo 2).

Dopo un breve intervento del senatore DIVINA *(LNP)* sulla portata dell'articolo 4, con particolare riferimento ai compiti spettanti al Commissario *ad acta*, il senatore CICCANTI *(UDC)* esprime talune perplessità sulla legittimità costituzionale di tale forma di esercizio di potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni.

Il senatore SAIA *(AN)* e il senatore BALDASSARRI *(AN)* aggiungono la propria firma all'emendamento 4.7 (testo 2).

Il senatore Antonio BOCCIA *(Ulivo)* prende infine brevemente la parola invitando il relatore a valutare l'opportunità di presentare un emendamento volto a modificare la rubrica dell'articolo 4.

Il RELATORE, accedendo alla sollecitazione del senatore Boccia presenta ed illustra l'emendamento 4.20, modificativo della rubrica dell'articolo 4.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La Commissione con distinte e successive votazioni respinge tutti gli emendamenti da 4.1 a 4.6.

Dopo la dichiarazione di voto contrario del senatore Giovanni BATTAGLIA *(SDSE)* l'emendamento 4.7 (testo 2) è posto ai voti ed approvato.

La Commissione, dopo aver approvato l'emendamento 4.8, respinge il sub-emendamento 4.900/1.

È quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 4.900 (testo 2).

Risultano poi respinti con successive e distinte votazioni gli emendamenti da 4.9 a 4.15.

La Commissione, con il parere favorevole del Governo, approva infine l'emendamento 4.20.

Si passa quindi all'espressione dei pareri in ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 5.1 ad eccezione della parte in cui prevede che le Regioni, entro 15 giorni successivi ad ogni trimestre, trasmettano all'Agenzia italiana del farmaco, al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e finanze i dati relativi alla spesa farmaceutica ospedaliera , invitando il presentatore a riformularlo. Dopo aver espresso parere contrario sui subemendamenti 5.900/1, 5.900/2, 5.900/3 e 5.900/4, esprime il proprio parere favorevole sull'emendamento 5.900 (testo 2). Dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti da 5.3 a 5.8, si rimette all'avviso del rappresentante del Governo in relazione all'emendamento 5.9. Dichiara quindi il proprio parere contrario su tutti gli emendamenti da 5.10 a 5.27, ad eccezione dell'emendamento 5.25, in relazione al quale si rimette all'avviso del rappresentante del Governo. Dopo aver espresso parere favorevole sull'emendamento 5.28, si dichiara contrario su tutti gli emendamenti da 5.29 a 5.39. In relazione all'emendamento 5.41 ne propone l'accantonamento, al fine di individuare una diversa copertura finanziaria. Dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 5.42, 5.43, 5.44, 5.51 e 5.45, si dichiara favorevole sugli identici emendamenti 5.46 e 5.50, mentre si rimette all'avviso del rappresentante del Governo in relazione all'emendamento 5.48. Dopo aver espresso il proprio orientamento favorevole sull'emendamento 5.47, si dichiara contrario sugli emendamenti 5.49 e 5.52, nonché su tutti gli emendamenti volti ad aggiungere disposizioni dopo l'articolo 5.

Il sottosegretario LETTIERI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5 ad eccezione degli emendamenti 5.28, 5.46, 5.47, 5.50 e 5.46. Dopo aver insistito per l'approvazione dell'emendamento 5.900 (testo 2) ed aver dichiarato di condividere la proposta di accantonamento formulata dal relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti volti ad aggiungere disposizioni dopo l'articolo 5.

Il senatore BARBATO *(Misto-Pop-Udeur)* fa proprio l'emendamento 5.1 e lo riformula in un testo 2, recante la sola parte della proposta sulla quale il relatore ha espresso parere favorevole.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Posto ai voti, l'emendamento 5.1 (testo 2) risulta approvato.

Dopo che la Commissione ha respinto con distinte e successive votazioni i subemendamenti da 5.900/1 a 5.900/4, risulta approvato l'emendamento 5.900 (testo 2).

Sono quindi posti ai voti e respinti con successive e distinte votazioni tutti gli emendamenti da 5.3 a 5.27.

La Commissione, dopo aver approvato l'emendamento 5.28, respinge con successive e distinte votazioni gli emendamenti 5.29, 5.30, 5.31 e da 5.33 a 5.39.

Dopo che è stato disposto l'accantonamento dell'emendamento 5.41 risultano respinti con successive e distinte votazioni gli emendamenti da 5.42 a 5.44, nonché gli emendamenti 5.51 e 5.45.

Dopo l'accoglimento degli emendamenti 5.46 e 5.50, di identico contenuto, la Commissione approva l'emendamento 5.47.

La Commissione respinge poi gli emendamenti 5.48, 5.49 e 5.52.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti volti ad aggiungere disposizioni dopo l'articolo 5.

Tutti gli emendamenti da 5.0.1 a 5.0.6, a seguito di distinte e successive votazioni, risultano respinti.

Si passa indi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il relatore RIPAMONTI *(IU-Verdi-Com)* invita al ritiro i firmatari dell'emendamento 6.1, esprime parere favorevole sull'emendamento 6.2, contrario sugli emendamenti 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 e 6.0.1.

Il sottosegretario LETTIERI si esprime in senso conforme al relatore.

La senatrice DONATI *(IU-Verdi-Com)*, accedendo alla richiesta del relatore, ritira l'emendamento 6.1.

Si passa indi alle votazioni.

Con distinte votazioni, la Commissione approva l'emendamento 6.2, mentre respinge gli emendamenti 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 e 6.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5. Considerati gli oneri derivanti dall'emendamento 7.6, suggerisce di accantonarlo in attesa di una riformulazione volta a ridurre le spese previste attraverso un meccanismo di copertura adeguato. Manifesta poi un orientamento contrario sugli emendamenti 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14 e 7.15, nonché sul subemendamento 7.900/1. Esprime invece un parere favorevole sugli identici emendamenti 7.900 e 7.16. Si dichiara contrario agli emendamenti 7.17, 7.18 e 7.20, mentre il parere sull'emendamento 7.21 è favorevole ove riformulato nel senso di indicare l'aggiunta delle tratte metropolitane di Milano. Manifesta altresì avviso contrario sugli emendamenti 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.4.

Il sottosegretario LETTIERI esprime un parere conforme a quello del relatore su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 7.

Si passa indi alle votazioni.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 7.1 prende la parola il senatore FERRARA *(FI)*, il quale ritiene che l'articolo 7 del decreto-legge non contribuisca ad una adeguata riallocazione delle risorse in un'ottica di sviluppo. Giudica altresì eccessiva la concentrazione di stanziamenti a favore di Roma e della regione Lazio, sollecitando maggiori chiarimenti del Governo in ordine alle motivazioni che hanno condotto all'utilizzo dell'extragettito per tali finalità.

Ritiene quindi che analoghi trasferimenti di risorse potrebbero essere disposti in favore ad esempio delle città di Torino e Palermo. Né risulta chiaro a suo avviso l'intento dell'Esecutivo sulla distribuzione dei fondi per lo sviluppo, tanto più che essi sono concentrati in aree che non necessitano di particolari interventi.

Posto ai voti, l'emendamento 7.1 non è approvato.

Con distinte votazioni la Commissione respinge poi gli emendamenti 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5, mentre conviene sulla proposta del relatore di accantonare l'emendamento 7.6.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 7.7 prende la parola il senatore DIVINA *(LNP)* il quale, pur dando atto al Governo di aver riconosciuto l'esigenza di supportare i Comuni situati in zone di confine, ritiene che le risorse stanziate siano utili solo per una parziale compensazione delle penalizzazioni e dei disagi dei suddetti enti locali. Suggerisce poi di estendere in modo decrescente le misure previste anche ad una seconda fascia di Comuni ubicati in zone prossime ai Comuni di confine con le Regioni a statuto speciale, le Province autonome, la Confederazione elvetica e l'Austria.

Posti separatamente ai voti, risultano respinti gli emendamenti 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14 e 7.15. La Commissione respinge poi il subemendamento 7.900/1, mentre accoglie, con un'unica votazione, gli identici emendamenti 7.900 e 7.16. In esito a separate votazioni risultano altresì respinti gli emendamenti 7.17, 7.18 e 7.20.

I senatori ALBONETTI *(RC-SE)* e TECCE *(RC-SE)* aggiungono la firma all'emendamento 7.21.

Il senatore LUSI *(Ulivo)* aggiunge la firma all'emendamento 7.21 di cui propone una ulteriore riformulazione, volta a specificare le altre tratte metropolitane, in un testo 2, su cui il relatore RIPAMONTI *(IU-Verdi-Com)* esprime parere favorevole.

Il sottosegretario LETTIERI manifesta avviso favorevole sull'emendamento 7.21 (testo 2), che posto ai voti, risulta accolto.

Con distinte votazioni la Commissione respinge poi gli emendamenti 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.4.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il relatore RIPAMONTI *(IU-Verdi-Com)* esprime parere contrario sugli emendamenti 8.1 (testo 2), 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7 e 8.8. Manifesta invece un parere favorevole sull'emendamento 8.9, dichiarando poi un orientamento negativo sugli emendamenti 8.10 e 8.11.

Dopo aver raccomandato l'approvazione dell'emendamento 8.12, esprime avviso contrario sull'emendamento 8.13, nonché sui subemendamenti 8.900/1, 8.900/2, 8.900/3 e 8.900/4. Manifesta un parere favorevole sull'emendamento 8.900, mentre il parere è contrario sugli emendamenti 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18 e 8.19. Si dichiara poi favorevole all'emendamento 8.20, contrario all'emendamento 8.21, mentre si rimette al Governo sull'emendamento 8.23.

Esprime un parere contrario sull'emendamento 8.24, favorevole sull'emendamento 8.26, mentre invita i firmatari a ritirare l'emendamento 8.27.

Manifesta avviso contrario sui subemendamenti 8.800 (testo 2)/1, 8.800 (testo 2)/2, 8.800 (testo 2)/3 e 8.800 (testo 2)/4, raccomandando invece l'approvazione dell'emendamento 8.800 (testo 2). Dichiara infine un orientamento negativo sull'emendamento 8.0.2.

Il sottosegretario LETTIERI manifesta un parere conforme a quello del relatore su tutti gli emendamenti, si pronuncia in senso favorevole sull'emendamento 8.23 e si rimette alla Commissione sull'emendamento 8.800 (testo 2).

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 8.1 (testo 2), 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7 e 8.8. La Commissione accoglie invece l'emendamento 8.9. In esito a separate votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 8.10 e 8.11, è approvato l'emendamento 8.12, mentre non è accolto l'emendamento 8.13.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti 8.900/1, 8.900/2, 8.900/3 e 8.900/4.

Per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 8.900 interviene il senatore FERRARA *(FI)*.

Posto ai voti, l'emendamento 8.900 risulta approvato. La Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18 e 8.19, mentre accoglie l'emendamento 8.20. L'emendamento 8.21, posto ai voti, non è approvato, mentre l'emendamento 8.23 è accolto

dalla Commissione. Con separate votazioni, la Commissione respinge poi l'emendamento 8.24 e accoglie l'emendamento 8.26.

La senatrice DONATI *(IU-Verdi-Com)*, accedendo alla richiesta del relatore, ritira l'emendamento 8.27.

In esito a separate votazioni sono respinti i subemendamenti 8.800 (testo 2)/1, 8.800 (testo 2)/2, 8.800 (testo 2)/3 e 8.800 (testo 2)/4.

Per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 8.800 (testo 2) interviene il senatore FERRARA *(FI)*, il quale ritiene che le misure previste dall'articolo 8 non migliorino la situazione ecologica dei territori calabresi e siciliani interessati. Dopo aver sottolineato i costi della manovra, reputa che l'emendamento non sia adeguatamente coperto a livello finanziario, in quanto l'individuazione degli oneri e la disciplina dei rapporti giuridici sono demandati ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 8.800 (testo 2) prende la parola il senatore GIARETTA *(Ulivo)*, il quale ritiene che esso ponga fine ad una vicenda su cui a suo giudizio occorreva intervenire da tempo. Asserisce comunque che la riformulazione presentata dal relatore non sia sufficientemente determinata. Manifesta infine condivisione sulla necessità di sopprimere la Società Stretto di Messina.

Il senatore CICCANTI *(UDC)* si dichiara contrario all'emendamento 8.800 (testo 2), rammentando l'opposizione del suo Gruppo alla cessazione del progetto del ponte sullo stretto. Registra poi con disagio l'assenza di approfondite valutazioni circa le decisioni assunte ed esprime perplessità in ordine all'assorbimento della Società Stretto di Messina nell'ANAS, tanto più che la relativa procedura è avvenuta senza termini ben definiti e in maniera sommaria. Deplora inoltre che restano irrisolte le questioni attinenti ai rapporti negoziali della Società, i quali gravano peraltro sul bilancio dell'ANAS.

Lamenta altresì che il Governo non ha assunto una posizione chiara sul tema, sottolineando che il trasferimento del personale della Società all'ANAS ha creato incertezza e confusione all'interno di quest'ultima. Ribadisce quindi ferma contrarietà tanto sul merito delle decisioni quanto sul metodo in cui è avvenuta la dismissione, ritenendo peraltro poco chiari i compiti e i mezzi attribuiti alla nascente agenzia.

Il senatore DIVINA *(LNP)* si pronuncia a sua volta in senso contrario sull'emendamento 8.800 (testo 2), poichè esso non risolve i disagi per la popolazione dell'Isola, costretta ad utilizzare mezzi di trasporto non sempre efficienti.

L'incertezza delle scelte è a suo avviso dimostrata dall'atteggiamento del Governo, che ha infatti dichiarato, in sede di espressione del parere

sull'emendamento in questione, di rimettersi alla Commissione. Le decisioni dell'Esecutivo, prosegue, mancano di ragionevolezza e di puntualità in quanto si liquida frettolosamente un progetto rilevante. Avrebbe pertanto ritenuto preferibile l'elaborazione di un atto di indirizzo che impegnasse il Governo a verificare la fattibilità delle scelte assunte, deplorando che impegni tanto gravosi siano affrontati con una leggerezza che giudica stupefacente.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento 8.800 (testo 2), mentre l'emendamento 8.0.2 risulta respinto.

Si passa all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti inerenti all'articolo 9.

Il relatore RIPAMONTI *(IU-Verdi-Com)* esprime parere contrario su tutti gli emendamenti inerenti all'articolo 9, compresi gli aggiuntivi, ad eccezione degli emendamenti 9.2 e 9.3, sui quali il parere è favorevole.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara di conformarsi ai pareri testé espressi dal relatore.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 9.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 9.1, vengono accolti, con votazione congiunta, gli emendamenti 9.2 e 9.3, di analogo tenore.

Successivamente, con votazioni separate vengono respinti gli emendamenti 9.4, 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4.

Si passa all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti inerenti all'articolo 10.

Il relatore RIPAMONTI *(IU-Verdi-Com)*, dopo aver effettuato un quadro generale della normativa inerente al settore dell'editoria e dopo aver ricordato che è attualmente in itinere un disegno di legge di riordino di tale materia, esprime parere favorevole sull'emendamento 10.800 (testo 2) nonché sulla prima parte dell'emendamento 10.18, formulando altresì parere contrario su tutti gli altri emendamenti inerenti all'articolo 10.

Per quel che concerne gli emendamenti aggiuntivi inerenti all'articolo 10 formula parere contrario su tutte le proposte emendative, fatte eccezione per la proposta emendativa 10.0.2 (testo 2) sulla quale esprime invece avviso favorevole.

Il relatore, in merito alla disciplina contenuta nell'emendamento 10.34, esprime l'auspicio che nel disegno di legge finanziaria venga destinata a favore dell'editoria una parte delle risorse recuperate. Invita pertanto il senatore Tecce a ritirare l'emendamento 10.34.

Il senatore LUSI *(Ulivo)*, su invito del RELATORE, dichiara di ritirare l'emendamento 10.30.

Il rappresentante del GOVERNO, dopo aver ritirato l'emendamento 10.900, dichiara di conformarsi ai pareri testé espressi dal relatore, rimettendosi tuttavia alla Commissione in ordine all'emendamento 10.0.2 (testo 2).

Relativamente alle considerazioni espresse dal relatore sull'emendamento 10.34, fa presente che sarà effettuata una considerazione generale sulla questione posta.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 10.

Il senatore FERRARA *(FI)* preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza il voto contrario sull'emendamento 10.1, sottolineando che la riduzione delle risorse destinate al settore della editoria determina il rischio di una compressione della libertà dell'informazione.

Peraltro è attualmente in itinere un disegno di legge di riordino dell'intero settore e conseguentemente è inopportuno inserire nel decreto-legge in titolo disposizioni relative alla materia di cui trattasi.

Il senatore TECCE *(RC-SE)*, dopo essersi brevemente soffermato su taluni profili generali inerenti alla disciplina contemplata all'articolo 10, dichiara di ritirare l'emendamento 10.34.

Posto ai voti l'emendamento 10.1 viene respinto.

Successivamente con separate votazione vengono respinti gli emendamenti 10.2, 10.4 e 10.5.

Con votazione congiunta la Commissione respinge gli emendamenti 10.6 e 10.7, di identico tenore.

Successivamente, con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 e 10.14.

La Commissione respinge poi il subemendamento 10.800/1.

Il senatore CICCANTI *(UDC)* preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sull'emendamento 10.800 (testo 2), manifestando forti perplessità sulla copertura finanziaria di tale disciplina ed esprimendo disappunto per l'atteggiamento assunto dalle forze politiche del centro-sinistra rispetto a tale normativa, che introduce benefici economici a favore di determinate catene editoriali e di società operanti nel settore.

La Commissione accoglie con apposita votazione l'emendamento 10.800 (testo 2).

La Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 10.15, 10.16 e 10.17.

Dopo che l'emendamento 10.18 è stato dichiarato decaduto per assenza dei proponenti, con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 10.19, 10.20, 10.21, 10.22, 10.23, 10.24, 10.25, 10.26, 10.31, 10.32, 10.33, 10.37, 10.38 e 10.0.1.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 10.0.2 (testo 2).

Il senatore VEGAS *(FI)* invita la Commissione ad approvare l'emendamento 10.0.3, avente la finalità di applicare le disposizioni dell'articolo 12 della legge n. 904 del 1977 soltanto alle società cooperative che presentino un determinato fatturato annuo.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamento 10.0.3 e 10.0.4.

Il presidente MORANDO avverte che l'emendamento 5.41, in precedenza accantonato, è stato riformulato nell'emendamento 5.41 (testo 2) che reca una diversa copertura finanziaria.

Previa dichiarazione di voto da astensione da parte dei senatori TECCE *(RC-SE)* ed ALBONETTI *(RC-SE)* – i quali esprimono riserve sulla copertura finanziaria che è stata individuata – posto ai voti l'emendamento 5.41 (testo 2) è approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1819

Art. 3.

3.1

VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, GRILLO, TADDEI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. – 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi da 755 a 762 sono soppressi».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 1.

Art. 1.

1.1

POLLEDRI, Paolo FRANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Le maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsioni definite con il Documento di programmazione economica e finanziaria 2008-2011 per l'anno 2007, pari a 5.978 milioni di euro, ulteriori rispetto a quelle incluse nel provvedimento previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e utilizzate a copertura del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007 n. 127, sono destinate esclusivamente per lo stesso anno al miglioramento degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente, definiti dal predetto Documento di programmazione economico-finanziaria, con esclusione di una quota pari a 835 milioni di euro, da destinare a copertura parziale degli interventi disposti con il presente decreto».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 7, 18, 23, 24, 26, 27, 35, 36, 41, 42, 43, 44 e 45.

Conseguentemente: all'articolo 47 apportare le seguenti variazioni:

al comma 1, alla lettera a) *sostituire le parole:* «5.978 milioni» *con le seguenti:* «835 milioni».

1.2

VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, GRILLO, TADDEI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsioni definite con il Documento di programmazione economico-finanziaria per l'anno 2007 sono destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente, definiti dal predetto Documento di programmazione economico-finanziaria: Le eventuali maggiori entrate, in quanto eccedenti rispetto ai suddetti obiettivi, sono destinate alla restituzione pro quota a ciascun contribuente in sede di pagamento dell'imposta sul reddito (IRE)».

1.3

EUFEMI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2.*bis.* Per l'anno 2008 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000 n. 388».

1.0.1

THALER, RUBINATO, PETERLINI, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, PINZGER, TONINI

*Dopo l'***articolo 1***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Nuove norme fiscali su lavoro straordinario e premi aziendali)

1. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro straordinario e da premi aziendali risultanti da contratti collettivi aziendali o da contratti di lavoro privati sono soggetti all'imposta sostitutiva ai fini IRPEF con l'applicazione dell'aliquota dell'11.50 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 47 lettera a) *sostituire le parole:* «a 1.100 milioni» *con le seguenti:* «a 1.600 milioni».

1.0.2

VILLONE

*Dopo l'***articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Norme sulla formazione del Governo)

1. Si applicano alla formazione del governo le norme di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo di cui alla G.U. n. 203 del 30 agosto 1999. Sono abrogati il decreto legge 12 giugno 200 l, n. 217, convertito in legge 317 del 3 agosto 200 l; il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge 233 del 17 luglio 2006; e successive modificazioni.

2. In prima applicazione il governo adegua la struttura e l'organizzazione dei ministeri secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 300 del 1999 entro quattro mesi dalla data della nomina del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. A seguito dell'adeguamento di cui al comma 2 il numero totale dei componenti del governo a qualsiasi titolo, ivi compresi ministri senza portafoglio, viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a cinquanta, nel rispetto dell'equilibrio di genere».

1.0.3

SACCONI, CANTONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE, VEGAS, DIVINA

*Dopo l'***articolo 1***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Norme fiscali per il reddito da lavoro straordinario e premi aziendali)

1. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro straordinario e da premi connessi a risultati sulla base di accordi individuali o collettivi in sede aziendale sono assoggettati ad imposizione fiscale sostitutiva, ai fini deIl'IRPEF, con applicazione dell'aliquota media dell'ultimo biennio, ridotta del 50 per cento. I predetti redditi non concorrono ad alcun titolo alla formazione del reddito complessivo o dell'indicatore della situazione economica del percipiente o del suo nucleo familiare.

2. I commi 18 e 19 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre, n. 549, sono abrogati».

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

Art. 2.

2.900

IL GOVERNO

All'articolo 2, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.» con le seguenti: «da stipularsi tra il Ministero delle infrastrutture e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., come deliberato dal CIPE nella seduta del 20 luglio 2007,» sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «400 milioni»;

b) al comma 2 sostituire le parole: «235 milioni» con le seguenti: «135 milioni»;

c) dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis.* Per consentire l'avvio degli interventi connessi alla realizzazione del Piano industriale 2007-2011 è autorizzata, in conformità alla normativa comunitaria, la spesa di 400 milioni di euro a titolo di apporto al capitale sociale di "Ferrovie dello Stato" S.p.A. e di 100 milioni di euro a titolo di contributo in conto impianti».

2.1

VEGAS, BALDASSARRI, FERRARA, AUGELLO, AZZOLLINI, SAIA, BONFRISCO, STRACQUADANIO, TADDEI

All'articolo 47, sopprimere le parole da: «e quanto a 1.110 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente: sopprimere l'articolo 18; all'articolo 2 sostituire la cifra: «800» *con la cifra:* «600».

2.2

CICCANTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di migliorare il collegamento dei vari centri abitati esistenti lungo la costa della Provincia di Roma con il sistema aeroportuale "Leonardo da Vinci", è concesso al Comune di Fiumicino un contributo straordinario di 15 milioni di euro, a valere delle risorse di cui al comma 1, per la costruzione di un nuovo attraversamento del fiume Tevere-Fossa Traianea per la ristrutturazione della viabilità comunale a servizio dell'aeroporto».

2.3

STIFFONI, POLLEDRI, Paolo FRANCO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Le risorse di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate alla prosecuzione delle opere di ammodernamento e di potenziamento delle tratte ferroviarie della rete tradizionale situate nei territori delle comunità montane».

2.4

GALLI, POLLEDRI, Paolo FRANCO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis.* Per il completamento della progettazione relativa all'interramento delle tratta ferroviaria in gestione delle Ferrovie Nord in corrispondenza dei centri cittadini di Seveso e Cesano Maderno e delle aree di maggior ostacolo alla viabilità brianzola, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007».

Conseguentemente: all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «500 milioni» *con le parole:* «450 milioni»

2.5

FORTE, VEGAS, AZZOLLINI, CICCANTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. È autorizzata la spesa di 215 milioni di euro da utilizzare nel 2007, di cui 205 milioni per i progetti ricompresi nel piano di investimenti allegato al contratto di programma 2007 stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e da ANAS S.p.A e 10 milioni per assicurare il concorso dello stato al completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia, di cui alla delibera CIPE 29 marzo 2006 n. 98».

2.6

FORTE

Al comma 3 aggiungere il seguente periodo: «A valere delle risorse del precedente periodo è altresì autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a titolo di ulteriore finanziamento degli interventi di cui al comma 981 dell'articolo 1 della legge 296 del 27 dicembre 2006».

2.7

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* È autorizzata la spesa di 150 milioni di euro da assegnare all'ANAS per la realizzazione della bretella Cisterna-Valmontone».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

2.8

ALLEGRINI, BALDASSARRI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* È autorizzata la spesa di 250 milioni di euro da utilizzare nel 2007, per il completamento della trasversale Orte-Civitavecchia realizzazione 3º lotto».

Conseguentemente, al maggior onere derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.

2.9

STIFFONI, POLLEDRI, Paolo FRANCO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Una parte delle risorse di cui al comma 3 è destinata alla realizzazione dell'opera stradale SS 36 Cinisello Balsamo, sotterraneo Viale Lombardia».

2.10

STIFFONI, POLLEDRI, Paolo FRANCO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Le risorse di cui al comma 3 sono destinate prioritariamente alle opere in corso di esecuzione, con particolare riferimento al completamento degli assi di collegamento del territorio nazionale con le principali tratte viarie europee, quali il corridoio multimodale n. 5, l'asse pedemontano, e i collegamenti trasversali e dei valichi alpini».

2.0.1

SACCONI, VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI

*Dopo l'***articolo 2***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire gli articoli 11, 12 e 13 con i seguenti:

"Art. 11.

(Deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione)

1. Dal reddito complessivo al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, si deduce l'importo di 3.000 euro.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera *a),* e 50, comma 1, lettere *a), b), c), c*-bis), *d), h*-bis) e *l),* la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a)* la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell'anno.

4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 53 o di impresa di cui all'articolo 66, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3.

5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, e diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 26.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali.

Art. 12.

(Deduzioni per oneri di famiglia)

1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:

a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi, i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione.

2. La deduzione di cui al comma 1, lettera *b),* è aumentata a:

a) 3.450 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;

b) 3.200 euro, per il primo figlio se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato;

c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazio-

nali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

4. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

5. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile.

6. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 5 spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 78.000 euro, aumentato nelle medesime deduzioni e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, e diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 78.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale alla deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali.

Art. 13.

(Determinazione dell'imposta)

1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;

c) oltre 33.500 euro, 39 per cento.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta non è dovuta. Se, alle medesime condizioni previste nel periodo precedente, i redditi di pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non è dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo, diminuito degli eventuali citati redditi di terreni e da abitazione principale, e 7.500 euro.

3. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge.

4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti di imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti di Imposta è superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiedere il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi".

2. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2008 i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2007, se più favorevoli».

All''onere derivante dall'attuazione delle precedenti disposizioni, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.0.2

SACCONI, VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI

*Dopo l'***articolo 2***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dellÈeconomia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo complessivo delle detrazioni previste dagli articoli 11 e 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono rideterminate nelle forme di deduzioni dal reddito e nel limite complessivo di spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2008, 1.600 milioni di euro per l'anno 2009 e 1.400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, in maniera da assicurare la riduzione del prelievo tributario, con particolare riferimento ai contribuenti con familiari fiscalmente a carico e, tra questi, a quelli con i nuclei familiari più numerosi, nel rispetto del principio costituzionale della progressività del sistema impositivo. Con lo stesso decreto, e con effetto dal 1º gennaio 2008, su proposta del Ministro della famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della solidarietà sociale, sono altresì rideterminati gli importi complessivi dell'assegno al nucleo familiare indicati nelle relative tabelle, con riferimento ai nuclei familiari

con figli, a cominciare dai nuclei familiari fino a tre figli, nei limiti di spesa complessiva di 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

2. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2008 i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2007, se più favorevoli».

All'onere derivante dall'attuazione delle precedenti disposizioni, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.0.3

SCARABOSIO

*Dopo l'***articolo 2***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

Il comma 298 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005) è soppresso».

2.0.4

SCARABOSIO

*Dopo l'***articolo 2***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

Il comma 493 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2006), è soppresso».

Art. 3.

3.0.1
MANZIONE, BORDON

*Dopo l'***articolo 3***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Nuove norme in materia di formazione del Governo. Riduzione del numero dei componenti)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla formazione del Governo si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. I Ministeri sono dodici, con le seguenti denominazioni:

a) Ministero degli affari esteri;
b) Ministero dell'interno;
c) Ministero della giustizia;
d) Ministero della difesa;
e) Ministero dell'economia e delle finanze;
f) Ministero delle attività produttive;
g) Ministero delle politiche agricole e forestali;
h) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
i) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
j) Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
k) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
l) Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Per ciascun Ministero possono essere nominati fino a due Sottosegretari. Fanno eccezione i Ministeri degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze, per ciascuno dei quali il numero massimo di Sottosegretari è stabilito in tre.

4. Possono essere nominati fino a sei Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tra di essi è individuato il Sottosegretario con delega alla tutela dei consumatori e dei diritti diffusi.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano alla formazione del Governo le disposizioni di cui ai Titoli I e IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo vigente alla data della sua entrata in vigore.

6. Sono abrogati il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, e il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni.

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adegua la struttura e l'organizzazione dei Ministeri e dei

rispettivi Sottosegretariati secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

3.0.2

BORDON, MANZIONE

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Norme sulla formazione del Governo)

1. Si applicano alla formazione del governo le norme di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999. Sono abrogati il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge 317 del 3 agosto 2001; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge 233 del 17 luglio 2006, e successive modificazioni.

2. In prima applicazione il Governo adegua la struttura e l'organizzazione dei ministeri secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 300 del 1999 entro quattro mesi dalla data della nomina del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. A seguito dell'adeguamento di cui al comma 2 il numero totale dei componenti del governo a qualsiasi titolo, ivi compresi ministri senza portafoglio, viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a cinquanta, nel rispetto dell'equilibrio di genere».

3.0.3

BORDON, MANZIONE

*Dopo l'***articolo 3***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Nuove norme in materia di formazione del Governo. Riduzione del numero dei componenti)

1. Si applicano alla formazione del Governo le disposizioni di cui ai Titolo I e IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo vigente alla data della sua entrata in vigore.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo adegua la struttura e l'organizzazione dei Ministeri secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

3. Sono abrogati il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, e il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni».

3.0.4

VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, GRILLO, TADDEI, BARBATO

*Dopo l'***articolo 3***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Disposizioni in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP)

1. All'articolo 2 del decreto ministeriale 7 marzo, n. 45 (*Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 2007, n. 83), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all'articolo 1, possono iscriversi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con obbligo di versamento dei contributi nelle misure previste dall'articolo 3, previa comunicazione scritta all'INPDAP della volontà di adesione"».

3.0.5

VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Modifiche al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sopprimere al comma 6, quarto periodo, le parole: "nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali".»

Art. 4.

4.1

CUTRUFO

Al comma 1, le parole che seguono la locuzione: «il Presidente del Consiglio dei Ministri» *sono sostituite dalle seguenti:* «nomina un commissario *ad acta* per l'intero periodo di vigenza del piano di rientro, con oneri a carico della Regione interessata».

Sopprimere il comma 2.

4.2

PASTORE, FERRARA

Sopprimere il comma 2.

4.3

SAPORITO

Sopprimere il comma 2.

4.4

POLLEDRI, PAOLO FRANCO, GALLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «nomina un commissario *ad acta* fino alla fine del periodo» *con le seguenti:* «provvede alla copertura del maggiore sfondamento integralmente attraverso una riduzione automatica dei trasferimenti statali alla regione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale nell'anno d'imposta dell'esercizio successivo».

4.5

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «nomina un commissario *ad acta* fino alla fine del periodo» *con le seguenti:* «provvede

alla copertura del disavanzo sanitario regionale nella misura del 50%, attraverso una riduzione automatica dei trasferimenti statali alla regione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale nell'anno d'imposta dell'esercizio successivo e, nella misura del restante 50%, con un incremento proporzionale dei *ticket* vigenti a livello regionale».

4.6

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «nomina un commissario *ad acta* fino alla fine del periodo» *con le seguenti:* «applica la progressiva riduzione dei trasferimenti perequativi e delle compartecipazioni di cui all'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 in misura non superiore al 10 per cento della quota capitaria».

4.7 (testo 2)

AUGELLO, CORONELLA, SAIA, BALDASSARRI

Al comma 2, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «con la facoltà, fra gli altri, di proporre alla regione la sostituzione dei Direttori generali delle ASL ovvero delle Aziende Ospedaliere».

4.7

CORONELLA

AI comma 2, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «con il compito, fra gli altri, di provvedere alla sostituzione dei Direttori generali delle ASL ovvero delle Aziende Ospedaliere».

4.8

POLLEDRI, Paolo FRANCO, GALLI

Al comma 2, dopo il primo periodo introdurre il seguente: «La nomina a commissario ad acta è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la Regione soggetta a commissariamento».

4.900/1

BALDASSARI

Sopprimere l'emendamento.

4.900 (testo 2)

IL GOVERNO

«2-*bis*. I crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei piani di rientro dai *deficit* sanitari di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i quali sia stata fatta la richiesta ai creditori della comunicazione di informazioni, entro un termine definito, sui crediti vantati dai medesimi, si prescrivono in cinque anni dalla data in cui sono maturati, e comunque non prima di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora, alla scadenza del termine fissato non sia pervenuta la comunicazione richiesta. A decorrere dal termine per la predetta comunicazione, i crediti di cui al presente comma non producono interessi».

4.900

IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. I crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei piani di rientro dai *deficit* sanitari di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevedendo anche la richiesta ai creditori della comunicazione di informazioni, entro un termine definito, sui crediti vantati dai medesimi, si prescrivono in cinque anni dalla data in cui sono maturati, e comunque non prima di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora, alla scadenza del termine fissato non sia pervenuta la comunicazione richiesta. A decorrere dal termine per la predetta comunicazione, i crediti di cui al presente comma non producono interessi».

4.9

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Ad integrazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 796, lettera *b)* della citata legge n. 296 del 2006, il commissario *ad acta* nominato ai sensi del comma 2 è autorizzato ad applicare oltre i massimi livelli l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive».

4.10

POLLEDRI, Paolo FRANCO, GALLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis.* Nell'ipotesi in cui al comma 2, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 723 della presente legge è incrementata per la regione inadempiente dal 10 al 30 per cento».

4.11

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis.* Nell'ipotesi in cui al comma 2, si applica la progressiva riduzione dei trasferimenti perequativi e delle compartecipazioni di cui all'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 in misura non superiore al 10 per cento della quota capitaria».

4.12

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis.* Nell'ipotesi di cui al comma 2, i membri degli esecutivi delle Regioni commissariate sono sanzionati con l'ineleggibilità da qualsiasi carica pubblica per un periodo di cinque anni a decorrere dal termine del relativo mandato».

4.13

RUGGERI, MONACELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. Al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419", il comma 3 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea;

b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie"».

4.14

RUGGERI, MONACELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. Al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419", al comma 3 dell'articolo 3-*bis* (Direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario) sopprimere la frase finale "svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso"».

4.15

RUGGERI, MONACELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. Al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419", dopo il comma 3 dell'articolo 3-*bis* è inserito il seguente:

"3-*bis.* L'iscrizione nell'elenco regionale degli idonei alla nomina di Direttore Generale di Unità Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliere, dove istituito, sospende il termine di cui alla lettera *b)* del comma precedente"».

4.20
IL RELATORE

La rubrica è così sostituita: «Commissari *ad acta* per le regioni inadempienti».

Art. 5.

5.1 (testo 2)
BARBATO

Al comma 1, dopo le parole: «effettuate in distribuzione diretta» *aggiungere le seguenti:* «Le regioni, entro 15 giorni successivi ad ogni trimestre, trasmettono all'Agegnzia italiana del farmaco (AIFA), al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi alla spesa farmaceutica ospedaliera».

5.1
CAFORIO, GIAMBRONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dall'anno 2008 l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta, inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, non può superare a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14,4 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, comprensivo delle risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie. Il valore assoluto dell'onere a carico del SSN per la predetta assistenza farmaceutica, sia a livello nazionale che in ogni singola regione è annualmente determinato dal Ministero della salute, entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sulla base del riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale deliberato dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta di riparto del Ministro della salute, da formulare entro il 15 ottobre. Entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, le regioni trasmettono all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati della distribuzione diretta, PHT e primo ciclo di terapia come definita dal presente comma, per singola

specialità medicinale, relativi al mese precedente, secondo le specifiche tecniche definite dal decreto del Ministro della salute in data 31 luglio 2007, concernente l'istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta. Le regioni provvederanno alla compensazione dei fondi impiegati dalle Aziende Ospedaliere per la distribuzione diretta dei farmaci del PHT e del primo ciclo di terapia completo dalle Ausl alle Aziende Ospedaliere che ricadono nel loro territorio entro 15 giorni successivi ad ogni semestre. Le regioni, entro 15 giorni successivi ad ogni trimestre, trasmettono all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi alla spesa farmaceutica ospedaliera. Il rispetto da parte delle regioni di quanto disposto dal presente comma costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato. Nelle more della concreta e completa attivazione del flusso informativo della distribuzione diretta, alle regioni che non hanno fornito i dati viene attribuita, ai fini della determinazione del tetto e della definizione dei *budget* di cui al comma 2, in via transitoria e salvo successivo conguaglio, una spesa per distribuzione diretta pari al 40 per cento della spesa complessiva per l'assistenza farmaceutica non convenzionata rilevata dal flusso informativo del nuovo sistema informativo sanitario».

5.900/1

BALDASSARRI

Sopprimere l'emendamento.

5.900/2

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Alla lettera a), *sopprimere le seguenti parole:* «, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti».

5.900/3

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Alla lettera a), *sostituire le parole* «di medicinali collocati in classe "A"» *con le seguenti:* «dei medicinali destinati all'assistenza domiciliare».

5.900/4

IOVENE, EMPRIN GILARDINI, TIBALDI, BATTAGLIA Giovanni, TECCE

Dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

«a-*bis).* Per consentire l'esercizio della funzione di controllo, le Regioni trasmettono semestralmente i suddetti dati alla Corte dei Conti, che riferisce al Parlamento e al Governo sull'esito dei controlli eseguiti»

Dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«b-*bis).* Al comma 2 lettera *e)* aggiungere in fine le seguenti parole: "le risorse finanziarie assegnate dall'AIFA alle AIC sono comunicate all'organismo di controllo di cui al comma 1».

5.900 (Testo 2)

IL GOVERNO

All'articolo 5 apportare le seguenti modifiche:

«a) al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: "A decorrere dall'anno 2008 l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta di medicinali collocati in classe 'A' ai fini della rimborsabilità, inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, non può superare a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie.";

b) al comma 2, lettera *c),* dopo le parole: "del 4 novembre 2004", aggiungere le seguenti: ", e successive modificazioni";

c) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: "del 2 per cento", con le parole: "del 2,4 per cento";

d) aggiungere, in fine, il seguente comma:

"5-*bis.* All'articolo 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è aggiunto il seguente comma 2-*bis*:

'2-*bis.* Sono nulli i provvedimenti regionali di cui al comma 2, assunti in difformità da quanto deliberato, ai sensi del comma 1, dalla Commissione unica del farmaco o, successivamente alla istituzione dell'AIFA, dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica di tale Agenzia, fatte salve eventuali ratifiche adottate dall'AIFA antecedentemente al 1º ottobre 2007' "».

5.900

IL GOVERNO

All'articolo 5 apportare le seguenti modifiche:

«a) al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: "A decorrere dall'anno 2008 l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta di medicinali collocati in classe 'A' ai fini della rimborsabilità, inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, non può superare a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie.";

b) al comma 2, lettera *c),* dopo le parole: "del 4 novembre 2004", aggiungere le seguenti: ", e successive modificazioni";

c) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: "del 2 per cento", con le parole: "del 2,4 per cento";

d) aggiungere, in fine, il seguente comma:

"5-*bis.* All'articolo 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è aggiunto il seguente comma 2-*bis*:

'2-*bis.* Sono nulli i provvedimenti regionali di cui al comma 2, assunti in difformità da quanto deliberato, ai sensi del comma 1, dalla Commissione unica del farmaco o, successivamente alla istituzione dell'AIFA, dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica di tale Agenzia, fatta salva l'eventuale ratifica da parte di quest'ultima Commissione' "».

5.3

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «Il rispetto da parte delle regioni», *inserire le seguenti:* «, incluse quelle che hanno sottoscritto un accordo con lo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

5.4

TOMASSINI, VEGAS

Al comma 2, dopo le parole: «anno 2008» *inserire le seguenti:* «in via sperimentale».

5.5

TOMASSINI, VEGAS

Al comma 2, lettera a) *sostituire le parole:* «a ciascuna azienda titolare di autorizzazioni all'immissione in commercio di farmaci (AIC)» *con le seguenti:* «per ciascuna classe terapeutica a livello ATC 4».

5.6

TOMASSINI, VEGAS

Al comma 2, lettera a) *dopo le parole:* «15 gennaio di ogni anno» *inserire le seguenti:* «nel caso in cui il sistema sia avviato in via definitiva».

5.7

TOMASSINI, VEGAS

Al comma 2, lettera a) *alla fine del secondo periodo inserire le parole:* «da parte delle aziende titolari delle AIC per i farmaci inseriti nella classe terapeutica interessata».

5.8

TOMASSINI, VEGAS

Al comma 2, lettera a), *terzo periodo, sostituire le parole:* «in possesso dell'azienda presa in considerazione;» *con le seguenti:* «per i farmaci appartenenti a ciascuna classe».

5.9

TOMASSINI, VEGAS

Al comma 2, lettera a), *quinto periodo sostituire rispettivamente le parole:* «20 per cento» *con le seguenti:* «25 per cento» *e* «15 per cento».

5.10

TOMASSINI, VEGAS

Al comma 2, lettera a), *ultimo periodo sostituire le parole:* «ha validità per 36 mesi» *con le seguenti:* «ha validità per almeno 36 mesi» *e* «di rivalutare l'innovatività» *con le seguenti:* «di incrementare tale durata».

5.11

VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI

Al comma 2, sopprimere le lettere b) *e* c).

5.12

TOMASSINI, VEGAS

Al comma 2, lettera b) *sostituire le parole:* «di ciascuna Azienda» *con le seguenti:* «di ciascuna classe terapeutica a livello ATC 4».

5.13

TOMASSINI, VEGAS

Al comma 2, lettera c) *sostituire le parole:* «in fase di prima applicazione» *con le seguenti:* «in fase di applicazione sperimentale limitatamente al 2008».

5.14

TOMASSINI, VEGAS

Al comma 2, lettera c), *primo periodo, sostituire le parole:* «Azienda titolare di AIC» *con le seguenti:* «classe terapeutica».

5.15

TOMASSINI, VEGAS

Al comma 2, lettera c), *secondo periodo, sostituire le parole:* «Azienda» *con le seguenti:* «classe terapeutica».

5.16

TOMASSINI, VEGAS

Al comma 2, lettera d) *sostituire le parole:* «con la medesima cadenza. L'AIFA verifica al 31 maggio» *con le seguenti:* «L'AIFA verifica al 31 dicembre».

5.17

TOMASSINI, VEGAS

Al comma 2, lettera e) *sostituire le parole:* «31 maggio» *con le seguenti:* «31 dicembre».

5.18

TOMASSINI, VEGAS

Al comma 2, lettera e), *primo e secondo periodo, sostituire le parole:* «budget aziendali» *con le seguenti:* «budget per classe terapeutica».

5.19

TOMASSINI, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, FERRARA

Al comma 3, lettera a)*, sostituire il primo periodo con il seguente:* «l'intero sforamento è ripartito a lordo IVA tra le aziende farmaceutiche.»

Conseguentemente, alla lettera c)*, del comma 3 sopprimere le parole da:* «per la quota a carico»*, sino a:* «a favore del SSN».

5.20

MANINETTI, POLI, RUGGERI, CICCANTI, FORTE

Al comma 3 lettera a)*, primo periodo, sostituire la parola:* «l''intero» *con le parole:* «il 60 per cento dello» *e aggiungere infine le seguenti parole* «, la restante parte è a carico del SSN».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 41.

5.21

POLLEDRI, Paolo FRANCO, GALLI

Al comma 3, lett. a)*, sostituire la parola:* «l'intero» *con le parole:* «il 60 per cento dello».

Conseguentemente, al comma 3, dopo la lett. a) *inserire la seguente:*

«*a*-bis) il 40 per cento dello sforamento viene ripianato dalle Regioni interessate attraverso l'adozione delle misure di cui all'articolo 48, comma 5, lett. *f)* del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269».

5.22

MANINETTI, POLI, RUGGERI, CICCANTI, FORTE

Al comma 3 lettera a)*, primo periodo, sostituire la parola:* «l'intero» *con le parole:* «il 60 per cento dello».

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «30 per cento» *con le parole:* «40 per cento».

5.23

SCARABOSIO

Al comma 3 lettera a) *sostituire la parola:* «l'intero» *con le parole:* «il 60 per cento dello».

5.24

TOMASSINI, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, FERRARA

Al comma 3, lettera a)*, primo periodo, sostituire le parole:* «tenendo conto»*, con le seguenti:* «al netto» *e dopo le parole:* «spese complessiva»*, aggiungere le parole:* «così come definita al precedente comma 1».

5.25

VALPIANA, EMPRIN GILARDINI, SILVESTRI, BATTAGLIA Giovanni, TIBALDI, IOVENE, TECCE, ALBONETTI

Al comma 3, lettera a)*, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «Per quanto attiene le farmacie, le quote di spettanza sono considerate al netto degli sconti di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 articolo 1, comma 40 e successive modificazioni ed integrazioni».

Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «30 per cento dello sforamento» *aggiungere le seguenti:* «nonché della quota non ripartita tra gli operatori ai sensi del precedente comma 3, lettera *a)*».

5.26

TOMASSINI, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, FERRARA

Al comma 3, lettera a)*, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* «Per quanto attiene le farmacie, le quote di spettanza sono considerate al netto degli sconti di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'articolo 1, comma 40 e successive modificazioni ed integrazioni».

Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «30 per cento dello sforamento»*, aggiungere le seguenti:* «nonché della quota non ripartita tra gli operatori ai sensi del precedente comma 3, lettera *a)*».

5.27

TOMASSINI, VEGAS

Al comma 3, lettera a)*, secondo periodo, dopo le parole:* «in proporzione» *inserire le seguenti:* «alla quota di mercato detenuta da ciascuna azienda farmaceutica nelle classi terapeutiche che registrano un».

5.28

IL RELATORE

Al comma 3, lettera a)*, nel secondo periodo, sostituire le parole:* «comma 2, lettera *b)*» *con le seguenti:* «comma 2, lettera *a)*» *e, nel terzo periodo, sostituire le parole:* «citata lettera *b)*» con le seguenti: «citata lettera *a)*».

5.29

TOMASSINI, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, FERRARA

Al comma 3, lettera c)*, dopo le parole:* «dei grossisti e dei farmacisti»*, aggiungere le seguenti:* «operanti nelle regioni che abbiano superato il tetto di cui al precedente comma 1».

5.30

POLLEDRI, Paolo FRANCO, GALLI

Al comma 3, lett. c)*, sostituire le parole da:* «dove si è verificato lo sforamento» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «che hanno rispettato il tetto di spesa di cui al comma 1, proporzionalmente alle relative vendite di medicinali rimborsati dal Servizio sanitario nazionale in ciascun arco temporale di cui al comma 2, lett. *e)*».

5.31

POLLEDRI, Paolo FRANCO, GALLI

Al comma 3, lett. c)*, sostituire le parole da:* «dove si è verificato lo sforamento» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «proporzionalmente alle relative vendite di medicinali rimborsati dal Servizio sanitario nazionale in ciascun arco temporale di cui al comma 2, lett. *e)*».

5.33

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «ad adottare misure di contenimento della spesa» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «ad applicare misure di compartecipazione alla spesa farmaceutica per un ammontare pari almeno al 50 per cento dello sforamento e dette misure costituiscono adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato».

5.34

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «30 per cento» *con le seguenti:* «60 per cento».

5.35

SCARABOSIO

Al comma 4 sostituire le parole: «30 per cento» *con le seguenti:* «40 per cento».

5.36

MANINETTI, POLI, RUGGERI, CICCANTI, FORTE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis.* L'articolo 10 della legge 16 novembre 2001, n. 405 è abrogato.

5.37

TOMASSINI, VEGAS

Al comma 5, sostituire le parole: «A decorrere» *con le seguenti:* «Nel» *e* «non può superare» *con:* «non dovrebbe superare».

5.38

TOMASSINI, VEGAS

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis.* Nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, le Regioni, ai fini del rispetto del tetto di cui al comma 1, possono adottare:

a) la misura della distribuzione diretta limitatamente ai farmaci elencati nel PHT;

b) misure di compartecipazione dei cittadini alla spesa farmaceutica e sanitaria;

c) linee guida per l'appropriatezza prescrittiva dei farmaci;

d) misure fiscali previste dalla normativa vigente.

5-*ter*. È esclusa la facoltà di adottare il prezzo di riferimento tra farmaci rimborsabili coperti da brevetto o da certificato di protezione complementare inclusi nella medesima categoria terapeutica omogenea.

5-*quater.* Il comma 5-*ter* non si applica alle Regioni che entro il 1º ottobre 2007, nell'ambito dei Piani di rientro sottoscritti dalle stesse coi Ministri dell'Economia e Finanze e della Salute, hanno adottato il prezzo di riferimento tra farmaci rimborsabili coperti da brevetto o da certificato di protezione complementare inclusi in una data categoria terapeutica omogenea e che hanno facoltà di mantenere tale misura nei limiti della categoria terapeutica per la quale è stata adottata.

5-*quinquies.* I princìpi desumibili dai commi 5-*bis,* 5-*ter,* 5-*quater* e dal presente articolo, costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

All'onere derivante dall'attuazione della precedente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

5.39

POLI, CICCANTI, FORTE, MANINETTI, RUGGERI

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-*bis.* Nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza, le Regioni, ai fini del rispetto del tetto di cui al comma 1, possono adottare:

a) la misura della distribuzione diretta limitatamente ai farmaci elencati nel PHT;

b) misure di compartecipazione dei cittadini alla spesa farmaceutica e sanitaria;

c) linee guida per l'appropriatezza prescrittiva dei farmaci;
d) misure fiscali previste dalla normativa vigente.

5-*ter*. È esclusa lo facoltà di adottare il prezzo di riferimento tra farmaci rimborsabili coperti da brevetto o da certificato di protezione complementare inclusi nella medesima categoria terapeutica omogenea.

5-*quater*. Il comma 7 non si applica alle Regioni che entro il 1º ottobre 2007, nell'ambito dei Piani di rientro sottoscritti dalle stesse coi Ministri dell'economia e rinanze e della salute, hanno adottato il prezzo di riferimento tra farmaci rimborsabili coperti da brevetto o da certificato di protezione complementare inclusi in una data categoria terapeutica omogenea e che hanno facoltà di mantenere tale misura nei limiti della categoria terapeutica per la quale è stata adottata.

5-*quinquies*. I princìpi desumibili dai commi 6, 7, 8 e dal presente articolo, costituiscono princìpi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

5.41 (testo 2)

BIANCONI, TOMASSINI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO, MASSIDDA, FERRARA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. 1. Per la prosecuzione del progetto "Ospedale senza dolore" di cui all'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in data 24 maggio 2001, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente all'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante riduzione corrispondente dell'importo di cui all'articolo 18 comma 2.

5.41

BIANCONI, TOMASSINI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO, MASSIDDA, FERRARA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. 1. Per la prosecuzione del progetto "Ospedale senza dolore" di cui all'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in data 24 maggio 2001, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2007 .

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello

Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

5.42

BIANCONI, TOMASSINI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO, MASSIDDA, FERRARA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. 1. Al fine di fronteggiare il rischio di una epidemia influenzale, è autorizzata la spesa di 81 milioni di euro per il 2007, per l'incremento di scorte regionali di farmaci antivirali e altro materiale profilattico».

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

5.43

TOMASSINI, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, FERRARA, BONFRISCO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al comma 297, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "1° gennaio 2006 nel numero di 190" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2008 nel numero di 250"».

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

5.44

TOMASSINI, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, FERRARA, BONFRISCO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al comma 19, lettera *b)* n. 4 dell'art. 48 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, dopo le parole: "aggiornamento del personale" aggiungere le seguenti: "nonché a sostenere i costi della dotazione organica dell'AIFA"».

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

5.45

MONACELLI, MANINETTI, FORTE, RUGGERI, POLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. I prezzi dei farmaci di cui alle lettere "*c*" e "*c*-bis" del comma 10, articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificata dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere modificati in aumento dalle imprese interessate, soltanto nel mese di gennaio di ogni anno nei limiti del tasso di inflazione registratosi nell'anno precedente, salvo casi eccezionali che dovranno essere opportunamente motivati dalle Aziende all'AIFA».

5.51

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. I prezzi dei farmaci di cui alle lettere "*c*" e "*c*-bis" del comma 10, articolo 8 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificata dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere modificati in aumento dalle imprese interessate, soltanto nel mese di gennaio di ogni anno nei limiti del tasso di inflazione registratosi nell'anno precedente, salvo casi eccezionali che dovranno essere opportunamente motivati dalle Aziende all'AIFA».

5.46

MONACELLI, MANINETTI, CICCANTI, FORTE, RUGGERI, POLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Nella prescrizione dei farmaci equivalenti il medico indica in ricetta o il nome della specialità medicinale o il nome del generico.

5.47

TOMASSINI, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, FERRARA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al comma 8 dell'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

"*c*-bis) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e attività editoriali, destinati a contribuire alle iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco di cui alla lettera *g)* del comma 5, ferma restando la natura di ente pubblico non economico dell'Agenzia Italiana del farmaco"».

5.48

TOMASSINI, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, FERRARA, MARINO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Fermo restando il disposto del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, art. 61, comma 5 e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, comma 130, l'autorizzazione, su domanda, all'immissione in commercio, dei medicinali equivalenti a base di uno o più principi attivi prodotti industrialmente, viene rilasciata solo dopo che il Ministero dello sviluppo economico, attraverso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, abbia rilasciato un nulla osta, che attesti e certifichi che la copertura brevettuale o brevettuale complementare di 1 principio attivo è effettivamente scaduta».

5.49

TOMASSINI, FERRARA, POLLEDRI

Inserire, in fine, il seguente comma:

«5-*bis.* Al secondo periodo, comma 1, dell'art. 16 della legge n. 219 del 21 ottobre 2005, dopo le parole: "ad uso autologo" aggiungere le seguenti: "agli intermedi destinati alla produzione di emoderivati"».

5.50

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Nella prescrizione dei farmaci equivalenti il medico indica in ricetta o il nome della specialità medicinale o il nome del generico».

5.52

BIANCONI, TOMASSINI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO, MASSIDDA, FERRARA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis.* 1. Al fine di favorire la ricerca e la produzione di farmaci orfani, è concessa un'agevolazione fiscale pari al 23% delle spese sostenute dalle industrie per la ricerca e lo sviluppo di farmaci e di presidi per la diagnosi e il trattamento delle malattie rare».

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

5.0.1

BIANCONI, TOMASSINI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO, MASSIDDA, FERRARA

*Dopo l'***articolo 5,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Istituzione del Fondo nazionale per i farmaci orfani)

1. È istituito un Fondo Nazionale per i farmaci orfani con una dotazione iniziale pari a 250 milioni di euro per l'anno 2007. Le Regioni potranno attingere a tale fondo per finanziare l'utilizzo dei farmaci orfani sul territorio».

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

5.0.2

BIANCONI, TOMASSINI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO, MASSIDDA, FERRARA

*Dopo l'***articolo 5,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Istituzione del Registro nazionale endometriosi)

1. È istituito il Registro nazionale dell'endometriosi con una dotazione iniziale pari ad euro 200 mila per l'anno 2007».

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

5.0.3

BIANCONI, TOMASSINI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO, MASSIDDA, FERRARA

*Dopo l'***articolo 5,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Bonus celiaci)

1. Al decreto ministeriale 4 maggio 2006, all'allegato 1 tutti gli importi, del tetto massimo mensile corrispondente alle fasce di età già previste, sono aumentati del 50 per cento».

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

5.0.4

BIANCONI, TOMASSINI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO, MASSIDDA, FERRARA

*Dopo l'***articolo 5***, aggiungere il seguente:*

«5-bis.

*(*Bonus *celiaci)*

1. Al decreto ministeriale 4 maggio 2006, all'allegato 1 tutti gli importi, del tetto massimo mensile corrispondente alle fasce di età già previste, sono aumentati del 30 per cento».

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

5.0.5

BIANCONI, TOMASSINI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO, MASSIDDA, FERRARA

*Dopo l'***articolo 5***, aggiungere il seguente:*

«5-bis.

(Erogazione dei prodotti dietoterapeutici senza glutine)

1. I prodotti dietoterapeutici senza glutine erogati gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale ai soggetti affetti da celiachia ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 luglio 2005, n. 223, possono essere acquistati anche presso i supermercati».

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

5.0.6

CURSI, TOMASSINI, MONACELLI, GRAMAZIO, GHIGO, BIANCONI, TOTARO, LORUSSO, MASSIDDA

*Dopo l'***articolo 5***, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Disposizioni normative concernenti il funzionamento dell'Agenzia italiana del Farmaco)

1. Al comma 297, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole dal: "1º gennaio 2006" ad: "unità" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1º gennaio 2008 nel numero di 250 unità". L'Agenzia italiana del Farmaco (AIFA) è autorizzata ad avviare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, procedure finalizzate alla copertura dei posti vacanti in dotazione organica, risevate al personale già in servizio presso l'AIFA con contratti di lavoro flessibile.

2. L'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, è a carico del fondo di cui al comma 19, lettera *b)* n. 4 dell'articolo 48 della legge n. 326 del 2003 che rappresenta per l'AIFA una entrata certa con carattere di continuità.

3. Al comma 8 dell'articolo 48 della legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

"c-*bis)* mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e attività editoriali, destinati a contribuire alle iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco di cui alla lettera *g)* del comma 5 dell'articolo 48 della legge 24 novembre 2003, n. 326., ferma restando la natura di ente pubblico non economico dell'Agenzia italiana del Farmaco"».

Art. 6.

6.1

BRUTTI Paolo, DONATI

Sopprimere l'articolo.

6.2

TECCE, BRUTTI Paolo, PALERMO, DONATI, TIBALDI, VANO, BATTAGLIA Giovanni, ALBONETTI

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. - *(Destinazione della quota del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria) – 1.* Ai fini della realizzazione della infrastruttura ferroviaria nazionale, con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze, viene determinato l'ammontare della quota del canone di utilizzo della infrastruttura ferroviaria, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 21 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modificazioni, che concorre alla copertura dei costi d'investimento dell'infrastruttura suddetta; con lo stesso provvedimento sono definiti i criteri e le modalità attuative».

6.3

DONATI, BRUTTI Paolo

Al comma 1 sopprimere le parole: «fino alla copertura completa del costo dell'opera».

6.4

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Per la prosecuzione degli interventi relativi al Sistema Alta-Velocità/Alta-Capacità della linea ferroviaria Milano-Verona è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2007».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «500 milioni» *con le altre:* «300 milioni».

6.5

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Per la prosecuzione degli interventi relativi al Sistema Alta-Velocità/Alta-Capacità della rete ferroviaria Verona-Padova è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007».

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 2.

6.6

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Per la prosecuzione degli interventi relativi al Sistema Alta-Velocità/Alta-Capacità della rete ferroviaria Venezia-Trieste è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007».

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 2.

6.7

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Per il completamento della progettazione al Sistema Alta-Velocità/Alta-Capacità della rete Nodo di Verona è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2007».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: «150 milioni» *con le altre:* «50 milioni».

6.0.1

FORMISANO, RAME, CAFORIO, GIAMBRONE

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(AV/AC ferroviaria)

1. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 13, commi 8-*quinquiesdecies*, 8-*sexiesdecies* e 8-*septiesdecies*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, introdotte dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40, sono sospesi.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, rispettivamente, TAV s.p.a., nei confronti di Ferrovie dello Stato s.p.a. e di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ed i *generaI contractors*, nei confronti di TAV s.p.a., rinegoziano e sottoscrivono le convenzioni, anche accessive a concessioni, di cui alle disposizioni indicate nel comma 1, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) affidamento al mercato con procedure concorrenziali espIetate nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, da parte dei *generaI contractors*, di almeno il 60 per cento degli interventi di loro competenza in materia di opere, forniture e servizi;

b) riduzione dei tempi di realizzazione degli interventi dei *general contractors* proporzionale a quelli riguardanti gli interventi affidati al mercato ai sensi della lettera *a)*;

c) riduzione dei costi di realizzazione degli interventi di competenza dei *generaI contractors* sulla base della media di quelli sostenuti direttamente da Rete ferroviaria italiana s.p.a. nell'ultimo quinquennio per la realizzazione di interventi di identica o analoga natura;

d) rinuncia da parte dei *generaI contractors* a tutto il contenzioso pendente.

3. Dalla data di sottoscrizione delle nuove convenzioni nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 le norme indicate nel comma 1 sono abrogate daIla data della loro entrata in vigore ed i relativi effetti si considerano come mai realizzati. Qualora il termine di cui al comma 2 decorra senza che le convenzioni ivi previste vengano rinegoziate e sottoscritte, cessa il vigore della sospensione di cui al comma 1».

Art. 7.

7.1

GHIGO, FERRARA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - *(Contributi al trasporto metropolitano delle grandi città) – 1.* Per l'anno 2007, è autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per la prosecuzione delle spese di investimento finalizzate alla linea "c" della metropolitana della città di Roma.

2. Per l'anno 2007, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per spese di investimento relative al sistema metropolitano urbano e regionale di Napoli.

3. Per la realizzazione di investimenti relativi al sistema ferroviario metropolitano di Milano è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007, quale cofinanziamento delle politiche a favore del trasporto pubblico.

4. Per l'anno 2007, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per spese di investimento relativi al sistema ferroviario metropolitano della città di Torino.

5. Le somme di cui ai commi 2, 3 e 4 sono da considerarsi in deroga al patto di stabilità interno, sia in tennini di competenza che di cassa, a condizione che siano utilizzate entro il 31 dicembre 2007».

7.2

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 1.

7.3

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis.* Per l'anno 2007 è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per la realizzazione di investimenti relativi al Sistema Ferroviario Metropolitano Veneto».

7.4

FERRARA, VIZZINI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Per l'anno 2007 è autorizzata la spessa di 150 milioni di euro per spese di investimento relative al sistema metropolitano urbano di Palermo».

Conseguentemente, al comma 1 sostituire la parola: «500» *con:* «350»; al comma 4, dopo la parola: «2» *aggiungere* «2-*bis*».

7.5

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Ai fini del potenziamento dell'accessibilità stradale alla metropolitana di superficie per il trasporto passeggeri nell'area di Venezia, Padova e Treviso è autorizzata la spesa di 150 milioni euro per l'anno 2007 con particolare riferimento alla realizzazione di sottopassi stradali e conseguente eliminazione dei passaggi a livello».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «500 milioni» *con le altre:* «350 milioni».

7.6

FRANCO Paolo

All'articolo 33, al comma 3, sopprimere le parole: «, nei limiti dell'autorizzazione di spesa recata dal citato articolo 4».

Conseguentemente, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente incremento dell'autorizzazione di spesa recata dal citato articolo 4 di 25 milioni di euro per il 2007».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «500 milioni» *con le seguenti:* «475 milioni».

7.7

FRANCO Paolo, DIVINA, POLLEDRI, STIFFONI

Sostituire l'articolo 35 con il seguente:

«Art. 35. - *(Fondo per i comuni di confine) – 1.* All'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione dei territori svantaggiati dei comuni confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dei comuni confinanti con la Confederazione Elvetica e l'Austria, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di cui 14 milioni di euro sono destinati esclusivamente ai comuni confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome. Le modalità di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali provvede, in applicazione dei criteri stabiliti con il decreto ministeriale, a finanziare specifici progetti di spesa corrente, finalizzati al sostegno economico e sociale, nonché allo sviluppo dei suddetti territori".

2. Per l'anno 2007 sono stanziati ulteriori 10 milioni di euro sul Fondo di cui al comma precedente da destinare, per le medesime finalità, ai comuni limitrofi ai comuni di confine con le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la Confederazione Elvetica e l'Austria».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «500 milioni» *con le seguenti:* «490 milioni».

7.8

PISTORIO

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. - *1.* Al fine di ovviare alle diffuse problematiche del sistema dei trasporti marittimi e ferroviari di merci e passeggeri da e per la Sicilia conseguente all'approvazione, da parte della Camera dei deputati, della Mozione n. 1/00040, il Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 è autorizzato a dichiarare lo stato di emergenza nelle Regioni Calabria e Sicilia in relazione alle condizioni di attraversamento dello Stretto di Messina.

2. Per la gestione dello stato di emergenza di cui al comma 1, il Consiglio dei Ministri, d'intesa con le Regioni Calabria e Sicilia, nomina un commissario delegato cui è deputata l'elaborazione di un programma di interventi anche a carattere pluriennale per la razionalizzazione del sistema dei collegamenti marittimi e ferroviari sullo Stretto di Messina. Il mandato del commissario delegato è di durata annuale.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per il 2007.

4. Per la prosecuzione degli interventi ed il mantenimento delle opere di cui al comma 2, è autorizzata, a decorrere dal 2008, la spesa di 100 milioni di euro annui.

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, come sostituito dall'articolo 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2007.

6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotta di 5 milioni di euro per l'anno 2007».

Conseguentemente all'articolo 7, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «420 milioni»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «140 milioni»;

c) al comma 3, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «140 milioni»;

d) all'articolo 47, comma 1, sostituire le parole: «8,321 milioni» con le seguenti: «8,421 milioni», «5,4 milioni per il 2008» con le seguenti: «5,5 milioni per il 2008» e le parole: «11,3 milioni a decorrere dall'anno 2009» con le seguenti: «11,4 milioni a decorrere dall'anno 2009».

7.9

PISTORIO

All'articolo 8, sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:

«1. Al fine di ovviare alle diffuse problematiche del sistema dei collegamenti marittimi e ferroviari di merci e passeggeri da e per la Sicilia conseguente all'approvazione, da parte della Camera dei Deputati, della Mozione n. 1/00040, l'Autorità di cui al comma 7 redige un piano pluriennale di interventi per il potenziamento e la razionalizzazione del sistema dei collegamenti marittimi e ferroviari sullo Stretto di Messina.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per il 2007.

3. Per la prosecuzione degli interventi ed il mantenimento delle opere di cui al comma 1, è autorizzata, a decorrere daI 2008, la spesa di 100 milioni di euro annui».

Conseguentemente all'articolo 7, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma l,sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «420 milioni»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «140 milioni»;

c) al comma 3, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «140 milioni»;

d) all'articolo 47, comma 1, sostituire le parole: «8,321 milioni» con le seguenti: «8,421 milioni», «5,4 milioni per il 2008» con le seguenti: «5,5 milioni per il 2009» e le parole: «11,3 milioni a decorrere dall'anno 2009» con le seguenti: «11,4 milioni a decorrere dall'anno 2009».

7.10

PISTORIO

All'articolo 8, apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, sostituire le parole: «12 milioni» con le seguenti: «24 milioni»;

al comma 2, sostituire le parole: «7 milioni» con le seguenti: «14 milioni»;

al comma 3, sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «80 milioni»;

al comma 4, sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «80 milioni»;

al comma 6, sostituire le parole: «1 milione» con le seguenti: «2 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 7, apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «420 milioni»;

aI comma 2, sostituirele parole: «150 milioni» con le seguenti: «140 milioni»;

al comma 3, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «140 milioni».

7.11

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni» *con le parole:* «250 milioni».

Conseguentemente all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Per il completamento dei lavori di prolungamento della linea 1 della metropolitana di Torino è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2007».

7.12

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo, DIVINA

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente all'articolo 7, comma 3, sostituire le parole: «150 milioni di euro» *con le parole:* «300 milioni di euro».

7.13

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente all'articolo 7, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis.* Al fine di realizzazione di un sistema ferroviario integrato di trasporto pubblico che colleghi tra loro le città di Venezia, Padova e Treviso è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007 per la

prosecuzione degli investimenti relativi alla metropolitana di superficie per il trasporto di passeggeri».

7.14

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 2.

7.15

PONTONE, CORONELLA

Alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: «ed alla metropolitana del mare».

7.900/1

BALDASSARRI

Sopprimere l'emendamento.

7.900

IL GOVERNO

Al comma 3, dopo le parole: «150 milioni di euro» *sono inserite le seguenti:* «da utilizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

7.16

FORMISANO, CANTONI, VEGAS

Al comma 3, dopo le parole: «150 milioni di euro», *sono inserite le seguenti:* «da utilizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

7.17

BENVENUTO, MORGANDO, NEGRI, ZANONE, ENRIQUES, VITALI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Per l'anno 2007, è autorizzata la spesa di 116,131 milioni di euro per spese di investimento finalizzate alla "Linea 1, Prolungamento Sud, Tratta Lingotto-Bengasi" della Metropolitana Automatica di Torino».

Al comma 4, dopo le parole: «commi 2 e 3» *inserire le seguenti:* «e 3-*bis*».

Conseguentemente, all'articolo 47, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «8.321 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «8.437, 131 milioni»;

b) al comma 1, lettera *a),* le parole: «1.100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.216,131 milioni».

7.18

ENRIQUES, VITALI, BENVENUTO, MORGANDO, NEGRI, ZANONE

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Per l'anno 2007, è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro per spese di investimento finalizzate alla "Tratta Stazione FS – Ospedale Maggiore" della Metrotramvia di Bologna».

Al comma 4, dopo le parole: «commi 2 e 3» *inserire le seguenti:* «e 3-*bis*».

Conseguentemente, all'articolo 47, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «8.321 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «8.411 milioni»;

b) al comma 1, lettera *a),* le parole: «1.100 milioni» sono sostitu ite dalle seguenti: «1.190 milioni».

7.20

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Al fine di raggiungere un più elevato livello di sostenibilità ambientate e territoriale. del sistema della mobilità locale è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2007 per il potenziamento del sistema dei trasporti metropolitani nei territori delle comunità montane».

Conseguentemente all'articolo 8, sopprimere i comma 3 e 4.

7.21 (testo 2)
BAIO DOSSI, CONFALONIERI, TECCE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis.* All'articolo 1, comma 979, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "del tratto della metropolitana di Milano M4 Lorenteggio-Linate" aggiungere le seguenti: "dalle altre tratte della metropolitana di Milano"».

7.21
BAIO DOSSI, CONFALONIERI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis.* All'articolo 1, comma 979, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire le parole: "del tratto della metropolitana di Milano M4 Lorenteggio-Linate" con le seguenti: "delle tratte della metropolitana di Milano"».

7.0.1
GIAMBRONE

*Dopo l'***articolo 7,** *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis.*

(Partecipazione agli oneri per attività di pubblico interesse)

1. Nel quadro economico della spesa delle opere a carico del bilancio dello Stato è accantonato un importo pari all'uno per cento del costo globale dei lavori per la vigilanza sulla sicurezza delle infrastrutture e dei cantieri, sulla sicurezza del lavoro e tutela dei lavoratori, sulla sorveglianza sull'esecuzione dei progetti e sulla realizzazione delle opere, nonché per la prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 15 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 marzo 2004, n. 54.

2. All'articolo 176, comma 20, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole "finalità di" sono inserite le seguenti: "vigilanza sulla sicurezza delle infrastrutture e dei cantieri, sulla

sicurezza del lavoro e tutela dei lavoratori, sorveglianza sull'esecuzione dei progetti e sulla realizzazione delle opere, nonché";

b) nel primo periodo le parole "aliquota forfetaria" sono sostituite dalle seguenti: "l'importo pari all'uno per cento del costo globale dei lavori";

c) nel secondo periodo, dopo le parole "suddette misure" sono inserite le seguenti: " , attuate dal Ministero delle infrastrutture e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per quanto di competenza,";

d) alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Gli importi corrispondenti alle somme accantonate ai sensi del secondo periodo, entro trenta giorni dalla consegna dei lavori, sono riversati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture.".

3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 127 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 in ordine alle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con decreto del Ministro delle infrastrutture sono stabiliti i casi in cui i progetti relativi alle infrastrutture pubbliche di grande rilvenza realizzate da soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono sottoposti al parere del consiglio superiore dei lavori pubblici prima della loro approvazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, sulla base dei costi diretti ed indiretti sostenuti, i corrispettivi che i soggetti diversi dallo Stato debbono corrispondere al Ministero delle infrastrutture per l'esame e parere da parte dell'Organo tecnico-consultivo.

4. Con lo stesso decreto di cui al comma 3 sono altresì stabiliti i corrispettivi dovuti dai soggetti diversi dallo stato per ogni altro incombente istruttorio curato dal Ministero delle infrastrutture, ivi comprese le attività di istruttoria, monitoraggio e verifica della Commisssione permanente per le gallerie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, estese alle gallerie ferroviarie, per quanto attiene agli aspetti infrastrutturali, ed esercitare nel rispetto del decreto interministeriale 28 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della repubblica italiana 8 aprile 2006, n. 83, che con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno, può essere modificato per dare attuazione al presente comma. Tali importi sono riassegnati all'amministrazione ed affluiscono ad apposita unità previsionale di base inserita nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per ssere destinati alle funzioni di assistenza, controllo e vigilanza in ambito infrastrutturale.

7.0.2

VEGAS, AZZOLLINI, FERRARA, BONFRISCO, TADDEI, STRACQUADANIO

*Dopo l'***articolo 7,** *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis.*

(Agevolazioni tributarie in materia di servizi di sorveglianza)

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di 40.000 euro, per la prestazione di servizi privati di sorveglianza e di protezione.

2. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'addizionale comunale sulle persone fisiche a favore dei soggetti che sostengano le spese di cui al comma 1.

3. La detrazione compete per le spese sostenute a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1º gennaio 2008, per una quota pari al 41 per cento delle stesse».

Conseguentemente, ai maggiori oneri e alle minori entrate derivanti dalla precedente disposizioni, si provvede mediante riduzione del 30 per cento di tutti gli importi di cui all'articolo 18.

7.0.4

CAFORIO

*Dopo l'***articolo 7,** *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis.*

1. All'articolo 11-*quaterdecies,* comma 17, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 sono soppresse le seguenti parole: "tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238».

Art. 8.

8.1 (Testo 2)

PIROVANO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

*Dopo l'***articolo 42***, aggiungere il seguente:*

«Art. 42-*bis*. – *1.* Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, definisce, entro centoventi giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, il Piano nazionale per la riduzione dei carichi azotati e l'auto-approvvigionamento energetico delle aziende zootecniche, di seguito definito Piano. Ai fini della predisposizione di tale Piano, le regioni classificano i loro territori in aree omogenee per tipologie di impresa zootecnica e per grado di vulnerabilità rispetto al rischio di inquinamento da nitrati delle acque. Con riferimento a detta classificazione, le regioni, entro novanta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, indicano il numero e la tipologia di impianti ad uso comune da realizzare per il trattamento dei diversi effluenti zootecnici, finalizzato alla riduzione del carico azotato ed alla produzione di energia, tenendo anche presenti le possibilità di co-digestione degli stessi effluenti con le colture energetiche e con materia organica selezionata di origine agricola. Gli impianti di cui al presente comma non possono essere realizzati in aree protette e nei siti di cui alla direttiva 92/43/CEE. Nel Piano sono, altresì, indicate le forme di incentivazione per la realizzazione di impianti aziendali, da parte di imprese operanti nelle aree per le quali, le regioni non prevedono la realizzazione di impianti ad uso comune. Ai fini dell'attuazione del Piano di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2007. Detto importo è destinato, per tre quarti, alla realizzazione di impianti ad uso comune e, per la restante parte, alla incentivazione della realizzazione di impianti aziendali».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 8; all'articolo 18, sopprimere il comma 2; sopprimere l'articolo 27.

8.1

PIROVANO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

*Dopo l'***articolo 42***, aggiungere il seguente:*

«Art. 42-*bis*. – *1.* Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, definisce, entro centoventi giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, il Piano nazionale per la riduzione dei carichi azotati e l'auto-approvvigionamento energetico delle aziende zootecniche, di

seguito definito Piano. Ai fini della predisposizione di tale Piano, le regioni classificano i loro territori in aree omogenee per tipologie di impresa zootecnica e per grado di vulnerabilità rispetto al rischio di inquinamento da nitrati delle acque. Con riferimento a detta classificazione, le regioni, entro novanta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, indicano il numero e la tipologia di impianti ad uso comune da realizzare per il trattamento dei diversi effluenti zootecnici, finalizzato alla riduzione del carico azotato ed alla produzione di energia, tenendo anche presenti le possibilità di co-digestione degli stessi effluenti con le colture energetiche e con materia organica selezionata di origine agricola. Gli impianti di cui al presente comma non possono essere realizzati in aree protette e nei siti di cui alla direttiva 92/43/CEE. Nel Piano sono, altresì, indicate le forme di incentivazione per la realizzazione di impianti aziendali, da parte di imprese operanti nelle aree per le quali, le regioni non prevedono la realizzazione di impianti ad uso comune. Ai fini dell'attuazione del Piano di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 560 milioni di euro per l'anno 2007. Detto importo è destinato, per tre quarti, alla realizzazione di impianti ad uso comune e, per la restante parte, alla incentivazione della realizzazione di impianti aziendali».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 8; all'articolo 18, sopprimere il comma 2; sopprimere l'articolo 27.

8.2

EUFEMI

*Dopo l'***articolo 44***, aggiungere i seguenti:*

«Art. 44-*bis*.

(Modifiche alla disciplina delle detrazioni di cui allarticolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi)

1. Viene modificato il comma 1 dell'articolo 15 del TUIR recante la previsione della detraibilità dall'imposta lorda di un importo pari al 19 per cento di vari oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: viene elevata dal 19 al 27 per cento la percentuale di detrazione dell'imposta lorda.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni recate all'articolo 15, comma 1, lettera *i*-quinquies), del citato testo unico di cui al decreto

del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotta dal comma 1, lettera *e)*, del presente articolo».

Conseguentemente ai maggiori oneri e alle minori entrate derivanti dalle precedenti disposizioni si provvede mediante soppressione degli articoli: 8, 10, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 28, 34, 35.

All'articolo 36 ridurre l'importo a 20 milioni di euro.

«Art. 44-*ter*.

(Modifiche alla disciplina delle detrazioni di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi)

1. Viene modificato il comma 1 dell'articolo 15 del TUIR, recante la previsione della detraibilità dall'imposta lorda di un importo pari al 19 per cento di vari oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: viene elevato da 3.165,20 a 7.000 euro l'importo massimo su cui applicare la detrazione per gli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui, garantiti da ipoteca su immobili, contratti per l'acquisto dell'abitazione principale.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni recate all'articolo 15, comma 1, lettera *i*-quinquies), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotta dal comma « lettera e), del presente articolo».

Conseguentemente ai maggiori oneri e alle minori entrate derivanti dalle precedenti disposizioni si provvede mediante soppressione degli articoli: 8, 10, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 28, 34, 35.

All'articolo 36 ridurre l'importo a 20 milioni di euro.

«Art. 44-*quater*.

(Modifiche alla disciplina delle detrazioni di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi)

1. Viene modificato il comma 1 dell'articolo 15 del TUIR, recante la previsione della detraibilità dall'imposta lorda di un importo pari al 19 per cento di vari oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: si prevede la detraibilità al 27 per cento delle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, comprese quelle

relative all'acquisto dei testi scolastici, per un importo complessivamente non superiore a 5.160 euro.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni recate all'articolo 15, comma 1, lettera *i*-quinquies), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotta dal comma 1, lettera *e)*, del presente articolo».

Conseguentemente ai maggiori oneri e alle minori entrate derivanti dalle precedenti disposizioni si provvede mediante soppressione degli articoli: 8, 10, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 28, 34, 35.

All'articolo 36 ridurre l'importo a 20 milioni di euro.

«Art. 44-*quinquies*.

(Modifiche alla disciplina delle detrazioni di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi)

1. Viene modificato il comma 1 dell'articolo 15 del TUIR, recante la previsione della detraibilità dall'imposta lorda di un importo pari al 19 per cento di vari oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: viene elevato da 1.291,14 a 2500 euro l'importo massimo su cui applicare la detrazione per i premi di assicurazione aventi ad oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento, da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso del contratto.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni recate all'articolo 15, comma 1, lettera *i*-quinquies), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotta dal comma 1, lettera *e)*, del presente articolo».

Conseguentemente ai maggiori oneri e alle minori entrate derivanti dalle precedenti disposizioni si provvede mediante soppressione degli articoli: 8, 10, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 28, 34, 35.

All'articolo 36 ridurre l'importo a 20 milioni di euro.

«Art. 44-*sexies*.

(Modifiche alla disciplina delle detrazioni di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi)

1. Viene modificato il comma 1 dell'articolo 15 del TUIR, recante la previsione della detraibilità dall'imposta lorda di un importo pari al 19 per cento di vari oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: è introdotta la detraibilità delle spese sostenute in occasione del matrimonio nel semestre antecedente e nel semestre successivo alla data di celebrazione del medesimo per un importo complessivamente non superiore a 30 mila euro. Tra tali spese rientrano, oltre a quelle relative all'organizzazione della cerimonia nuziale, secondo gli usi prevalenti, anche quelle sostenute per la predisposizione e l'arredamento della abitazione in cui i nubendi hanno fissato la propria residenza. Detta detrazione è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni recate all'articolo 15, comma 1, lettera *i*-quinquies), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n, 917 del 1986, introdotta dal comma 1, lettera *e)*, del presente articolo».

Conseguentemente ai maggiori oneri e alle minori entrate derivanti dalle precedenti disposizioni si provvede mediante soppressione degli articoli: 8, 10, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 28, 34, 35.

All'articolo 36 ridurre l'importo a 20 milioni di euro.

«Art. 44-*septies*.

(Presentazione della dichiarazione dei redditi)

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il terzo comma, è inserito il seguente: "È in facoltà dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati presentare su unico modello la dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di essi (compresi i redditi rappresentati dai beni intestati ai figli minorenn, sui quali i genitori detengono l'usufrutto legale), consentendo i versamenti e le compensazioni relativamente alle imposte sui redditi. Ai fini del presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e successive modificazioni. Nel caso di cui al presente comma, i versamenti unitari e le compensazioni di cui all'articolo 17

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, si riferiscono esclusivamente alle imposte sui redditi"».

Conseguentemente ai maggiori oneri e alle minori entrate derivanti dalle precedenti disposizioni si provvede mediante soppressione degli articoli: 8, 10, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 28, 34, 35.

All'articolo 36 ridurre l'importo a 20 milioni di euro.

8.3

STIFFONI, POLLEDRI, Paolo FRANCO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente all'articolo 27, comma 1, le parole: «60 milioni» *sono sostituite dalle parole:* «45 milioni».

8.4

MARTINAT, PONTONE, BUTTI, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere l'articolo.

8.5

PISTORIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. – *1.* Al fine di ovviare alle diffuse problematiche del sistema dei trasporti marittimi e ferroviari di merci e passeggeri da e per la Sicilia conseguente all'approvazione, da parte della Camera dei Deputati, della Mozione n. 1/00040, il Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 è autorizzato a dichiarare lo stato di emergenza nelle Regioni Calabria e Sicilia in relazione alle condizioni di attraversamento dello Stretto di Messina.

2. Per la gestione dello stato di emergenza di cui al comma 1, il Consiglio dei Ministri, d'intesa con le Regioni Calabria e Sicilia, nomina un commissario delegato cui è deputata l'elaborazione di un programma di interventi anche a carattere pluriennale per la razionalizzazione del sistema dei collegamenti marittimi e ferroviari sullo Stretto di Messina. Il mandato del commissario delegato è di durata annuale.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per il 2007.

4. Per la prosecuzione degli interventi ed il mantenimento delle opere di cui al comma 2, è autorizzata, a decorrere dal 2008, la spesa di 100 milioni di euro annui.

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, come sostituito dall'articolo 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2007.

6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotta di 5 milioni di euro per l'anno 2007».

Conseguentemente, all'articolo 47, apportare le seguenti modifiche: ai comma 1, sostituire le parole: «8.321 milioni» *con le seguenti:* «8.621 milioni», «5,4 milioni per il 2008» *con le seguenti:* «5,5 milioni per il 2009» *e le parole:* «11,3 milioni a decorrere dall'anno 2009» *con le seguenti:* «11,4 milioni a decorrere dall'anno 2009».

8.7

STIFFONI, POLLEDRI, Paolo FRANCO

Sopprimere il comma 1.

8.8

BRUTTI Paolo, BATTAGLIA Giovanni, IOVENE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel periodo dell'emergenza di cui al comma 4, al fine del potenziamento del trasporto merci marittimo da e per la Sicilia, anche con riferimento alle merci pericolose, per la realizzazione di interventi di adeguamento dei servizi nei porti e i relativi collegamenti intermodali, per il miglioramento della sicurezza, nonché per la promozione ed informazione dei servizi è autorizzata altresì la spesa per l'anno 2007 di 20 milioni di euro relativamente agli interventi riferibili ai porti calabresi e di 40 milioni di euro per quelli riferibili ai porti siciliani» e, di conseguenza, all'articolo 36, comma 2, sostituire le parole: "150 milioni" con le seguenti: "102 milioni"».

8.9

PONTONE, CORONELLA

Al comma 1, dopo le parole: «per il miglioramento della sicurezza,» *aggiungere le seguenti:* «anche tenendo conto dei dati sui sinistri ed infortuni marittimi in possesso dell'IPSEMA e delle Capitanerie di Porto,».

8.10

PISTORIO

All'articolo 8, apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, sostituire le parole: «12 milioni» *con le seguenti:* «24 milioni»*; al comma 2, sostituire le parole:* «7 milioni» *con le seguenti:* «14 milioni»; *al comma 3, sostituire le parole:* «40 milioni» *con le seguenti:* «80 milioni»; *al comma 4, sostituire le parole:* «40 milioni» *con le seguenti:* «80 milioni»; *al comma 6, sostituire le parole:* «1 milione» *con le seguenti:* «2 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 47, apportare le seguenti modifiche: al comma 1, sostituire le parole: «8.321 milioni» *con le seguenti:* «8.421 milioni»; *al comma 1, lett.* a)*, sostituire le parole:* «1.300 milioni» *con le seguenti:* «1.400 milioni».

8.11

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 2.

8.12

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «dall'emergenza» *inserire le seguenti:* «di trasferimento del traffico per effetto dei lavori sul tratto Bagnara-Reggio Calabria della autostrada A3».

8.13

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 3.

8.900/1

BALDASSARRI

Sopprimere l'emendamento.

8.900/2

POLLEDRI, FRANCO Paolo

All'emendamento 8.900, alla lettera b), *sostituire le parole:* «all'articolo 57, comma 2, ovvero di cui all'articolo 221, comma 1», *con le seguenti:* «all'articolo 56, comma 1,».

8.900/3

BATTAGLIA Giovanni, BRUTTI Paolo, IOVENE

All'emendamento del Governo 8.900 dopo la lettera b) *aggiungere la seguente: «b-bis».* Il comma 7 è soppresso».

8.900/4

TECCE, PALERMO, TIBALDI, IOVENE, VANO, BATTAGLIA Giovanni, ALBONETTI

All'emendamento del Governo 8.900, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis. Al comma 6, dopo le parole: "Villa San Giovanni" aggiungere le seguenti: "ed in particolare, al fine di tutelare gli *standard* di qualità e la stabilizzazione dei lavoratori, anche attraverso clausole sociali", nonché sostituire le parole: "1 milione" con le seguenti: "11 milioni".

Conseguentemente, all'articolo 47, commma 1, sostituire le parole: «8.321» *con le seguenti:* «8.331», *indi alla lettera* a), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «e quanto a 10 milioni di eeuro di cui al comma 6 dell'articolo 8 medesime corrispondente riduzione dello stanzionamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità pre-

visionale di base di conto coorrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero delll'economia e dellle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

8.900

IL GOVERNO

All'articolo 8 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo le parole «con l'aeroporto,» le parole «da realizzarsi in ragione dell'urgenza con le procedure di cui all'articolo 57, comma 2, ovvero di cui all'articolo 221, comma l, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,» sono soppresse.

b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «e sono realizzati in ragione dell 'urgenza con le procedure di cui all'articolo 57, comma 2, ovvero di cui all'articolo 221, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».

8.14

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 4.

8.15

POLLEDRI, FRANCO Paolo

All'articolo 45, comma 1, sostituire le parole: «25 milioni» *con le seguenti:* «35 milioni».

Conseguentemente al comma 4 dell'articolo 8 sostituire le parole: «40 milioni» *con le seguenti:* «30 milioni».

8.16

POLLEDRI, FRANCO Paolo

All'articolo 45, comma 2, sostituire le parole: «25 milioni» *con le seguenti:* «35 milioni».

Conseguentemente, al comma 4 dell'articolo 8 sostituire le parole: «40 milioni» *con le seguenti:* «30 milioni»

8.17

PONTONE, CORONELLA

Al comma 4, dopo le parole: «ed altri eventuali scali,» *aggiungere le seguenti:* «da ricomprendere in una metropolitana del mare».

8.18

CICOLANI, FERRARA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis.* Al fine di attenuare i disagi derivanti dalle limitazioni del trasporto merci su autostrada è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per il 2007 per interventi finalizzati al traghettamento tra il porto di Gioia Tauro e il porto di Messina, compreso l'acquisto o il noleggio di nuovi traghetti».

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

8.19

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 5.

8.20

PONTONE, CORONELLA

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sentite le competenti commissioni parlamentari.».

8.21

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 6.

8.23

PONTONE, CORONELLA

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le competenti commissioni parlamentari.».

8.24

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 7.

8.26

PONTONE CORONELLA

Al comma 7, dopo le parole: «e negli ambiti portuali in essa compresi,» *aggiungere le seguenti:* «di misure di prevenzione proposte dall'IPSEMA a norma del decreto legislativo 271/99,»

8.27

DONATI, BRUTTI Paolo, IOVENE, BATTAGLIA Giovanni, LIOTTA, PALERMO, VANO, BONADONNA, TECCE, ALBONETTI, TIBALDI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis.* - La società di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158 e successive modificazioni e integrazioni, a far data dal 1º marzo 2008 è sciolta e posta in liquidazione, conseguentemente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2008, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati gli atti e i rapporti giuridici sorti sulla base della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e successive modificazioni e integrazioni.«, e la citata legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore, del decreto di cui al presente comma».

8.800/1

BALDASSARRI, MARTINAT

Sopprimere l'emendamento.

8.800/2

PISTORIO

Sopprimere l'emendamento.

8.800/3

MONTINO, MARCORA

All'emendamento 8.800, al capoverso: «9-*bis*», *aggiungere i seguenti periodi:* «È contestualmente istituita l'Agenzia per lo sviluppo della logistica nell'area dello Stretto di Messina. L'Agenzia ha la finalità di svolgere attività di programmazione, progettazione, promozione, realizzazione, valorizzazione, alta sorveglianza e gestione indiretta di opere infrastrutturali, con particolare riguardo al sistema dei nodi logistici ed intermodali relativo alla piattaforma territoriale strategica transnazionale Calabria/Sicilia di cui all'allegato "infrastrutture" del DPEF 2008-2011. Il sistema è costituito dalle opere di interconnessione stradali e ferroviarie, dagli interpoli e dai centri intermodali terrestri e marittimi a supporto delle attività logistiche connesse al "corridoio 1" e agli *hub* portuali di ioia Tauro e Augu-

sta. Per il triennio 2008-2010, le attività dell'Agenzia possono esere finanziate a valere sui capitoli ddi spesa del Ministero delle infrastrutture e del Ministero delll'ambiente e della tutela del territorio e del mare denominati rispettivamente "Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria" e "interventi di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria" di cui alll'articolo 2, comma 92, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge n. 286 del 2006 e successive mmodificazioni.»;

*e al capoverso «9-*quater*» aggiungere ill seguente periodo:* «Con il decreto di cui al presente comma sono altresì disciplinati il funzionamento dell'Agenzia di cui al comma 9-*bis,* le modalità di utilizzazione delle risorse umane e strumentali già in dotazione alla Società Stretto ddi Messina, nella misura e secondo le esigenze connesse allle finalità istituzionali dell'Agenzia, nonché l'accesso alle risorse di cui all'articolo 2, comma 92, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dallla legge n. 286 del 2006 e successive modificazioni».

8.800/4

PISTORIO

All'emendamento 8.800, al comma 9-bis, sostituire le parole: «è sciolta e posta in liquidazione» *con le seguenti:* «è trasformata in un nuovo soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato dall'ANAS S.p.a e delle regioni interessate o da soggetto da esse intermente partecipato».

8.800 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«9-*bis.* A far data dal 1º marzo 2008, la società di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158 e successive modificazioni e integrazioni, è sciolta e posta in liquidazione. Allo scioglimento dei rapporti negoziali si applica l'articolo 21-*quinquies*, comma 1-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

9-*ter.* La legge 17 dicembre 1971, n. 1158 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al successivo comma 9-*quater.*

9-*quater.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 1º marzo 2008 di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati gli atti e i rapporti giuridici sorti sulla

base della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e successive modificazioni e integrazioni.

9-*quinquies.* È istituita l'Agenzia per lo sviluppo della logistica nell'area dello Stretto di Messina, con particolare riferimento allo sviluppo dei nodi logistici ed intermodali relativi alla piattaforma territoriale strategica Calabria e Sicilia sotto i poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro dell'economia e finanze di concerto, per quanto di competenza, con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti.»

8.800

IL RELATORE

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«9-*bis.* A far data dal 1º marzo 2008, la società di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158 e successive modificazioni e integrazioni, è sciolta e posta in liquidazione.

9-*ter.* La legge 17 dicembre 1971, n. 1158 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al successivo comma 9-*quater.*

9-*quater.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 1º marzo 2008 di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati gli atti e i rapporti giuridici sorti sulla base della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e successive modificazioni e integrazioni».

8.0.2

ALLEGRINI

*Dopo l'***articolo 8***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

(Interventi per la realizzazione dell'Aeroporto civile di Viterbo)

1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro da destinare al Comune di Viterbo per la realizzazione dell'Aeroporto civile, quale terzo scalo aeroportuale del Lazio.»

Conseguentemente, al maggior onere derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.

Art. 9.

9.1

GRILLO, VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI

Sopprimere l'articolo.

9.2

TECCE, PALERMO, VANO, ALBONETTI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. All'articolo 38 della legge 1º agosto 2002, n. 166 e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. I servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regIme degli obblighi di servizio pubblico sono regolati con contratti di servizio pubblico da sottoscrivere almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore, di durata non inferiore a cinque anni, con possibilità di revisioni annuali delle caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi senza necessità di procedere a modifiche contrattuali. Il Ministero dei trasporti affida, nel rispetto della normativa comunitaria, i contratti di servizio con i quali sono definiti gli obblighi di servizio pubblico, i relativi corrispettivi, nell'ambito delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato, nonché le compensazioni spettanti alla società fornitrice.

3. I contratti di servizio pubblico di cui al comma 2 sono sottoscritti, per l'amministrazione, dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. All'articolo 1, comma l, della legge 14 luglio 1993, n. 238, le parole: ", i contratti di servizio" sono soppresse».

9.3

MAZZARELLO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis.* All'articolo 38 della legge 1º agosto 2002, n. 166 e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. I servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico sono regolati con contratti di servizio pubblico da sottoscrivere almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore, di durata non inferiore a cinque anni, con possibilità

di revisioni annuali delle caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi senza necessità di procedere a modifiche contrattuali. Il Ministero dei trasporti affida, nel rispetto della normativa comunitaria, i contratti di servizio con i quali sono definiti gli obblighi di servizio pubblico, i relativi corrispettivi, nell'ambito delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato, nonché le compensazioni spettanti alla società fomitrice".

3. I contratti di servizio pubblico di cui al comma 2 sono sottoscritti, per l'amministrazione, dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238, le parole: ", i contratti di servizio" sono soppresse».

9.4

PISTORIO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«*2-bis.* Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli obblighi di servizio svolti dalla società Trenitalia S.p.a. nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano».

9.0.2

POLI, CICCANTI, FORTE, MANINETTI, RUGGERI

*Dopo l'***articolo 9***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Contratti con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: "tre anni, nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni, nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato";

b) ai commi 2, 3 e 4, le parole: "nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

9.0.3

GARRAFFA

*Dopo l'***articolo 9***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

1. Per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci al "Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica", istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) è assegnata la somma di euro 50 milioni per l'anno 2007 finalizzati a:

a) agevolare la realizzazione di aree attrezzate e di immobili per l'interscambio e lo stoccaggio delle merci;

b) incentivare l'innovazione tecnologica per favorire un maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale e conseguire un minore impatto ambientale, anche attraverso incentivi al rinnovo del parco degli automezzi;

c) incentivare le aggregazioni tra imprese al fine di ridurre il numero.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 4, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le politiche europee, sono disciplinate le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1».

Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15 comma 1 è ridotta di 50 milioni di euro.

9.04

BONFRISCO

*Dopo l'***articolo 9***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

1. Per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci al "Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica", istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) è assegnata la somma di euro 50 milioni per l'anno 2007 finalizzati a:

a) agevolare la realizzazione di aree attrezzate e di immobili per l'interscambio e lo stoccaggio delle merci;

b) incentivare l'innovazione tecnologica per favorire un maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale e conseguire un minore impatto ambientale, anche attraverso incentivi al rinnovo del parco degli automezzi;

c) incentivare le aggregazioni tra imprese al fine di ridurne il numero.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 4, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le politiche europee, sono disciplinate le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1».

Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15 comma 1 è ridotta di 50 milioni di euro.

Art. 10.

10.1

STEFANI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: «60 milioni» *con le seguenti:* «46,5 milioni».

Conseguentemente, per l'anno 2008, si provvede alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002 per un importo pari a 13,5 milioni di euro.

10.2

CUTRUFO

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

Art. 10.

Disposizioni concernenti l'editoria)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2007, i contributi previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-*bis,* 2-*quater*, 8, 10 e 11, e dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250 non spettano alle imprese che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni qualora le stesse, nell'esercizio finanziario in corso al 31 dicembre 2006, abbiano conseguito ricavi derivanti da raccolta pubblicitaria in misura complessivamente superiore a 4 milioni di euro.

2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel comma 454 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e nel comma 1246 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la presentazione dell'intera documentazione e di decadenza dal diritto alla percezione dei contributi, indicato dal comma 461 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per le imprese richiedenti i contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, è fissato al 30 settembre successivo alla scadenza di presentazione della relativa domanda di contributo.

3. La trasmissione dell'intera documentazione necessaria per la valutazione del titolo d'accesso, la quantificazione del contributo e la sua erogazione, entro il termine di cui al comma 2, per i contributi relativi all'anno 2007 e di cui ai commi 454 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e 1246 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni precedenti, costituisce onere nei confronti degli aventi diritto, a pena di decadenza.

4. La regolarità contributiva previdenziale relativa all'anno di riferimento dei contributi previsti in favore delle imprese editoriali, radiofoniche e televisive, deve essere conseguita entro i termine di cui al comma 2, a pena di decadenza. Tale condizione si intende soddisfatta anche quando le imprese abbiano pendente un ricorso giurisdizionale in materia di contributi previdenziali, ovvero abbiano ottenuto una rateizzazione del pagamento dei contributi ed abbiano regolarmente versato le rate scadute.

5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) non possono usufruire delle tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali previste dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, qualora nell'esercizio finanziario in corso al 31 dicembre 2007 abbiano conseguito ricavi derivanti da raccolta pubblicitaria in misura complessivamente superiore a 4 milioni di euro. L'importo dei rimborsi dovuti alla Società Poste Italiane SpA a fronte dell'applicazione delle predette tariffe agevolate è conseguentemente ridotto.

6. La Società Poste Italiane SpA è tenuta ad applicare le disposizioni di cui al comma 5, operando gli eventuali conguagli nei confronti delle imprese interessate.

7. Ai fini dell'ammissione alle riduzioni tariffarie applicate alle spedizioni di prodotti editoriali, ai sensi del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, le pubblicazioni dedicate prevalentemente all'illustrazione di prodotti o servizi contraddistinti da proprio marchio o altro elemento distintivo sono equiparate ai giornali di pubblicità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c),* del medesimo decreto-legge n. 353 del 2003.

8. A decorrere dal 1º gennaio 2008, il possesso del requisito di ammissione alle agevolazioni tariffarie, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, è richiesto e verificato per ogni singolo numero delle pubblicazioni spedite.

9. Per assicurare l'erogazione dei contributi diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, relativi all'anno 2006, è autorizzata la spesa aggiuntiva di 50 milioni per l'esercizio finanziario 2007.

10. L'articolo 4 della legge 11 luglio 1998, n. 224, è abrogato».

10.4

BONFRISCO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione della precedente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

10.5
ROTONDI

Sopprimere il comma 1.

10.6
SCARABOSIO

Sopprimere il comma 1.

10.7
GRILLO, FERRARA

Sopprimere il comma 1.

10.8
STEFANI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: «60 milioni» *con le seguenti:* «46,5 milioni».

Conseguentemente, per l'anno 2008, si provvede alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002 per un importo pari a 13,5 milioni di euro.

10.9
BONFRISCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per i contributi relativi l'anno 2008, previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater,* 8, 10 e 11 e dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni».

All'onere derivante dall'attuazione della precedente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclu-

sione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

10.10

CICCANTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«I contributi relativi al 2008 e gli anni seguenti, previsti dall'art. 3, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter,* 2-*quater,* 8, 10 e 11, e dall'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica una riduzione del 50 per cento del contributo complessivo spettante a ciascun soggetto avente diritto ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1950, n. 250, e successive modificazioni».

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

10.11

RANDAZZO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per i contributi relativi all'anno 2008, previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-*bis,* 2-*ter,* 2-*quater,* 8, 10 e Il, e dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica una riduzione del 5 per cento del contributo complessivo spettante a ciascun soggetto avente diritto ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 28.

10.12

GRILLO, BONFRISCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per i contributi relativi l'anno 2008, previsti dall'art. 3, commi 2, 2-*bis,* 2-*ter,* 2-*quater,* 8, 10 e 11 e dall'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica una riduzione del 5 per cento del contributo complessivo spettante a ciascun soggetto aventi diritto ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni».

10.13

CICCANTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I contributi relativi al 2008 e gli anni seguenti, previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-*bis,* 2-*ter,* 2-*quater,* 8, 10 e 11, e dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica una riduzione del 50 per cento del contributo complessivo spettante a ciascun soggetto avente diritto ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1950, n. 250, e successive modificazioni».

10.14

EUFEMI

Al comma 1 sostituire le parole: «7 per cento» *con le seguenti:* «20 per cento».

10.800/1

STEFANI, FRANCO Paolo, POLLEDRI

All'emendamento 10.800, al primo capoverso sostituire le parole: «2 per cento» *con le seguenti:* «0,5 per cento».

Conseguentemente, al capoverso 5, sostituire le parole: «12 per cento» *con le seguenti:* «14 per cento».

10.800 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire le parole: «riduzione del 7 per cento» *con le seguenti:* «riduzione del 2 per cento»;

al comma 1 aggiungere alla fine: «Tale contributo non può comunque superare il costo complessivo sostenuto dal soggetto nell'anno precedente relativamente a grafici, poligrafici, giornalisti professionisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori».

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'importo della compensazione dovuta alla società Poste Italiane S.p.A. a fronte dell'applicazione delle tariffe agevolate previste dal decreto-legge 24 dicembre 2003,

n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, è ridotto del 7 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni fino ad un milione di euro e del 12 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni superiori al milione di euro».

10.800

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire le parole: «riduzione del 7 per cento» *con le seguenti:* «riduzione del 2 per cento»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'importo della compensazione dovuta alla società Poste Italiane S.p.A. a fronte dell'applicazione delle tariffe agevolate previste dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, è ridotto del 7 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni fino ad un milione di euro e del 12 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni superiori al milione di euro».

10.900

IL GOVERNO

All'articolo 10, apportare le seguenti modifiche:

al comma 1 le parole: «riduzione del 7 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «riduzione del 2 per cento»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'importo della compensazione dovuta alla società Poste Italiane S.p.A. a fronte dell'applicazione delle tariffe agevolate previste dal. decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, è ridotto del 7 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni fino ad un milione di euro e del 12 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni superiori al milione di euro».

10.15

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 1 sostituire le parole: «riduzione del 7 per cento» *con le seguenti:* «riduzione del 2 per cento».

Conseguentemente, al maggior onere derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.

10.16

STEFANI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 1, aggiungere in fine le parole: «salvo le testate che risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare rappresentato in almeno uno dei due rami del Parlamento italiano nell'anno di riferimento dei contributi».

Conseguentemente all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: «60 milioni» *con le seguenti:* «46,5 milioni».

Conseguentemente, per l'anno 2008, si provvede alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002 per un importo pari a 13,5 milioni di euro.

10.17

STEFANI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 1, aggiungere in fine le parole: «salvo le testate che risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare rappresentato in entrambe i rami del Parlamento italiano nell'anno di riferimento dei contributi».

Conseguentemente all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: «60 milioni» *con le seguenti:* «46,5 milioni».

Conseguentemente, per l'anno 2008, si provvede alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002 per un importo pari a 13,5 milioni di euro.

10.18

MONTALBANO, BARBIERI, ANGIUS

Al comma 1, aggiungere alla fine: «Tale contributo non può comunque superare il costo complessivo sostenuto dal soggetto nell'anno precedente relativamente a grafici, poligrafici, giornalisti professionisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori.

Il contributo dovrà essere definito a seguito della presentazione dei bilanci ai sensi della legge n. 250/90 in forma scritta entro la fine dell'anno precedente quello cui si riferisce il contributo».

Al comma 5, sostituire alla fine la parola: «impresa» *con le seguenti:* «impresa, fino ad un milione di euro, del 10 per cento relativamente agli importi compresi tra l milione e 3 milioni di euro, del 15 per cento relativamente agli importi superiori a 3 milioni di euro».

10.19

STEFANI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*: All'articolo 1, comma 460, lettera *a)*, della legge 25 dicembre 2005, n. 266, aggiungere in fine le seguenti parole: "e la testata medesima non eroghi retribuzioni stipendiali superiori a quella del presidente di sezione"».

Conseguentemente all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: «60 milioni» *con le seguenti:* «46,5 milioni».

Conseguentemente, per l'anno 2008, si provvede alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002 per un importo pari a 13,5 milioni di euro.

10.21

STEFANI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 460 della legge 25 dicembre 2005, n. 266, dopo la lettera *c)* inserire la seguente:

c-bis) la testata per la quale vengono richiesti i contributi distribuisca nelle edicole almeno l'80 per cento delle copie stampate;».

Conseguentemente alll'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: «60 milioni» *con le seguenti:* «46,5 milioni».

Conseguentemente, per l'anno 2008, si provvede alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002 per importo pari a 13,5 milioni di euro.

10.22

CUTRUFO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al comma 124 dell'articolo 2 della legge n. 286 del 24 novembre 2006, le parole: "a decorrere dai contributi relativi all'anno 2006", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dai contributi relativi all'anno 2002. Qualora, a seguito dell'applicazione del precedente comma, si venga a determinare una differenza a danno delle imprese beneficiare dei contributi di cui all'art. 3 della legge n. 250 del 7 agosto 1990, non si procede al relativo recupero delle somme"».

10.20

STEFANI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*: A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, l'impresa editrice percepisce i contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni, e di cui all'articolo 3 della legge 7 marzo 2001, n. 62, a condizione che la testata per la quale ha richiesto i contributi non eroghi retribuzioni stipendiali lorde superiori a quella del Presidente di Sezione.

Conseguentemente all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: «60 milioni» *con le seguenti:* «46,5 milioni».

Conseguentemente, per l'anno 2008, si provvede alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002 per un importo pari a 13,5 milioni di euro.

10.23

STEFANI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«*3-bis*: A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, l'impresa editrice percepisce i contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni, e di cui all'articolo 3 della legge 7 marzo 2001, n. 62, a condizione che la testata per la quale ha richiesto i contributi non eroghi retribuzioni stipendi ali lorde superiori a quella del Presidente di Sezione».

10.24

RUBINATO

Al comma 4 aggiungere infine il seguente periodo: «I compensi per prestazioni d'opera delle imprese di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250 con introiti pubblicitari insufficienti a coprire la quota parte per il pareggio di bilancio, qualora reinvestiti per lo sviluppo dell'impresa, possono essere considerati anche ai fini fiscali e con la delibera della maggioranza prevista dei soci, aumento di capitale oppure credito d'imposta. Le imprese di cui all'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250 sono equiparate alle imprese sociali».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 2 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

10.25

MONTINO, DONATI, PALERMO, VANO, MASSA

Sopprimere i commi 5 e 6.

Conseguentemente:

«*a)* al comma 1 dell'articolo 47 le parole: "5,4 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "26,9 milioni" e le parole: "11,3 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "32,8 milioni";

b) Al comma 1, dopo la lettera *b)* inserire la seguente:

"b-*bis)* per gli anni 2008 e 2009, quanto a 21,5 milioni di euro annui mediante utilizzo della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 3, convertito dalla legge 7 marzo 1989, n. 84"».

10.26

EUFEMI

Al comma 5, sostituire le parole: «7 per cento» *con le seguenti:* «15 per cento».

10.30

LUSI

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'esclusione dall'agevolazione si applica limitatamente al solo numero privo del suddetto requisito».

10.31

EUFEMI

Sopprimere il comma 9.

10.32

GRILLO, BONFRISCO, FERRARA

Al comma 9 sostituire le parole: «50 milioni» *con le altre:* «98 milioni».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

All'articolo 11 (estinzione anticipate prestiti) sostituire le parole: «30 milioni di euro annui» *con le seguenti:* «25 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009»;

All'articolo 18, comma 2 (partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo), sostituire le parole: «410 milioni» *con le seguenti:* «400 milioni»;

All'articolo 20 (integrazione 5 per mille), sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «140 milioni»;

All'articolo 31 comma 1 (Istituto Gaslini di Genova) sostituire le parole: «40 milioni di euro» *con le seguenti:* «35 milioni di euro»;

All'articolo 35 (Fondo per le aree di confine) sostituire le parole: «20 milioni di euro» *con le seguenti* «17 milioni di euro»;

All'articolo 36, comma 2 (celebrazioni 150º anniversario Unità nazionale), sostituire le parole: «150 milioni di euro» *con le seguenti:* «135 milioni di euro».

10.33

RANDAZZO

Al comma 9, sostituire le parole: «50 milioni» *con le altre:* «98 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 20 sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «102 milioni».

10.34

TECCE, DI SIENA, TIBALDI, DONATI, GAGLIARDI, ALBONETTI

Al comma 9 sostituire le parole: «50 milioni» *con le altre:* «98 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 47, al comma 1, sostituire le parole: «8.321» *con le seguenti:* «8.369», *indi alla lettera* a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e quanto a 48 milioni di euro di cui all'articolo 10, comma 9, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 30 milioni di euro l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto a 18 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

10.37

ROTONDI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«11. Il comma 127 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è sostituito dal seguente:

"127. Qualora nella liquidazione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sia stato di-

sposto, in dipendenza dell'applicazione di diverse modalità di calcolo, il recupero dei contributi relativi agli anni 2002 e 2003, non si procede all'ulteriore recupero e si provvede alla restituzione di quanto recuperato"».

10.38

SCARABOSIO

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«11. Il comma 127 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è sostituito dal seguente:

"127. Qualora nella liquidazione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sia stato disposto, in dipendenza dell'applicazione di diverse modalità di calcolo, il recupero dei contributi relativi agli anni 2002 e 2003, non si procede all'ulteriore recupero e si provvede alla restituzione di quanto recuperato"».

10.0.1

STEFANI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

*Dopo l'***articolo 10***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti)

1. È istituito, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti. Salva l'attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il predetto Fondo è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ad effettuare interventi di sostegno a favore dei giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, da imprese editrici di periodici, nonché da agenzie di stampa a diffusione nazionale, i quali presentino le dimissioni dal rapporto di lavoro a seguito dello stato di crisi delle imprese di appartenenza.

3. I giornalisti beneficiari degli interventi di sostegno di cui al comma 2 devono possedere, al momento delle dimissioni, una anzianità aziendale di servizio di almeno cinque anni.

4. Gli interventi di sostegno di cui al presente articolo sono concessi, anche cumulativamente, per:

a) progetti individuali dei giornalisti che intendano riqualificare la propria preparazione professionale per indirizzarsi all'attività informativa nel settore dei nuovi *mass media*. Il finanziamento per ogni progetto è contenuto nei limiti di lire 20 milioni;

b) progetti, concordati dalle imprese con il sindacato di categoria, diretti a favorire l'esodo volontario dei giornalisti dipendenti collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, ovvero in possesso dei requisiti per accedere al prepensionamento ai sensi dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 14 della presente legge. È erogata a ciascun giornalista una indennità pari a diciotto mensilità del trattamento tabellare minimo della categoria di appartenenza;

c) progetti, concordati dalle imprese con il sindacato di categoria, per il collocamento all'esterno, anche al di fuori del settore dell'informazione, dei giornalisti dipendenti. L'intervento di sostegno è contenuto nei limiti del 50 per cento del costo certificato del progetto. È erogata altresì a ciascun giornalista che accetti le nuove occasioni di lavoro proposte nell'ambito del progetto, una indennità pari a dodici mensilità del trattamento tabellare minimo della categoria di appartenenza.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2007 e fino all'anno 2012, è autorizzata la spesa massima di 4,5 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: «60 milioni» *con le seguenti:* «46,5 milioni».

Conseguentemente, per l'anno 2008, si provvede alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002 per un importo pari a 13,5 milioni di euro.

10.0.2 (testo 2)

PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, NEGRI, RUBINATO, TONINI

*Dopo l'***articolo 10***, inserire il seguente:*

Art. 10-*bis*.

(Disposizioni in materia di contributi alle imprese editrici di giornali e di radiodiffusione sonora e televisiva)

1. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, dopo il comma 2-*quater* è aggiunto il seguente:

«2-*quinquies.* Per la ripartizione dei contributi alle emittenti radiotelevisive di cui al comma 2-*ter*, si tiene conto, inoltre, dei seguenti criteri:

a) devono trasmettere giornalmente tra le ore 06.00 e le ore 22.00 e per oltre la metà del tempo di trasmissione programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, almeno in parte prodotti dalle stesse emittenti radiotelevisive o da terzi per loro conto;

b) devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 1, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

c) l'importo complessivo di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è ripartito, anno per anno, in base al numero delle domande inoltrate, tra le emittenti radiofoniche e le emittenti televisive. La quota spettante alle emittenti radiofoniche è suddivisa, tra le emittenti radiofoniche stesse, ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, mentre è suddivisa tra le emittenti televisive stesse, ai sensi della presente legge».

10.0.2

PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, NEGRI, RUBINATO, TONINI

*Dopo l'***articolo 10***, inserire il seguente:*

Art. 10-*bis.*

(Disposizioni in materia di contributi alle imprese editrici di giornali e di radiodiffusione sonora e televisiva)

1. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, il comma 2-*ter* è sostituito dal seguente:

"2-*ter.* I contributi previsti dalla presente legge, con esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi alle imprese editrici comunque costituite che editino giornali quotidiani e alle emittenti radiotelevisive comunque costituite che trasmettano giornalmente tra le ore 06.00 e le ore 22.00 e per oltre la metà del tempo di trasmissione, programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, almeno

in parte prodotti dalle stesse emittenti radiotelevisive o da terzi per loro conto. I contributi sono erogati a condizione che le imprese beneficiarie non editino altri giornali quotidiani o che non possiedano altre emittenti radiotelevisive e, per quanto concerne le imprese editrici, possiedano i requisiti di cui alle lettere *b), c), d), e)* e *g)* del comma 2 del presente articolo; per quanto concerne le emittenti radiotelevisive, la condizione è che esse possiedano i requisiti previsti dall'articolo 1, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, del decreto-Iegge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66. Alle emittenti radiotelevisive di cui al secondo periodo del presente comma, i contributi sono concessi nel limite complessivo di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 ripartendo tale importo, anno per anno, in base al numero delle domande inoltrate, tra le emittenti radiofoniche e le emittenti televisive. La quota spettante alle emittenti radiofoniche è suddivisa, tra le emittenti radiofoniche stesse, ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, mentre è suddivisa tra le emittenti televisive stesse, ai sensi della presente legge. A decorrere dal 1º gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11 del presente articolo e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle lettere *b), c), d)* e *g)* del comma 2 del presente articolo. Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci corredati da una relazione di certificazione da parte di società abilitate secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa".

2. Le domande delle imprese di radiodiffusione sonora per l'accesso al contributi previsti dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, sono spedite entro la data del 31 dicembre 2007, per le provvidenze relative all'anno 2006, ed entro la data del 31 marzo di ciascun anno successivo a quello di riferimento dei contributi per gli anni successivi.

3. Le domande delle imprese di radiodiffusione televisiva in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, sono inoltrate entro il 31 dicembre 2007, per le provvidenze relative all'anno 2006, ed entro il 31 marzo di ciascun anno successivo a quello di riferimento dei contributi per gli anni successivi».

Conseguentemente all'articolo 20 ridurre di 2 milioni di euro il relativo importo di spesa.

10.0.3

FERRARA

*Dopo l'***articolo 10***, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Disposizioni in materia di società cooperative)

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 1992, n. 63, convertito nella legge 15 giugno 1992, n. 112, e successive modificazioni, si applica esclusivamente alle cooperative di qualsiasi tipo ed ai loro consorzi, a condizione che il fatturato globale annuo non superi la somma di euro 100 milioni. Ove superi tale somma, alle predette società si applica il regime tributario relativo alle società per azioni».

10.0.4

VEGAS, FERRARA

*Dopo l'***articolo 10***, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Prestito da soci di cooperative)

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo le parole: "territorio dello Stato" sono inserite le seguenti: "nella misura del 27 per cento".

2. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: "lire quaranta milioni", sono sostituite dalle seguenti: "euro cinquemila".

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

Art 11.

11.1

EUFEMI

Sopprimere l'articolo.

11.2

RIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

1. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, sono attribuiti, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per far fronte agli indennizzi, penali o altri oneri corrisposti in aggiunta al debito residuo a seguito delle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2007, 2008 e 2009 e sulla base di una certificazione, le cui modalità sono stabilite con un decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali, entro il 30 ottobre 2007. I contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2007-2009, garantendo comunque l'ulteriore utilizzazione di eventuali residui dell'anno precedente».

11.3

BATTAGLIA Giovanni, , GRASSI, TIBALDI, TECCE, ALBONETTI

Al comma 1, dopo la parola: «indennizzi» *sopprimere le parole:* «, penali o altri oneri aggiunti al debito residuo delle» *e conseguentemente aggiungere le seguenti:* «correlati strettamente alle».

11.4

BONFRISCO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «È fatto divieto agli enti locali di ricorrere l'utilizzo di strumenti finanziari derivati in mancanza di preventiva autorizzazione da parte del Ministro dell'economia e finanze».

All'onere derivante dall'attuazione della precedente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

11.0.1

EUFEMI

*Dopo l'***articolo 11** *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. All'articolo 15, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente agevolazioni tributarie per operazioni di credito a medio e lungo termine, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche nel caso in cui sia prevista per il debitore la facoltà di recedere dal rapporto in ogni momento. Non si fa comunque luogo a recuperi o a rimborsi di imposta».

2. All'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Alle operazioni di mutuo finalizzate all'estinzione di mutui stipulati per l'acquisto della prima casa di abitazione, poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti dei propri dipendenti e iscritti, si applica lo stesso trattamento previsto per i mutui oggetto di estinzione";

b) al secondo periodo, le parole: "La disposizione del periodo precedente si applica" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni dei periodi precedenti si applicano"».

Art. 12.

12.1

CAPELLI, TECCE, MELE, BATTAGLIA Giovanni, ALBONETTI

Al comma 1, dopo le parole «L'adempimento» *sono aggiunte le seguenti:* «nelle istituzioni scolastiche statali».

12.2

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 1 sostituire le parole: «150 milioni di euro per l'anno 2007» *con le seguenti:* «250 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008».

Conseguentemente all'articolo 36, comma 2, sostituire, le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni».

12.3

CUTRUFO

Al comma 1 dopo le parole: «delle predette risorse» *aggiungere le seguenti:* «per sostegni alle famiglie nell'acquisto dei libri di testo e per contrastare la dispersione scolastica».

12.4

PELLEGATTA, MELE, PALERMI, PECORARO SCANIO, TIBALDI

Al comma 1, al termine, aggiungere le seguenti parole: «, anche prevedendo forme di gratuità dei libri di testo per gli anni di obbligo di istruzione, intervenendo prioritariamente a favore dei soggetti a basso reddito».

12.5

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 2.

12.0.1

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

*Dopo l'***articolo 12** *aggiungere il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Esenzione dall'imposta IVA per l'acquisto di materiale didattico)

1. A decorrere dall'anno 2008 le spese effettuate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per l'acquisto di materiale amministrativo e didattico, in considerazione del loro carattere strumentale per l'offerta formativa degli alunni, o per le attività integrative a favore degli alunni diversamente abili, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, determinati in 20 milioni di euro, si provvede nell'ambito della dotazione finanziaria, iscritta nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, concernente il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» e corrispondenti capitoli per gli anni successivi al 2007"».

12.0.2

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

*Dopo l'***articolo 12** *aggiungere il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Esenzione dall'imposta IVA per l'acquisto di materiale didattico)

1. A decorrere dall'anno 2008 le spese effettuate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per l'acquisto di materiale didattico, in considerazione del loro carattere strumentale per l'offerta formativa degli alunni, o per le attività integrative a favore degli alunni diversamente abili, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, determinati in 20 milioni di euro, si provvede mediante coorrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

12.0.3

GIAMBRONE

*Dopo l'***articolo 12** *aggiungere il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Perequazione di trattamento economico nello svolgimento della funzione ispettiva nella scuola).

1. È estesa a tutti i dirigenti per i servizi tecnici (ex ispettori tecnici) del Ministero della pubblica istruzione, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, la rideterminazione della retribuzione individuale di anzianità, con il procedimento e la decorrenza di cui all'articolo 11, comma 12, della citata legge n. 124 del 1999».

Conseguentemente all'articolo 28 comma 3 sostituire le parole: «50 milioni» *con le parole:* «45.608.000,00».

Art. 13.

13.1

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di riformare, nell'ambito di un rinnovato approccio al sistema della formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di sostegno all'innovazione e alla modernizzazione delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 1, comma 580, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Scuola superiore della pubblica amministrazione è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore di uno o più regolamenti di cui al comma 585, da emanarsi entro e non oltre il 30 marzo 2008. Dal 30 marzo 2008, le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale sono trasferite alla Agenzia della Formazione, la quale, fatti salvi i risparmi di spesa previsti per effetto del comma 585, subentra nei loro rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti ed obblighi. I regolamenti di cui al comma 585 provvedono alle necessarie armonizzazioni ordinamentali».

13.2

VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi da 580 a 585, sono soppressi».

Conseguentemente ridurre l'importo di cui all'articolo 18, comma 1.

13.3

VILLONE, BONADONNA, TIBALDI, BATTAGLIA Giovanni, TECCE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al comma 580 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: "La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione è soppressa a far tempo dal 15 giugno 2007" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, l'Istituto diplomatico, la Scuola Superiore dell'amministrazione dell'Interno e la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze sono soppresse a far tempo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e le relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale sono trasferite alla Agenzia, la quale subentra nei loro rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti ed obblighi. Il regolamento di cui al comma 585 provvede alle necessarie armonizzazioni ordinamentaIi».

13.4

FERRARA, VEGAS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Dopo il comma 582 della legge 296/2006, Finanziaria 2007, aggiungere i seguenti commi:

582-*bis.* La Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, in seguito denominata "SSPAL", disciplinata dall'articolo 104 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, oltre ai compiti derivanti dall'art. 1 del DPR 396/98 cura:

a) la formazione d'acceso alla qualifica dirigenziale, l'aggiornamento professionale ed il perfezionamento del personale della pubblica amministrazione locale che svolge funzioni dirigenziali e direttive;

b) lo svolgimento di corsi e seminari di aggiornamento: e riqualificazione destinati ai dirigenti e al personale in servizio presso gli enti locali il cui Consiglio sia stato sciolto o il Sindaco rimosso ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167 o per i quali sia intervenuta dichiarazione di dissesto;

c) lo svolgimento di percorsi formativi per gli amministratori locali;

d) l'attività di studio e ricerca orientata all'approfondimento dei processi di riforma amministrativa ed istituzionale, di interesse prevalente degli enti territoriali, anche su incarico del Ministro degli affari regionali e le autonomie locali. La Scuola è pertanto, iscritta all'anagrafe delle ricerche, istituito ai sensi del 3º comma dell'art. 63 del DPR 11/7/80 n. 382.

582-*ter.* Per la realizzazione della sua missione la SSPAL si articola sul territorio secondo i principi di organizzazione della Repubblica. Le Scuole territoriali sono affidate alla responsabilità di un Direttore, hanno autonomia gestionale e sono responsabili di tutti gli interventi formativi che si svolgono sul loro territorio. Le attività di cui al comma 582-*bis* sono realizzate con i proventi derivanti dalle convenzioni con le Istituzioni Locali interessate. Le eventuali maggiori entrate derivanti dalle convenzioni sono reimpiegate per le attività istituzionali della SSPAL.

582-*quater.* Sono organi della SSPAL il Comitato tecnico-scientifico e il Direttore. Il Comitato tecnico-scientifico è composto da cinque membri, compreso il Direttore che lo presiede.

582-*quinquies.* Con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della Scuola».

13.5

GIAMBRONE, FONTANA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«3. All'art. 2, comma 3 del decreto ministeriale 21 maggio 1998 n. 242, sopprimere le parole: "per non più di sei anni"».

13.0.1
D'AMICO

*Dopo l'***articolo 13***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Età pensionabile dei professori universitari ordinari)

1. I professori universitari ordinari, compiuto il settantesimo ovvero, in caso di richiesta di proroga, il settantaduesimo anno di età, assumono a domanda la qualifica di professori ordinari fuori ruolo fino a tutto l'anno accademico durante il quale compiono il settantacinquesimo anno di età.

2. Con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui hanno compiuto il settantacinquesimo anno di età, i professori di cui al comma 1 vengono collocati a riposo.

3. I professori di cui al comma 1 possono chiedere di anticipare il collocamento fuori ruolo al compimento del sessantacinquesimo anno di età e quello a riposo al compimento dei cinque anni dal predetto collocamento fuori ruolo. Il collocamento fuori ruolo e quello a riposo anticipato sono disposti senza pregiudizio alcuno ai fini economici e previdenziali. L'anticipato collocamento fuori ruolo può essere richiesto anche dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età e fino al momento del pensionamento ovvero, in caso di richiesta di proroga, fino al termine di questa.

4. I professori nella posizione di cui al comma 1 conservano le prerogative accademiche che, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono inerenti allo stato di professore di ruolo. La loro partecipazione all'attività didattica e scientifica e agli organi accademici resta regolata dalle norme vigenti. Le competenti autorità accademiche determinano i compiti didattici e scientifici dei professori fuori ruolo in relazione alloro impegno a tempo pieno o a tempo definito.

5. Ai professori nella posizione di cui al comma 1 viene erogato un trattamento economico di importo pari a quello pensionistico, senza trattenute contributive e previdenziali. Le singole università divengono creditrici della gestione pensionistica dello Stato per le somme a tal fine corrisposte nel triennio di fuori ruolo.

5. Nella determinazione del numero di professori ai fini dell'attribuzione dei posti di ruolo a materie d'insegnamento non si tiene conto dei professori fuori ruolo.

6. Il Ministro dell'università e della ricerca emana con proprio decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disposizioni di attuazione del presente articolo.

7. Sono abrogati l'articolo 19, primo comma, e, l'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; l'articolo 1

della legge 7 agosto 1990, n. 239; l'articolo 1, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549».

13.0.2

BARBATO

*Dopo l'***articolo 13***, aggiungere il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Misure a favore dei docenti in servizio presso gli Istituti di formazione della Marina Militare)

1. I requisiti e le modalità di assunzione di cui ai commi 417, 418 e 419 della legge 27 dicembre n. 296 del 2006 trovano applicazione anche nei confronti del personale docente convenzionato in servizio presso gli Istituti di Formazione della Marina Militare ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1971 così come modificato dal decreto ministeriale 3 gennaio 1995 n. 167, in possesso dei requisiti citati dal previsto comma 519 della legge 27 dicembre n. 296 del 2006 e che concorre alla professionalizzazione delle F.F. AA ai sensi del successivo comma 523 della legge n. 296 del 2006».

Conseguentemente, ai fini della copertura stimata per l'anno 2007 in 2 milioni di euro, al comma 2 dell'articolo 36 sostituire le parole: «150 milioni di euro» *con le seguenti:* «148 milioni di euro».

13.0.3

LEGNINI

*Dopo l'***articolo 13***, aggiungere il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

1. Ai fini del funzionamento di base del Centro di ricerca del CEINGE – Biotecnologie avanzate S.c.a.r.l di Napoli, ente senza fini di lucro, dotato di personalità giuridica di diritto privato, interamente partecipato da Amministrazioni ed enti pubblici, locali e non, è istituito un fondo con una dotazione di 13 milioni di euro per l'anno 2007, a sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e forma-

zione, secondo le indicazioni del Ministro per lo sviluppo economico, anche attraverso accordi di programma con altri Ministeri interessati».

Conseguentemente, all'articolo 47, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «8.321 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «8.334 milioni»;

b) al comma 1, lettera *a),* le parole: «1.300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.313 milioni».

13.0.4

PALERMI, RUSSO SPENA, SALVI, TIBALDI, DE PETRIS

*Dopo l'***articolo 13***, aggiungere il seguente:*

«Art. 13-*bis.*

(Disposizioni per accelerare il processo di stabilizzazione dei precari delle Pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 1, comma 418 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di potenziare e rendere immediatamente operativo il processo di stabilizzazione del personale precario delle Pubbliche amministrazioni, si provvede all'attuazione del presente comma per il triennio 2008-2010 con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di natura non regolamentare, da adottarsi entro il 30 novembre 2007».

Art. 14.

14.1

AMATO, VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI

Sopprimere l'articolo.

14.2

TECCE, MELE, PELLEGATTIA, CAPELLI, BATTAGLIA Giovanni, ALBONETTI

Stralciare l'articolo.

14.4

FONTANA, GIAMBRONE, PELLEGATTA, FRANCO Vittoria, ENRIQUES

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Per specifiche finalità di tutela dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, è assegnato ai Comuni, in ragione della rilevanza del loro patrimonio culturale e dell'impatto dei relativi flussi turistici, un contributo straordinario volto ad assicurare la predisposizione di adeguate misure di tutela del decoro e di manutenzione delle aree di valore monumentale, storico, artistico e archeologico, da conseguire anche mediante progetti immediatamente attuabili. A tal fine, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2007 in favore del Ministero per i beni e le attività culturali. Con decreto non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni-Città ed autonomie locali, si procede alla ripartizione del contributo prioritariamente in favore dei Comuni che abbiano adempiuto alle previsioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 42 del 2004 nonché in favore dei Comuni per i quali l'impatto dei flussi turistici risulti più elevato in relazione all'entità della popolazione residente».

Conseguentemente, all'articolo 47, comma 1, sostituire le parole: «8.321 milioni» *con le parole:* «8.381 milioni», *nonché al medesimo comma 1, lettera* a), *sostituire le parole:* «e quanto a 1.300 milioni di euro» *con le seguenti:* «e quanto a 1.360 milioni di euro».

14.0.1

BARBATO

*Dopo l'***articolo 14***, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis.*

1. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro a favore dell'Istituto di Studi Politici "S. Pio V" di Roma».

Conseguentemente, ai fini della copertura stimata in 1,5 milioni di euro, al comma 2 dell'articolo 36 sostituire le parole: «150 milioni di euro» *con le seguenti:* «148,5 milioni di euro».

14.0.2

FRANCO Vittoria, FONTANA

*Dopo l'***articolo 14***, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Concessione o locazione a titolo gratuito di beni immobili appartenenti allo Stato)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2005, n. 296, dopo la lettera *f),* è inserita la seguente:

"*f*-bis) le Accademie, gli enti, le istituzioni culturali e altri organismi non aventi scopo di lucro ed indicati nella Tabella prevista dall'articolo 1, comma 42, della legge n. 549 del 1995, allegata allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, che hanno sede in immobili demaniali svolgendovi in via continuativa attività culturali di interesse pubblico".

2. I rapporti economici pendenti con le Accademie storiche, gli enti, le istituzioni culturali e altri organismi iscritti nella Tabella redatta ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della legge n. 549 del 1995, allegata allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per concessioni o locazioni di immobili demaniali sono definiti con la corresponsione di un canone ricognitivo annuo pari ad euro 150,00 restando acquisite all'erario le somme eventualmente corrisposte per importi superiori».

Conseguentemente, all'articolo 47, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «8.321 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «8.321,10 milioni»;

b) al comma 1, le parole: «5,4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5,5 milioni»;

c) al comma 1, le parole: «11,3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «11,4»;

d) al comma 1 lettera *a),* le parole: «1.300 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «1.300,10 milioni».

14.0.900/1

BALDASSARRI

Sopprimere l'emendamento.

14.0.900
IL GOVERNO

*Dopo l'***articolo 14***, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Debiti contributivi)

1. Per le imprese, enti ed organismi di spettacolo in stato di crisi attestato dalle competenti Direzioni provinciali del lavoro, l'accantonamento di cui all'articolo 2, comma 4 della legge 8 gennaio 1979, n. 7 è applicabile, relativamente ai debiti contributivi iscritti a ruolo alla data del 30 settembre 2007, e costituisce garanzia ai fini dell'ammissione al beneficio di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 1 deI decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. L'ente impositore, tenuto conto delle compatibilità del proprio bilancio, stabilisce i requisiti e le procedure per l'ammissione al beneficio».

14.0.6
BUCCICO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

*Dopo l'***articolo 14,** *inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

1. Dopo l'articolo 14 della legge 11 novembre 1986, n. 771 *(Conservazione e recupero dei Rioni Sassi di Matera)* aggiungere il seguente:

"Art. 14-*bis*.

1. La proprietà degli immobili del demanio dello Stato affidati in concessione al Comune e da questi affidati in sub-concessione ai privati per uso non residenziale, è trasferita al comune a titolo gratuito.

2. Il comune è autorizzato, nell'atto di cessione, ad alienare a titolo oneroso gli immobili di cui al comma 1 ai medesimi su-concessionari, alle seguenti condizioni: aver conservato la destinazione d'uso dei beni, aver rispettato tutti gli altri vincoli di legge e di contratto (divieto di sub-concessione, pagamento del canone, ecc.). l privati acquirenti, inoltre, devono impegnarsi a conservare anche dopo l'acquisto la destinazione d'uso dell'immobile.

3. Le risorse finanziarie rivenienti dalla vendita degli immobili sono utilizzate dal comune solo ed esclusivamente per effettuare interventi di conservazione e recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico nei Rioni Sassi e per dare impulso alle attività turistiche e commerciali ivi ubicate"».

Art. 15.

15.1
QUAGLIARELLO, FERRARA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. – *1.* Dopo il comma 2 dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 165 del 2001 è aggiunto il seguente comma:

"2-*bis.* Gli atti di indirizzo e i contratti sottoscritti dall'ARAN possono prevedere indicazioni riferite unicamente alle risorse stanziate ai sensi del comma 1 dalla legge finanziaria. Eventuali risorse aggiuntive, derivanti da accordi o protocolli stipulati successivamente alla approvazione della suddetta legge, potranno essere oggetto di separata attività di negoziazione solo dopo l'approvazione dei corrispondenti stanziamenti in sede di legge finanziaria"».

15.0.1
MARINO

*Dopo l'***articolo 15,** *è inserito il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Modifiche al decreto-Iegislativo n. 502 del 1992, in materia di trattenimento in servizio del personale medico)

1. All'articolo 15-*nonies* del decreto-legislativo n. 502 del 1992, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"*1.* Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età. È in facoltà del predetto personale medico di rimanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età di cui al precedente periodo. Terminato tale biennio, il predetto personale può continuare a rimanere in servizio per un ulteriore triennio esclusivamente a seguito di una specifica richiesta in tal senso da parte della struttura sanitaria presso cui l'interessato presta servizio, sulla base delle particolari esigenze organizzative della stessa. È abrogata la legge 19 febbraio 1991, n. 50, fatto salvo il diritto a rimanere in servizio per coloro i quali hanno già ottenuto il beneficio".

2. All'articolo 15-*nonies* del decreto-legislativo n. 502 del 1992, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"*2.* Il personale medico universitario di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, cessa dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali di cui all'articolo 6, comma 1, nonché dalla direzione delle strutture assistenziali, al raggiungimento del limite massimo di età di sessantacinque anni. È in facoltà del predetto personale medico universitario di poter continuare a svolgere le funzioni di cui al precedente periodo per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età di cui al medesimo precedente periodo. Terminato tale biennio, il predetto personale può continuare a svolgere le funzioni di cui al primo periodo per un ulteriore triennio esclusivamente a seguito di una specifica richiesta in tal senso da parte della struttura sanitaria presso cui l'interessato presta servizio, sulla base delle particolari esigenze organizzative della stessa. In ogni caso, il personale già in servizio cessa dalle predette attività e direzione al compimento dell'età di settanta anni se alla data del 31 dicembre 1999 avrà compiuto sessantasei anni e all'età di sessantotto anni se alla predetta data avrà compiuto sessanta anni. I protocolli d'intesa tra le regioni e le Università e gli accordi attuati vi dei medesimi, stipulati tra le Università e le aziende sanitarie ai sensi dell'articolo 6, comma l, disciplinano le modalità e i limiti per l'utilizzazione del suddetto personale universitario per specifiche attività assistenziali strettamente corre late all'attività didattica e di ricerca"».

Agli oneri di cui ai comma 1 e 2, quantificati in 100 milioni di euro annui, si provvede mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

15.0.2
BARBATO

*Dopo l'***articolo 15,** *inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Personale dirigente del Ministero della Giustizia)

1. Al fine di conseguire risparmi di spesa relativi al protrarsi di contenzioso giurisdizionale, i dirigenti risultati idonei nel concorso a 23 posti di dirigente, nel ruolo del personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria indetto con P.D.G. 13 giugno 1997 ed assunto in via provvisoria in esecuzione di ordinanze del Giudice del Lavoro, che alla data di entrata

in vigore della presente legge abbiano già sottoscritto i relativi contratti, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giudiziario sono inquadrati in via definitiva nel ruolo dirigenziale del Ministero della Giustizia».

15.0.3

RUBINATO

*Dopo l'***articolo 15,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Completamento della riforma dell'ordinamento del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 30 settembre 2004, n. 252, già differito di dodici mesi dall'articolo 1, comma 9, della legge 12 luglio 2006, n. 228, è prorogato di ulteriori sei mesi».

15.0.5

CABRAS

*Dopo l'***articolo 15,** *inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Disposizioni in materia di unificazione dell'inquadramento giuridico-economico del personale della Cassa Conguaglio per il settore elettrico (CCSE))

1. Alla Cassa conguaglio per il settore elettrico si applicano le disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di cui ai commi 28 e 29, dell'articolo 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il personale distaccato e ad altro titolo in forza presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico alla data del 31 dicembre 2007, previo accordo tra le parti, è acquisito direttamente all'ente mantenendo, comunque, inalterato il trattamento giuridico ed economico applicato alla data del trasferimento».

15.0.6
SCARABOSIO

*Dopo l'***articolo 15,** *inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

1. Al comma 28, articolo 2, della legge 14 novembre 1995 n. 481/95, nel primo periodo sostituire le parole: "la pianta organica del personale di ruolo, che non può eccedere le centoventi unità" con le seguenti: "la dotazione complessiva di personale, di ruolo e a tempo determinato, che non può eccedere le centottanta unità"».

Art. 16.

16.1
STEFANI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo l'articolo 15, prima del comma 1, inserire il seguente:

«Articolo 15-*bis*. – *(Misure a favore della Rai per la transizione al digitale). – 1.* Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'economia, presenta un piano economico finanziario pluriennale per il sostegno delle iniziative connesse alla transizione al digitale con particolare riguardo alle:

a) agevolazioni alla diffusione dei ricevitori per i redditi più bassi;

b) finanziamenti alle emittenti locali per l'acquisizione di impianti trasmessivi digitali terrestri;

c) misure a favore della concessionaria del servizio pubblico ai fini di una maggiore efficienza trasmissiva digitale, al raggiungimento della copertura dell 'intero territorio nazionale e la realizzazione di un'offerta di contenuti originali prodotti in Italia.

2. Tale piano è sottoposto all'approvazione delle commissioni parlamentari competenti, che entro trenta giorni esprimono il parere».

16.2
STEFANI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 1, sostituire la parola: «cento venti» *con la seguente:* «novanta».

Al comma 2, sostituire la parola: «dodici» *con la seguente:* «nove».

Al comma 3, sostituire la parola: «diciotto» *con la seguente:* «dodici».

16.3

CICCANTI

Sopprimere il comma 4.

16.4

STEFANI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 4, sostituire «2012» *con:* «2010».

16.5

BATTAGLIA Giovanni

Al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: «A far data dal 31 dicembre 2008 i soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche trasferiscono i palinsesti delle emittenti eccedenti la seconda su frequenze terrestri in tecnologia digitale ovvero su altra piattaforma trasmissiva».

16.6

MONTINO

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Ministero delle comunicazioni, sentite le regioni interessate, definirà il piano di conversione delle reti televisive alla tecnologia digitale secondo una progressiva digitalizzazione per aree geografiche».

16.7

STEFANI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis.* Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sentita la Conferenza Stato-Regioni e il Ministero delle Comunicazioni approva il Piano Operativo di transizione dalle trasmissioni televisive terrestri in tecnica analogica a quelle in tecnica digitale in base alle linee guida del comma 4-*ter.*

4-*ter.* Il Piano Operativo di cui al comma precedente deve prevedere:

a) il graduale trasferimento dei programmi in tecnica digitale con la contemporanea cessazione di tutte le trasmissioni in tecnica analogica per i concessionari ovvero gli autorizzati;

b) disciplinare delle modalità di subentro da parte degli operatori di rete che siano anche forni tori di contenuti in rapporto di controllo ovvero di separazione societaria fra le due attività;

c) salvaguardia e valorizzazione degli operatori di rete e dei fornitori di contenuto secondo principi di proporzionalità e mantenimento di adeguati livelli di servizio pubblico;

d) individuazione delle aree geografiche per la graduale cessazione della trasmissione di programmi in tecnica analogica e la contestuale trasmissione in digitale. Il calendario che avrà inizio 90 giorni dopo l'approvazione del Piano Operativo terrà conto dei seguenti fattori:

i) tendenziale coincidenza con le regioni delle aree di conversione (*all-digital*);

ii) dimensione delle aree *all-digital;*

iii) configurazione oro grafica delle aree *all-digital;*

iv) compatibilizzazione e coordinamento delle frequenze;

v) diffusione degli apparati di ricezione;

e) la transizione sarà realizzata in circa un terzo delle aree alla data del 30 novembre 2008, un terzo alla data del 30 novembre 2009 e il restante terzo alla data del 30 novembre 2010.

4-*quater.* Il Piano operativo di cui al comma 4-*bis* è coordinato con il piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale definito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del conuna Il, articolo 42, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, anche sulla base delle esigenze di coordinamento internazionale delle frequenze.

4-*quinques.* Le frequenze resesi disponibili sono cedute a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie ai soggetti che ne facciano richiesta, sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità e con la previsione di quote di riserva a favore dell'emittenza locale».

16.8

STEFANI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis.* Il Ministero delle comunicazioni, d'intesa con l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, sentito il Comitato nazionale Italia digitale, la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce, previa consultazione con la Conferenza Stato Regioni, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, il piano nazionale di definitiva conversione delle reti televisive alla tecnologia digitale secondo una progressiva digitalizzazione per aree geografiche e popolazione.

4-*ter*. Per ciascuna area geografica, il Piano nazionale di cui al comma precedente, stabilisce anche la data in cui i soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche trasferiscono su frequenze terrestri in tecnica digitale,ovvero su altra piattaforma trasrnissiva in tecnologia digitale, i palinsesti delle emittenti eccedenti la seconda. Di norma tale data non può essere anticipata di più di 12 mesi o di meno di 2 mesi rispetto a quella indicata per la completa digitalizzazione dell'area geografica interessata.

4-*quater.* Ferma restando la definizione degli ambiti di esercizio nazionali e locali, e la riserva di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è elaborato per aree, di norma coincidenti con il territorio regionale con le aree identificate dal piano di cui al comma 2».

16.9

STEFANI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis.* Dopo l'articolo 42, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, inserire il seguente:

"Art. 42-*bis.* - *(Digital dividend) – 1.* Il 30 novembre 2010, ovvero al termine del processo di digitalizzazione, l'Autorità per le comunicazioni individua le frequenze non necessarie al fine del funzionamento delle reti digitali in esercizio.

2. Nella valutazione della necessità o meno di ciascuna frequenza al fine dell'esercizio della rete, l'Autorità per le comunicazioni tiene conto delle caratteristiche geografiche ed urbanistiche dell'area servita e/o gli ostacoli che incidono sulla qualità del segnale trasmesso su differenti frequenze.

3. L'insieme delle frequenze di cui al comma 1 costituirà il *digital dividend*"».

16.10

STEFANI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis.* All'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la lettera *p)* è sostituita dalla seguente:

"p-*bis)* ambito locale televisivo, l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito è denominato 'regionale' o 'provinciale' quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini; l'espressione 'ambito locale televisivo' riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale"».

16.11

STEFANI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis.* L'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 "Testo unico della radiotelevisione" è sostituito dal seguente:

"3. Fatto salvo il limite di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale all'interno di ciascun bacino di utenza, e nel rispetto della definizione di ambito locale televisivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *p)*, un medesimo soggetto può detenere anche tramite società controllate e/o collegate, un numero plurimo di concessioni e autorizzazioni per l'esercizio dell'attività televisiva in ambito locale. In caso di diffusioni interconnesse, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29"».

16.12

STEFANI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis.* Il comma 6 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 177 del 2005 è sostituito dal seguente: "Fino alla completa attuazione del piano nazionale delle frequenze televisive in tecnica digitale è consentito ai soggetti legittimati operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112, di proseguire nell'esercizio anche dei bacini eccedenti i limiti di cui all'articolo 2 comma 1, lettera *p)*. Le

disposizioni del presente comma si applicano anche alle emittenti televisive provenienti da Campione d'Italia"».

16.13

STEFANI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis.* Ai fini di incentivare la diffusione del digitale terrestre nella fase di transizione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 6 mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, delibera le misure necessarie affinché la concessionaria del servizio pubblico e le società titolari di una o più emittenti televisive a carattere nazionale realizzino nuovi programmi originali ideati e prodotti in Italia da trasmettere sul digitale terrestre».

16.14

STEFANI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis.* Entro il 30 giugno 2008 e fino alla completa conversione alla trasmissione in digitale terrestre, il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, stabiliscono un sistema di incentivazione fiscale e di defiscalizzazione del reddito derivante da utili reinvestiti a favore dei fornitori di contenuti che realizzano nuovi palinsesti digitali non a pagamento aventi caratteristiche di qualità e di tutela del pluralismo con particolare attenzione all'ideazione e realizzazione di contenuti originali prodotti in Italia».

16.0.1

GIAMBRONE

*Dopo l'***articolo 16***, aggiungere il seguente:*

Art. 16-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di passaggio sistema digitale terrestre per le emittenti televisive locali)

1. All'articolo 2, comma 1, la lettera *p)* del decreto legislativo n. 177 del 2005 è sostituita dalla seguente:

"*p)* ambito locale televisivo l'esercizio tramite una 'emittente televisiva' dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purchè con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito è denominato 'regionale' o 'provinciale' quando il bacino di esercizio dell'emittente televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini".

2. Il comma 3, dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 177 del 2005 è sostituito dal seguente: "Un medesimo soggetto può detenere, anche tramite società controllate e/o collegate, un numero plurimo di emittenti televisive in ambito locale. Tali emittenti televisive, sono tenute al rispetto dei limiti di interconnessione di cui al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 177 del 2005".

3. Il comma 6, dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 177 del 2005 è sostituito dal seguente: "Fino alla completa attuazione del piano nazionale delle frequenze televisive in tecnica digitale è consentito ai soggetti legittimati operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112, di proseguire nell'esercizio anche dei bacini eccedenti i limiti di cui all'articolo 2 comma 1, lettera *p)*. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle emitte i televisive provenienti da Campione d'Italia"».

Art. 17.

17.1

VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e dopo le parole:» *fino alla fine del comma.*

Art. 18.

18.1
EUFEMI

*Dopo l'***articolo 26***, aggiungere il seguente:*

26-*bis*.

(Contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi a fronte della rottamazione di analoghi beni usati)

1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica di cui alle direttive europee con caratteristiche di emissioni Euro 4 e Euro 5, che consegnano per la rottamazione un veicolo immatricolato in data anteriore al 1º gennaio 1997 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni dalla data di immatricolazione è riconosciuto un contributo statale fino a euro mille per i veicoli di cilindrata fino a 1.600 centimetri cubici, sempre che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del contributo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

2. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra la data di conversione in legge del presente decreto legge e il 31 dicembre 2008 e risultanti da contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo, a condizione che: *a)* il veicolo acquistato sia un'autovettura di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolato in precedenza; *b)* il veicolo consegnato per la rottamazione sia un'autovettura di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e che sia intestato, da data anteriore al 30 giugno 2007, allo stesso soggetto intestatario del veicolo nuovo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari; *c)* nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma precedente.

3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico.

3-*bis*. I veicoli usati, di cui al comma 3, non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse al fine della messa

in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

4. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

5. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

b) copia del libretto di circolazione e del foglio complementare del veicolo usato;

c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico;

d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 2, lettera *b)*.

5-*bis.* Fuori dell'ipotesi disciplinata dal comma 3, per l'annotazione nel pubblico registro automobilistico della cessazione dalla circolazione dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, immatricolati in data anteriore al 1º gennaio 1998 ed intestati a persone fisiche, non è dovuta l'imposta di bollo e gli emolumenti in favore dell'Automobile club d'Italia sono a carico del bilancio dello Stato, se la richiesta della formalità è presentata nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed il 31 dicembre 1998. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono stabilite le modalità di corresponsione di detti emolumenti. Per conseguire i benefici indicati nel primo periodo, il richiedente la formalità deve espressamente dichiarare, nel relativo modello, di non fruire del contributo statale di cui al comma 1; in caso di falsa dichiarazione i predetti benefici sono revocati di diritto.

6. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.

7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato per l'anno 2008 in euro 100 milioni, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento rela-

tivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il predetto importo è iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata.

8. Con provvedimenti legislativi di variazioni di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 2008-2011 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione dell'accantonamento di cui al comma 7.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 18 e 41. Articolo 36, ridurre l'importo di 100 milioni di euro.

18.2

EUFEMI

All'articolo 44, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis.* Per i contribuenti, per i quali si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, viene sospesa l'applicazione di ogni disposizione dei Comuni sull'lCI, dall'entrata in vigore del presente decreto-legge e per l'esercizio finanziario 2008, sia relativamente alle modifiche delle rendite catastali che al relativo classamento».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 18 e 41.

18.3

EUFEMI

Sopprimere l'articolo.

18.4

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANOLETTI, FERRARA

*Dopo l'***articolo 33***, inserire il seguente:*

«Art. 33-*bis*.

(Vittime del mare)

1. A carico del fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si provvede a liquidare le richieste di indennio relative agli eventi verificatisi nel triennio 2002-2004, relativamente alle istanze presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della somma di 500.000 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-*ter*, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

2. Il fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 viene incrementato di 250.000 euro per far fronte agli indennizzi relativi al triennio 2007-2009».

Conseguentemente ridurre l'importo di cui all'articolo 18, comma 1 del presente decreto.

18.5

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANOLETTI, FERRARA

All'articolo 40, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-*bis.* All'articolo 3-*ter*, comma 1 del decreto legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2005, n. 156 dopo le parole: "società commerciali" aggiungere le seguenti: "di cui al Libro V, Titolo V, Capo III e seguenti del Codice Civile". All'onere derivante dalla presente disposizione, valutata in 150.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base "Fondo speciale" di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2008, 2009 e 2010, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

Conseguentemente ridurre l'importo di cui all'articolo 18, comma 1 del presente decreto».

18.6

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANOLETTI, FERRARA

All'articolo 42, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis.* All'articolo 1193 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:

1-*bis.* La sanzione di cui al comma 1 è ridotta a 100 euro nel caso in cui il comandante di una nave da pesca esibisca all'autorità che ha contestato l'infrazione i documenti di bordo regolarmente tenuti ed aggiornati entro quarantotto ore dall'accertamento della violazione di cui al comma 1».

Conseguentemente ridurre l'importo di cui all'articolo 18, comma 1 del presente decreto.

18.7

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANOLETTI, FERRARA

*Dopo l'***articolo 42,** *inserire il seguente:*

«Art. 42-*bis.*

(Canoni demaniali)

1. Alle concessioni di specchi acquei demaniali per attività di acquacoltura, rilasciate o rinnovate dopo il 10 gennaio 1990, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo di quanto previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni. Le eventuali somme versate in eccedenza, rispetto a quelle dovute negli anni precedenti, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo con decorrenza dal giorno 1º gennaio 2004.

2. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del

prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera *e)* del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604».

Conseguentemente ridurre l'importo di cui all'articolo 18, comma 1 del presente decreto.

18.8

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANOLETTI, FERRARA

*Dopo l'***articolo 42,** *inserire il seguente:*

«Art. 42-*bis.*

(Sospensione di applicazione studi di settore per la pesca)

1. Nelle more della revisione periodica degli studi di settore prevista dall'articolo 1, comma 399 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli accertamenti per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi di imposta successivi, sono sospesi per il settore della pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi».

Conseguentemente ridurre l'importo di cui all'articolo 18 comma 1 del presente decreto.

18.9

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANOLETTI, FERRARA

*Dopo l'***articolo 42,** *inserire il seguente:*

«Art. 42-*bis.*

(Sportello unico dei servizi alle imprese di pesca)

1. Allo scopo di semplificare le operazioni necessarie all'avvio e alla gestione amministrativa delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, è istituito lo Sportello Unico dei servizi alle imprese di pesca.

2. Lo sportello unico di cui al comma 1 può essere gestito direttamente dall'Amministrazione o attraverso apposite convenzioni con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Con decreto dei Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministero per lo sviluppo economico e dei tra-

sporti e dell'economia, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di conversione della presente legge vengono definiti termini, modalità, e i servizi prestati daIIo Sportello Unico».

Conseguentemente ridurre l'importo di cui all'articolo 18, comma 1 del presente decreto.

18.10

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANOLETTI, FERRARA

*Dopo l'***articolo 42,** *inserire il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

(Agevolazioni in favore del lavoro autonomo)

1. Le iniziative di cui alla legge del 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) sono estese al settore della pesca marittima e dell'acquacoltura».

Conseguentemente ridurre l'importo di cui all'articolo 18, comma 1 del presente decreto.

18.11

VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, GRILLO, TADDEI

All'articolo 47, al comma 1, lettera a), *sopprimere le seguenti parole:* «e quanto a 1.100 milioni di euro», *fino alla fine del periodo.*

Conseguentemente ridurre l'importo di cui all'articolo 18, comma 1.

18.12

FERRARA, COSTA

All'articolo 39 è aggiunto il seguente nono comma:

«9. In considerazione delle difficoltà tecniche incontrate dagli intermediari finanziari in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni relative all'inoltro, per via telematica, delle risposte alle richieste formulate ai sensi dell'articolo 32, comma primo, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 51, comma secondo, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli stessi intermediari, di concerto con gli Uffici dell'Agenzie delle Entrate richiedenti, possono ripetere entro il 31 marzo 2008 (o altra data), senza applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10, comma primo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, gli invii delle risposte che sono risultate nel frattempo inevase o incomplete».

Conseguentemente ai maggiori oneri si provvede mediante riduzione del 1 per cento di tutti gli importi di cui all'articolo 18.

18.13

VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI

Sostituire la lettera a), *con la seguente:*

«*a)* per 40 milioni di euro, al Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF).

18.14

FRANCO Paolo, DIVINA, POLLEDRI, STIFFONI

Art. 35.

(Fondo per le zone di confine)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 35. - *(Fondo per i comuni di confine). – 1.* All'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione dei territori svantaggiati dei comuni confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di

Trento e Bolzano, nonché dei comuni confinanti con la Confederazione Elvetica e l'Austria, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di cui 14 milioni di euro sono destinati esclusivamente ai comuni confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome. Le modalità di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, .su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali provvede, in applicazione dei criteri stabiliti con il decreto ministeriaIe, a finanziare specifici progetti di spesa corrente, finalizzati al sostegno economico e sociale, nonché allo sviluppo dei suddetti territori".

2. Per l'anno 2007 sono stanziati ulteriori 10 milioni di euro sul Fondo di cui al comma precedente da destinare, per le medesime finalità, ai comuni limitrofi ai comuni di confine con le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, con la Confederazione Elvetica e l'Austria».

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1, lettera a) *sostituire le parole:* «40 milioni» *con le seguenti:* «30 milioni».

18.15
EUFEMI

*Dopo l'***articolo 42,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 42-*bis.*

«1. All'articolo 234 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

5-*bis.* L'articolo 27, comma 8-*bis,* si applica alle autorizzazioni rilasciate a far data dal 12 gennaio 2007, anche in relazione alle richieste presentate in data antecedente al suddetto termine. A decorrere dal 10 gennaio 2007, i canoni relativi alle autorizzazioni rilasciate in una data antecedente sono quantificati ai sensi del medesimo comma 8-*bis.*

5-*ter.* Per le richieste di autorizzazione pervenute entro il 31 dicembre 2007, l'ente proprietario autorizza gli accessi preesistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, anche in deroga alle distanze minime di cui all'articolo 45, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, esclusivamente qualora la mancata autorizzazione renda il fondo intercluso ed a condizione che si rispettino i criteri di cui all'articolo 45, comma 5 del citato regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, e successive modificazioni. Il requisito di preesistenza dell'accesso deve essere documentabile tramite atto pubblico che dimostri la proprietà del fondo in capo al richiedente, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo».

Conseguentemente all'articolo 18 lettera c) *e lettera* d) *ridurre gli importi per 2,5 milioni di euro per ciascun voce.*

18.16

EUFEMI

*Dopo l'***articolo 42,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 42-*bis.*

«1. Dopo il comma 8 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

"8-*bis.* Quando l'autorizzazione riguarda l'unico ed indispensabile accesso al fondo rustico ed agli annessi fabbricati rurali, il canone determinato in base ai criteri previsti annualmente con provvedimento del direttore di ANAS S.p.A. è ridotto ad un quinto".

2. Nel caso di più accessi a fondi rustici ed a fabbricati rurali della stessa azienda agricola, la disposizione di cui al comma 1 si applica ad uno solo di essi, che deve essere individuato dal titolare al momento della richiesta delle relative autorizzazioni.

3. L'autorizzazione è rilasciata a titolo gratuito per gli accessi relativi ai fondi rustici ubicati in comuni classificati montani o parzialmente montani».

Conseguentemente all'articolo 18 lettera c) *e lettera* d) *ridurre gli importi per 2,5 milioni di euro per ciascuna voce.*

18.17

VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI

Sostituire la lettera d)*, con la seguente:*

«*d)* per 100 milioni di euro, al Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF), e per ulteriori 125 milioni di euro, all'Alto Commissariato dell'Onu per i Rifugiati (ACNUR)».

18.18

BONFRISCO, AZZOLLINI, VEGAS, FERRARA, TADDEI

All'articolo 31, dopo il comma terzo, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di un milione di euro a favore della lega del filo d'oro».

Conseguentemente all'articolo 18, comma 1, lettera d) *sostituire la cifra:* «225» *con la cifra:* «224».

18.19

DE POLI

All'articolo 31 inserire il comma 4 «Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di un milione di euro a favore dell'Ente Nazionale Sordi».

Conseguentemente ridurre per lo stesso importo lo stanziamento di cui alla lettera e), *del comma 1 dell'articolo 18.*

18.20

STRACQUADANIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* È vietata qualsiasi erogazione di denaro o altra utilità, da parte dello Stato e di ogni altro ente pubblico, in favore della Associazione Emergency».

18.900/1

BALDASSARRI

Sopprimere l'emendamento.

18.900

IL GOVERNO

Al comma 2, dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze» *inserire le seguenti:* «d'intesa con il Ministro degli affari esteri»; *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-*bis* Per il perseguimento delle finalità istituzionali e per assicurare il proprio funzionamento, in coerenza con il processo di revisione organizzativa di cui all'articolo l, comma 404, lettera *g)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed ai fini della razionalizzazione della spesa, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di 1ª categoria sono dotati di autonomia gestionale e finanziaria, secondo modalità disciplinate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

18.21

TONINI

Al comma 2, dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze» *sono aggiunte le seguenti:* «d'intesa con il Ministro degli affari esteri».

18.22

MELE, MARTONE, MICHELONI, COSSUTTA, TONINI, MANTICA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di concerto con il Ministro degli affari esteri».

18.901/1

SAPORITO, BALDASSARRI

Sopprimere l'emendamento.

Conseguentemente, all'articolo 31, aggiungere il seguente comma:

«3-*bis.* Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell'ANMIC (Associazione nazionale mutilati e invalidi civili).

18.901/2

BALDASSARRI

Sopprimere l'emendamento.

18.901/3

POLLEDRI, FRANCO Paolo

All'emendamento 18.901, sostituire: «1.000.000», *con:* «300.000».

18.901 (testo corrretto)

IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis* Al fine di promuovere iniziative per lo sviluppo della piazza finanziaria italiana da parte del Comitato di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2007 è stanziato un fondo di euro 1.000.000 per l'anno 2007. Il predetto Comitato può avvalersi, per un massimo di tre unità, di personale della pubblica amministrazione con competenze specifiche, ovvero di appartenenti alla magistratura ordinaria, amministrativa e contabile o all'avvocatura dello Stato, collocati fuori ruolo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

18.901

IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis* Al fine di promuovere iniziative per lo sviluppo della piazza finanziaria italiana da parte del Comitato di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2007 è stanziato un fondo di euro 1.000.000 per l'anno 2007. Il predetto Comitato può avvalersi, per un massimo di tre unità, di personale della pubblica amministrazione con competenze specifiche, ovvero di appartenenti alla magistratura ordinaria o amministrativa, collocati fuori ruolo. Al relativo onere si provvede me-

diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

18.23

TONINI

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Per il perseguimento delle finalità istituzionali e per assicurare il proprio funzionamento, in coerenza con il processo di revisione organizzativa di cui all'articolo 1, comma 404, lettera *g)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed ai fini della razionalizzazione della spesa, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di 1 a categoria sono dotati di autonomia gestionale e finanziaria, secondo modalità disciplinate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Art. 19.

19.1

CENTARO, FERRARA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19. - *(Misure in materia di pagamenti della P.A.). – 1.* L'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è abrogato».

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico».

19.3

GALARDI, GRASSI, TIBALDI, BONADONNA, BATTAGLIA Giovanni, ALBONETTI, TECCE

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

19.4

CENTARO, FERRARA

Al comma 1, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b*-bis) le parole: «diecimila euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «cinquecentomila euro».

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

19.5

PARAVIA, BALDASSARRI, AUGELLO

Al comma 1, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

«*b*-bis) la parola "diecimila" è sostituita dalla seguente: "centomila"».

19.7

VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

19.9

FLUTTERO, COLLINO

AI comma 1, lettera c), *sostituire il comma* «2-bis» *con il seguente:*

«2-*bis*. L'importo di cui al comma 1 deve essere completo di eventuali more e sanzioni maturate».

19.10

BENVENUTO, SCARABOSIO

Al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito»*, con le seguenti:* «, l'importo di cui al comma 1 è pari allo 0,5 % del fatturato e comunque non inferiore a 10.000 euro».

19.11

PARAVIA

Al comma 1, capoverso «2-bis» *dopo le parole:* «può essere aumentato» *sopprimere:* «in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito».

19.12

PECORARO SCANIO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella P.A. è autorizzato per l'importo di 10 milioni di euro a finanziare progetti sperimentali nell'ambito delle pubbliche amministrazioni per la migrazione nei calcolatori elettronici da *software* proprietario a *software* a codice sorgente aperto».

Conseguentemente all'articolo 36, comma 2 le parole: «150 milioni» *sono sostituite dalle parole:* «140 milioni».

19.0.1
MANTOVANO

*Dopo l'***articolo 19***, è inserito il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

1. Il Governo è delegato al riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, secondo i criteri e le regole che seguono:

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro i termini di cui ai commi 2 e 3, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica nonché con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa, della giustizia e delle politiche agricole e forestali, se non proponenti, uno o più decreti legislativi per le seguenti finalità:

a) il riordino del personale non direttivo e non dirigente delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, nonché delle Forze armate, secondo linee finalizzate ad incrementare la funzionalità delle relative Amministrazioni o Corpi e a valorizzare le risorse umane, in modo omogeneo rispetto a quanto già previsto per i dipendenti civili dello Stato, fermi restando le specificità conseguenti all'appartenenza alle Forze armate o di polizia e i rispettivi compiti istituzionali e attribuzioni;

b) il riordino della dirigenza del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2.

2. Ai fini di cui al com ma 1, entro il 31 dicembre 2007, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, fermo restando quanto previsto dai comma successivi, sono adottati uno o più decreti legislativi secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) unificazione del ruolo degli agenti ed assistenti e qualifiche o gradi corrispondenti con quello dei sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti, assicurando una ripartizione dei relativi organici coerente con le esigenze di funzionalità delle Amministrazioni e con i princìpi di sostanziale equivalenza ed allineamento dei trattamenti economici, ferme restando le rispettive peculiarità, prevedendo:

1) la revisione delle procedure di avanzamento alle qualifiche di sovrintendente e qualifiche o gradi corrispondenti, mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale con verifica finale, ovvero

mediante procedure di avanzamento a scelta ed aggiornamento professionale, tenendo anche conto della professionalità acquisita con l'anzianità, ed assicurando ai sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti l'avanzamento alla qualifica di sovrintendente capo, o il trattamento economico corrispondente, comunque prima della cessazione dal servizio, salvo demerito;

2) per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare, eventuali altre modalità di accesso ai gradi di sergente e corrispondenti, anche per concorso interno, ovvero ad anzianità, nonché disposizioni transitorie volte a disciplinare, fino al raggiungimento delle consistenze organiche stabilite dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il graduale passaggio alle norme a regime, anche mantenendo, in tutto o in parte, l'accesso nel grado di sergente secondo la procedura di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

b) previsione di interventi perequativi, anche di carattere economico, finalizzati ad assicurare il sostanziale allineamento delle carriere e dei trattamenti economici fondamentali del personale appartenente ai ruoli degli ispettori e qualifiche o gradi corrispondenti e dei marescialli delle Forze armate, anche dando attuazione alle previsioni di cui all'articolo l-bis, comma 18, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, nonché, in armonia con la disciplina del pubblico impiego, la valorizzazione economica o economico-funzionale degli ispettori sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e dei sostituti commissari e del personale di grado, qualifica o denominazione corrispondenti;

c) unificazione, nell'ambito di una carriera dirigenziale, dei ruoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e di quelli corrispondenti sanitari e tecnico-scientifici della Polizia di Stato, nonché dei ruoli del Corpo forestale dello Stato di cui agli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, fermi restando l'ordinamento gerarchico delle carriere e le funzioni di ciascuna qualifica, nell'ambito del graduale processo di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevedendone il completamento per i vice questori aggiunti e per il personale delle qualifiche corrispondenti, mediante l'attribuzione di un'indennità perequativa di base, in luogo dell'assegno di valorizzazione dirigenziale, prevedendo altresì:

1) analogo modello dirigenziale per le carriere degli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, ferma restando la specificità dei compiti rispettivamente attribuiti, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, prevedendo il medesimo completamento del processo di valorizzazione dirigenziale con riferimento ai maggiori e ai tenenti colonnelli e agli ufficiali di grado corrispondente;

2) conseguenti modificazioni dell'ordinamento dei ruoli direttivi speciali della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, ovvero la loro soppressione, anche con rideterminazioni degli organici, nonché even-

tuali modificazioni dell'ordinamento e degli organici dei ruoli speciali delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza, sulla base delle esigenze delle singole Amministrazioni, garantendo l'invarianza della spesa relativa agli organici complessivi massimi di ciascuna Amministrazione;

3) correlate modificazioni ed integrazioni, in relazione alle specificità e peculiarità operative, degli ordinamenti dei ruoli direttivi del Corpo della polizia penitenziaria, anche attraverso la rideterminazione degli organici coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;

d) previsione di disposizioni transitorie eventualmente occorrenti che non comportino l'inquadramento nei ruoli superiori.

3. Ai fini di cui al comma 1, entro il 30 giugno 2008, nell'ambito dei finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e in coerenza con qua!lto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria, sono altresì adottati uno o più decreti legislativi per il completa mento dei riordini di cui al citato comma 1, e, in particolare, per la valorizzazione e i riallineamenti economici del personale civile e militare della qualifica o grado iniziale del ruolo di base e per l'integrazione dei contenuti economici dei trattamenti dirigenziali dei vice Questori aggiunti, dei maggiori e dei tenenti colonnelli e del personale di qualifica o grado corrispondente. A tale fine, in appendice al predetto Documento, saranno individuate le occorrenze finanziarie per la graduale attuazione dei riordini di cui al precedente periodo.

4. I decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 dovranno comunque garantire la sostanziale equivalenza dei riordini e dei trattamenti economici, anche mediante interventi perequativi, ferme restando le rispettive peculiarità del personale interessato.

5. Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza militare del personale rispettivamente interessati, affinché esprimano il proprio parere entro il termine di venti giorni dalla ricezione dello schema stesso, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Gli schemi sono, inoltre, trasmessi, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza dei termini di cui ai commi 2 e 3, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché le Commissioni permanenti competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario esprimano il proprio parere. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti legislativi qualora tale parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

6. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo ll-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

7. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

8. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura prevista dal comma S, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

9. Fino a quando non saranno approvate le norme per la determinazione dei contenuti del rapporto di impiego del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministero dell'economia e delle finanze può definire, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, e sentite le Amministrazioni interessate, la quota delle risorse da destinare:

a) ai miglioramenti economici e alla perequazione dei trattamenti economici del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, tenendo conto degli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) all'estensione ai medesimi dirigenti delle disposizioni normative e di quelle relative ai trattamenti accessori previste dagli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione per il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, ridefinendo le indennità operative, fondamentali e supplementari, per i dirigenti militari delle Forze armate, esclusa l'Arma dei Carabinieri, e l'indennità pensionabile di cui all'articolo 43 della legge 10 aprile 1981, n. 121, per i dirigenti civili e militari delle Forze di polizia,. anche al fine di assicurare la sostanziale omogeneità dei trattamenti economici;

c) allo sviluppo del processo di valorizzazione dirigenziale, di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

10. All'attuazione del comma 9 si provvede, per l'anno 2007 nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto, per gli anni successivi mediante risorse allo scopo destinate dalla legge finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, da emanare solo successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge finanziaria.

11. Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, corredato da relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché le Commissioni permanenti competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario esprimano il proprio parere. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato qualora il citato parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

12. Il beneficio della riduzione di due anni della permanenza minima nella qualifica di ispettore, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, previsto dall'articolo 8, comma 4,

del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, si applica anche al personale individuato ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo.

13. All'articolo 17 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis.* Per i vincitori dei concorsi interni a complessivi 1.757 posti per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, di cui ai bandi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* – 4ª serie speciale, n. 12 dell'11 febbraio 2000 e n. 99 del 14 dicembre 2001, la decorrenza giuridica della nomina è anticipata, senza alcun effetto economico anche ai fini della promozione alle qualifiche di sovrintendente e sovrintendente capo, al 31 dicembre 2000".

14. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, valutato in 1.461.369 euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto, per il medesimo anno, dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in base agli articoli 1 e 47 del presente decreto.

17. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3-*bis*, della legge 8 agosto 1990, n. 231, introdotto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2001, n. 250, si interpreta nel senso che, ai fini dell'inquadramento stipendiale iniziale degli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente non immessi nei ruoli stessi direttamente con il grado di tenente o corrispondente, essa non inibisce l'applicazione, in presenza dei necessari presupposti, dei criteri più favorevoli previsti dall'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, risultando conseguentemente inibita soltanto la progressione economica successiva all'inquadramento stipendiale cosi effettuato.

18. A decorrere dalla data dì entrata in vigore della presente legge, il grado massimo previsto per i ruoli istituiti dall'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e dall'articolo 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255, è quello di tenente colonnello o grado corrispondente.

19. All'articolo 59, primo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 212, le parole: "maggiore o grado corrispondente" sono sostituite dalle seguenti: "ufficiale superiore.

20. L'avanzamento al grado di tenente colonnello o grado corrispondente ha luogo ad anzianità. Nelle aliquote di avanzamento sono inclusi i maggiori aventi otto anni di anzianità di grado».

19.0.2

BARBATO

*Dopo l'***articolo 19***, aggiungere il seguente:*

«Art. 19-*bis.*

(Personale ATA)

1. Il comma 218 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.

2. Al personale di ruolo di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, trasferito nei ruoli statali del personale amministrativo tecnico e ausiliario (A.T.A.) e nei ruoli statali degli insegnanti tecnico pratici (ITP), viene riconosciuta ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza secondo quanto già disposto dal medesimo articolo 8, comma 2, ultimo periodo della citata legge n. 124 del 1999.

Conseguentemente, ai fini della copertura stimata per l'anno 2007 in 100 milioni di euro, al comma 2 dell'articolo 36 sostituire le parole: «150 milioni di euro» *con le seguenti:* «50 milioni di euro».

Art. 20.

20.1

D'AMICO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. - *(Aumento detrazione per interessi su mutui ipotecari) – 1.* Per l'anno 2007 la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è incrementata del 10 per cento».

20.2

CICCANTI

Sostituire le parole: «150 milioni di euro» *con le seguenti:* «300 milioni di euro».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 41.

20.3

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Le parole: «di 150 milioni di euro» *sono sostituite con le seguenti:* «di 210 milioni di euro».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 27.

20.4

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Le parole: «di 150 milioni di euro» *sono sostituite con le seguenti:* «di 200 milioni di euro».

Conseguentemente all'art. 36, comma 2, le parole: «150 milioni di euro» *sono sostituite con le seguenti:* «100 milioni di euro».

46.0.5

PETERLINI, PINZGER, FAZIO, NEGRI, TONINI

*Dopo l'***articolo 46,** *inserire il seguente:*

«Art. 46-*bis*.

(Interventi per la stabilizzazione del personale nella provincia autonoma di Bolzano)

1. Per l'anno 2007 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, presso le sedi INPS, INAIL e INPDAP di Bolzano nonchè all'assunzione dei vincitori di concorsi negli uffici giudiziari di Bolzano».

Conseguentemente all'articolo 20 ridurre il relativo importo di spesa.

20.6

PETERLINI, PINZGER, FAZIO, NEGRI, TONINI

*Dopo l'***articolo 46***, inserire il seguente:*

«Art. 46-*bis*.

(Interventi nella provincia autonoma di Bolzano)

1. È autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 10 milioni di euro per la realizzazione di un Polo Giudiziario e di un Polo Finanziario a Bolzano.

2. È autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 450 mila euro finalizzata alla realizzazione del palazzo del ghiaccio nel Comune di Egna».

Conseguentemente all'articolo 20 ridurre il relativo importo di spesa.

20.7

DE POLI

All'articolo 31 aggiungere in fine il seguente commma:

«4. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di un milione di euro a favore dell'Ente Nazionale Sordi».

Conseguentemente ridurre per lo stesso importo lo stanziamento di cui all'articolo 20.

20.8

ROSSI Fernando

Dopo le parole: «anno 2007», *aggiungere il seguente periodo:* «a modifica dell'articolo 1 del comma 337 legge 23 dicembre 2005 n. 266 e l'articolo 1 commi 1234 e seguenti legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ammesse al riparto della quota del 5 per mille lRPEF le Associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal C.O.N.I. a norma di legge».

20.9

TURIGLIATTO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis.* A modifica dell'art. 1, comma 337 della Legge 23-12-2005, n. 266 e dell'art. 1, commi 1234 e seguenti, della Legge 27-12-2006, n. 296, sono ammesse al riparto della quota del 5 per mille IRPEF le Associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal C.O.N.I. a norma di legge».

20.11

THALER, RUBINATO, PETERLINI, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, PINZGER, TONINI

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472" sono sostituite dalle seguenti: "definitivamente accertate";

b) dopo le parole: "scontrino fiscale," sono aggiunte le seguenti: "di importo unitario superiore a 25 euro,".».

20.12

BARBIERI, ANGIUS, MONTALBANO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. All'articolo 47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di scelte non espresse dai contribuenti, le relative risorse sono destinate a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale"».

20.0.1

FORMISANO, RAME, CAFORIO, GIAMBRONE

*Dopo l'***articolo 20***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

(Fondo di Garanzia per le Opere Pubbliche)

1. La Cassa depositi e prestiti s.p.a. è autorizzata a costituire, presso la gestione separata, un apposito Fondo, denominato Fondo di garanzia per le Opere pubbliche (FGOP).

2. La dotazione iniziale del Fondo e le successive variazioni sono stabilite dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. a valere sulle risorse previste ai sensi dell'articolo 71, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. Il Fondo è finalizzato al sostegno finanziario dei lavori, di competenza dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 7, lettera *a)* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da realizzare mediante:

a) contratti di concessione di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) contratti di concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a contraente generale di cui all'articolo 173 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Il Fondo, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto, presta garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad assicurare il mantenimento del relativo equilibrio economico-fmanziario.

5. La Cassa depositi e prestiti s.p.a., nel rispetto degli indirizzi fissati dal Ministro dell'economia e delle finanze nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fissa con proprio regolamento limiti, condizioni, modalità, caratteristiche della prestazione delle garanzie e dei relativi rimborsi, tenendo conto della redditività potenziale dell'opera e della decorrenza e durata della concessione o della gestione.

6. Dalle disposizioni di cui ai precedenti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Sono abrogati i commi da 1 a 5 dell'articolo 71 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

20.0.2

FORMISANO, RAME, CAFORIO, GIAMBRONE

*Dopo l'***articolo 20***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

(Fondo rotativo per infrastrutture strategiche)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 355, dopo la lettera *c),* è aggiunta la seguente lettera:

"c-bis) infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443".

b) nel comma 357, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Il decreto di cui al presente comma, relativamente agli interventi di cui al comma 355, lettera *c-bis),* è emanato dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"».

Art. 21.

21.1

PASTORE, FERRARA

Sopprimere l'articolo.

21.2

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 1, sostituire le parole: «è finanziato, nel limite di 550 milioni di euro per l'anno 2007, un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica finalizzato» *con le seguenti:* «sono finanziati, nel limite di 550 milioni di euro per l'anno 2007, programmi straordinari regionali di edilizia residenziale pubblica finalizzati».

21.3

CUTRUFO

Al comma 1 le parole: «nei limiti di 550 milioni per l'anno 2007» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel limite di spesa di 550 milioni a decorrere dall'anno 2008»; *sopprimere il comma 4.*

21.4

FLUTTERO, COLLINO

Al comma 1, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «1000 milioni di euro».

Conseguentemente, al maggior onere derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

21.5

EUFEMI

Sopprimere l'articolo 41.

Conseguentemente, il limite di finanziamento pari a 150 milioni di euro per il 2007 previsto dall'art. 41 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159 va a incrementare le risorse di cui all'art. 21 del medesimo decreto-legge per la concessione di contributi in misura non superiore al quaranta per cento del costo di costruzione previsto dal decreto del ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994 da destinare al recupero o alla realizzazione di alloggi in locazione in base alle proposte pervenute alla regione da parte di imprese di costruzione, cooperative di abitanti e loro consorzi.

21.6

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 1, sostituire le parole: «nel limite di 550 milioni di euro per l'anno 2007» *con le seguenti:* «nel limite di 650 milioni di euro per l'anno 2007».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «la spesa massima di 150 milioni di euro» *con le seguenti:* «la spesa massima di 50 milioni di euro».

21.7

TECCE, TIBALDI, BATTAGLIA Giovanni, BONADONNA, DE PETRIS, BELLINI, ALBONETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «600 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, al comma 1, in fine, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «100 milioni».

21.8

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 1, sostituire le parole: «non occupati» *con le seguenti:* «non assegnati».

21.9

SODANO, DE PETRIS, CONFALONIERI, BATTAGLIA Giovanni, BONADONNA, BELLINI, TECCE, ALBONETTI

Al comma 1 sostituire le parole: «all'acquisto o la locazione di alloggi, nonché all'eventuale costruzione di alloggi» *con le seguenti:* «nonché all'acquisto, alla locazione di alloggi e all'eventuale costruzione di alloggi» *e, in fine, aggiungere le seguenti parole:* «In ottemperanza alla normativa comunitaria e nazionale relativa aI rendimento energetico in edilizia, il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica di cui al presente comma deve essere attuato in modo da garantire il rispetto dei criteri di efficienza energetica, di riduzione delle emissioni inquinanti,

di contenimento dei consumi energetici e di sviluppo delle fonti di energia rinnovabile».

21.10

FLUTTERO, COLLINO

Al comma 1, sopprimere le parole: «o la locazione di alloggi».

21.12

BOBBA

Al comma 1, dopo le parole: «da destinare prioritariamente» *inserire le seguenti:* «alle giovani coppie a basso reddito e».

21.13

CICCANTI, FORTE

Al comma 1, dopo le parole: «della citata legge n. 9 del 2007» *aggiungere le seguenti:* «nonché alle giovani coppie».

21.900/1

POLLEDRI, FRANCO Paolo

All'emendamento 21.900, sopprimere le parole: «ai sensi degli articoli 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

21.900/2

POLLEDRI, FRANCO Paolo

All'emendamento 21.900, sopprimere le parole: «anche a ttraverso rimodulazioni dei singoli interventi in base alle esigenze accertate».

21.900/3

GALARDI, BATTAGLIA Giovanni

All'emendamento 21.900, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Al fine di aumentare l'offerta di alloggi in locazione a canone concordato, di cui all'art. 2, comma 3, della legge 3 dicembre 1998, n. 431, da destinare prioritariamente a favore di soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio o non in possesso dei requisiti per accedere ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, i comuni destinano una quota parte delle disponibilità di cui al comma 1, al cofinanziamento, in misura non superiore al 50% (cinquantapercento), per la realizzazione, da parte di imprese e cooperative di abitazione, di interventi di alloggi sociali in locazione di immediata cantierabilità.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «comunque denominati» *inserire le seguenti:* «e ai soggetti privati di cui al comma 1-*bis*».

21.900

IL GOVERNO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A valere sulle risorse di cui al presente comma è stanziata la somma di 50 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche attraverso la rimodulazione dei singoli interventi in base alle esigenze accertate».

21.14

FORMISANO, RAME, CAFORIO, GIAMBRONE

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «A valere sulle risorse di cui al presente comma è stanziata la somma di 50 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche attraverso la rimodulazione dei singoli interventi in base alle esigenze accertate».

21.15

MORRA, DI BARTOLOMEO, FERRARA

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «A valere sulle risorse di cui al presente comma è stanziata la somma di 50 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche attraverso la rimodulazione dei singoli interventi in base alle esigenze accertate».

21.16

VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le graduatorie sono revisionate annualmente e a tal fine viene considerato l'intero reddito familiare del soggetto richiedente, nonché la disponibilità di altri immobili da parte del richiedente. L'amministrazione finanziaria provvede ad effettuare periodicamente accertamenti a campione su tali soggetti».

21.18

EUFEMI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Al fine di aumentare l'offerta di alloggi in locazione a canone concordato, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 3 dicembre 1998, n. 431, da destinare prioritariamente a favore di soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio e non aventi i requisiti per accedere ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, i Comuni destinano una quota parte delle disponibilità di cui al comma 1, al cofinanziamento, in misura non superiore al 50 per cento, alla realizzazione, da parte di imprese e cooperative di abitazione, di interventi di alloggi sociali in locazione di immediata cantierabilità».

Al comma 3, dopo le parole: «comunque denominati» *inserire le seguenti:* «e a soggetti privati di cui al comma 1-*bis*».

21.19

VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Al fine di aumentare l'offerta di alloggi in locazione a canone concordato, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 3 dicembre 1998, n. 431, da destinare prioritariamente a favore di soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio e non aventi i requisiti per accedere ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, i Comuni destinano una quota parte delle disponibilità di cui al comma 1, al cofinanziamento, in misura non superiore al 50 per cento, alla realizzazione, da parte di imprese e cooperative di abitazione, di interventi di alloggi sociali in locazione di immediata cantierabilità».

Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «comunque denominati», *aggiungere le seguenti:* «e ai soggetti privati di cui al comma 1-*bis*».

21.20

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 2, sostituire le parole: «venti giorni» *con le seguenti:* «novanta giorni».

21.21

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 2, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti:* «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

21.22

CICCANTI, FORTE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Le Regioni entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge definiranno le procedure per incentivare, nel caso di Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa privata , la cessione di una quota parte della

volumetria ammissibile da PUA da destinare ad edilizia residenziale pubblica secondo i seguenti criteri:

cessione di un minimo del 20% dell'intera volumetria realizzabile con l'obbligo della integrazione di tale volumetria nel progetto generale;

abbattimento degli oneri concessori (costo di costruzione e costo di urbanizzazione) in ragione del doppio del corrispettivo della volumetria ceduta;

attribuire al cedente un credito di volumetria pari a quella ceduta per l'edilizia residenziale pubblica da collocare anche in zone agricole prive di vincoli di inedificabilità ambientali ed archeologici da individuare in sede di PUA;

consentire il cambio di destinazione d'uso di immobili dimessi anche attraverso la demolizione e ricostruzione con il completamento di pari volumetria a quella ceduta per l'edilizia residenziale pubblica da destinare ad edilizia residenziale privata o attrezzature di servizio privato».

21.23

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti:* «sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

21.24

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 3, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni».

21.25

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 3, aI primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sentita la Conferenza dei Presidenti delle regioni».

21.26

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 3, sopprimere le parole: «ovvero possono essere trasferite in tutto o in parte alla Cassa depositi e prestiti, previa attivazione di apposita convenzione per i medesimi fini».

21.27

PERRIN, PETERLINI, THALER, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, TONINI, NEGRI, RUBINATO

Al comma 3, sostituire le parole: «pari a quella stabilita dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 17 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 132 del 10 giugno 2003.» *con le seguenti:* «secondo parametri che saranno definiti d'intesa con le Regioni e Province autonome».

21.28

VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, GRILLO, TADDEI

Sopprimere il comma 4.

21.29

MARTINAT, PONTONE, BUTTI, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 4.

21.30

EUFEMI

Sopprimere il comma 4.

21.31

FLUTTERO, COLLINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. le regioni devono armonizzare ed eventualmente implementare le banche dati necessarie alla programmazione di interventi di edilizia residenziale pubblica al modello definito in accordo con il Ministro delle infrastrutture e delle politiche sociali».

21.32

FANTOLA, CICCANTI, FORTE, MANINETTI, RUGGERI

Al comma 4, dopo le parole: «finalità sociali» *è inserito il seguente periodo:* «, nonché al fine di monitorare il fenomeno dell'occupazione senza titolo degli alloggi di proprietà dell'ex IACP o dei comuni».

21.33

TECCE, BONADONNA, DE PETRIS, TIBALDI, ALBONETTI

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge tenuto conto della concertazione istituzionale di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, sentita la Conferenza unificata definisce la composizione, l'organizzazione e le funzioni dell'Osservatorio, anche ai fini del collegamento con le esperienze ed osservatori realizzati anche a livello regionale».

21.34

MASSA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Il 15 per cento del finanziamento di cui al comma 1 è destinato alle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio delle province di Campobasso e di Foggia, al fine di consentire il completamento degli interventi aventi priorità di classe A) nei Comuni del »cratere« individuati mediante le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate

ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in ragione proporzionale al fabbisogno di ogni singolo Comune».

21.35

TREU, CASSON

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Gli alloggi di cui all'articolo 4, commi 223 e 224, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono trasferiti ai comuni ai sensi del comma 441 della legge 311 del 2004, fermo restando il vincolo di destinazione di cui al comma 224 che viene mantenuto esclusivamente per le domande di acquisto regolarmente presentate dagli assegnatari entro il termine stabilito dall'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché per le assegnazioni in locazione sulla base di un bando riservato alla categoria dei profughi il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure urgenti in materia di edilizia residenziale pubblica».

21.36

VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, GRILLO, TADDEI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis.* Tutti i soggetti gestori del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica hanno l'obbligo, nel rispetto dei principi di efficienza, flessibilità e trasparenza, di assicurare attraverso un sistema di banche dati consultabile via Internet, tutte le informazioni necessarie al pubblico, permettendo al contempo un controllo incrociato dei dati nell'ambito di un sistema integrato gestito dall'amministrazione finanziara competente».

21.37

FLUTTERO, COLLINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis.* Le regioni, sentiti i comuni ad elevata tensione abitativa, predispongono e sostengono, anche finanziariamente, iniziative finalizzate

alla vendita ai soggetti locatari degli alloggi dagli stessi occupati impiegando il ricavato in ulteriori interventi di edilizia sociale».

21.0.900/1

BALDASSARRI

Sopprimere l'emendamento.

21.0.900/2

DONATI, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, TIBALDI

All'emendamento 21.0.900 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole da: «delle proposte ritenute idonee e non ammesse» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «di un programma innovativo in ambito urbano, coordinato con programmi di altre amministrazioni dello Stato già dotati di autonomi finanziamenti, nelle »zone« di cui al comma 340 della legge 296/2006, e successive modifiche ed integrazioni, localizzati in città a più forte disagio abitativo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, e nelle città con oltre 250.000 abitanti finalizzato ad incrementare, con la partecipazione dei cittadini e di investimenti privati e di altre Amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, misure integrate riguardanti:

a) la qualità urbana e degli spazi pubblici;

b) la dotazione infrastrutturale con riferimento alle urbanizzazioni, alla mobilità sostenibile e all'accessibilità alle infrastrutture di trasporto;

c) la sostenibilità ambientale con l'accrescimento delle aree verdi, dei parchi e delle aree forestate, per contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto;

d) misure ed interventi per incrementare l'occupazione e favorire l'integrazione sociale;

e) l'offerta abitativa con almeno il 50% delle risorse del programma».

b) sopprimere il comma 4.

21.0.900/3

POLLEDRI, FRANCO Paolo

All'emendamento 21.0.900, al comma 1, dopo le parole: «sono destinate al finanziamento delle proposte» *inserire le seguenti:* «con la maggiore quota di cofinanziamento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

21.0.900/4

POLLEDRI, FRANCO Paolo

All'emendamento 21.0.900, al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

21.0.900/5

FORMISANO

All'emendamento 21.0.900, all'articolo 21-bis, *primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture sono stabilite le modalità di attuazione del secondo periodo».

21.0.900

IL GOVERNO

*Dopo l'***articolo 21***, aggiungere il seguente:*

«Art. 21-*bis.*

(Rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano "Contratti di quartiere II")

1. Alla scadenza del termine del 31 dicembre 2007, di cui all'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ed all'articolo 13, comma 2, deI decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le risorse originariamente destinate ai programmi costruttivi di cui all'art. 18 del decreto-legge 18 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non impegnate, sono destinate al finanziamento delle proposte già ritenute idonee e non ammesse al precedente finanziamento tra quelle presentate ai sensi dei decreti del Ministro delle infra-

strutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, n. 2522, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003 concernenti il programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II". Nell'ambito delle predette risorse una quota fino a 60 milioni di euro è altresì destinata alla prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 da realizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche attraverso la rimodulazione dei singoli interventi in base alle esigenze accertate.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1, primo periodo nonché la quota di cofinanziamento regionale e le modalità di individuazione delle proposte da ammettere a finanziamento.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture, è autorizzato ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto le risorse di cui al comma 1, previo versamento all'entrata del Bilancio delle Stato delle risorse finanziarie depositate sui conti correnti di tesoreria n. 20126 e n. 20127 intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, in un fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma 1.

4. Le regioni che hanno finanziato con propri fondi tutte le proposte di Contratti di quartiere II già ritenute idonee in attuazione dei richiamati decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, n. 2522, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003, possono utilizzare le risorse di cui al comma 3 per finanziare nuovi programmi aventi caratteristiche analoghe a quelle dei Contratti di quartiere II che saranno individuati con il decreto di cui al comma 2».

21.0.3

FORMISANO, RAME, CAFORIO, GIAMBRONE

*Dopo l'***articolo 21***, aggiungere il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

(Rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano «Contratti di quartiere Il»)

1. Alla scadenza del termine del 31 dicembre 2007, di cui all'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ed all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23: febbraio 2006, n. 51, le risorse originaria-

mente destinate ai programmi costruttivi di cui all'art. 18 del decreto-legge 18 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non impegnate, sono destinate al finanziamento delle proposte già ritenute idonee e non ammesse al precedente finanziamento tra quelle presentate ai sensi dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, n. 2522, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003 concernenti il programma innovativo in ambito urbano denominato «Contratti di quartiere II.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1, nonché la quota di cofinanziamento regionale e le modalità di individuazione delle proposte da ammettere a finanziamento.

3. Le risorse finanziarie occorrenti per dare azione al comma 1, attualmente depositate presso la Cassa depositi e prestiti, sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero delle infrastrutture. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Le regioni che hanno finanziato con propri fondi tutte le proposte di Contratti di quartiere II già ritenute idonee in attuazione dei richiamati decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, n. 2522, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003, possono utilizzare le risorse di cui al comma 3 per finanziare nuovi programmi aventi caratteristiche analoghe a quelle dei Contratti di quartiere II che saranno individuati con il decreto di cui al comma 2».

21.0.1

EUFEMI

*Dopo l'***articolo 21***, aggiungere il seguente:*

«Art. 21-*bis.*

1. Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 4, comma 150 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni con la legge 23 febbraio 2006, n. 51, le risorse già destinate al finanziamento dei programmi costruttivi di cui all'articolo 18 del decreto legge 18 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e non impegnate da accordi di programma nel frattempo ratificati, sono de-

stinate al finanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano "Contratti di Quartiere".

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono ripartite tra le Regioni secondo i criteri già adottati con D.M. 30 dicembre 2002, le risorse di cui al comma 1, a cui si aggiunge la quota di cofinanziamento regionale, pari almeno al 35% di quello statale.

3. Non meno del 60% delle risorse disponibili dovrà essere destinato all'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione, anche tramite cofinanziamento pubblico-privato.

4. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'art. 18 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 per i quali non sia stato ancora aggiudicato l'appalto, fermo restando il finanziamento a suo tempo concesso, si applicano i limiti di costo di cui al D.M. 5 agosto 1994 del Ministro dei lavori pubblici aggiornati ai sensi dell'art. 9 del medesimo decreto. In tal caso si può procedere ad una riduzione del numero di alloggi da realizzare o in alternativa il concessionario del programma può contribuire con fondi propri all'incremento del finanziamento statale.

5. Gli alloggi realizzati con il finanziamento privato di cui al comma 4 sono destinati alle finalità di cui al soprarichiamato art. 18 e possono essere ceduti agli enti locali, agli istituti autonomi case popolari o enti comunque denominati, a persone giuridiche che si impegnino a destinarle prioritariamente alla locazione ad appartenenti ai corpi armati dello Stato a cooperative costituite tra gli appartenenti ai corpi armati dello Stato ad un valore non superiore a quello indicato nella convenzione sottoscritta con il comune. Nel caso in cui gli alloggi vengano ceduti o rimangano nella disponibilità del promotore, questi saranno comunque destinati alla locazione per un periodo di 12 anni con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

21.0.2

CICCANTI, FORTE

*Dopo l'***articolo 21***, aggiungere il seguente:*

Art. 21-*bis.*

(Sospensione provvedimenti rilascio immobili per finita locazione)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitazione, nei confronti di condut-

tori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, o siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, o siano malati terminali o portatori di *handicap* con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare sul tutto il territorio nazionale.

2. Ai soggetti di cui al comma precedente saranno rinnovati i contratti di locazione ad uso abitativo, sottoscritti in qualità di conduttore, applicando la maggiorazione prevista dall'articolo 6, comma 6 della legge 9 dicembre 1998, n, 431.

3. Sono altresì annullate tutte le procedure di rilascio dell'immobile ad uso abitativo, esecutive e non esecutive, alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano al locatore che dimostri di trovarsi nelle condizioni di necessità sopraggiunta dell'abitazione».

21.0.4

RAME

*Dopo l'***articolo 21***, aggiungere il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

1. I piani di investimento immobiliare disposti dall'Inal in relazione al bilancio per l'anno 2007 sono destinati per una quota non inferiore al settanta per cento ad interventi di edilizia sociale realizzati nelle forme di cui al presente articolo.

2. Un importo non inferiore al cinquanta per cento delle risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento delle proposte aventi ad oggetto interventi di recupero e realizzazione di alloggi, già ritenute idonee e non ammesse al precedente finanziamento tra quelle presentate ai sensi dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, n. 2522, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003 concernenti il programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II".

3. A valere sulle medesime risorse di cui al comma 1 sono finanziati programmi regionali di manutenzione straordinaria, recupero, acquisizione e realizzazione di edifici ad uso abitativo da destinare ad alloggi di edilizia sociale, a condizione della effettiva fruizione degli alloggi da parte dei beneficiari entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro delle infrastrutture sono stabiliti termini e modalità di attuazione del presente comma.

4. All'articolo 1, comma 301 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel primo periodo sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "nonché il Ministro delle infrastrutture"».

Art. 22.

22.1

EUFEMI

Al comma 1 sopprimere le parole da: «di una rete fissa ... » *fino a:* « ... e».

22.2

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, GHEDINI, SACCONI, SCARPA, ZANETTIN

Al comma 1, dopo la parola: «Malcontenta» *aggiungere le seguenti:* «nonché per il proseguimento delle attività di disinquinamento di competenza della Regione Veneto e la riqualificazione ambientale dei centri storici di Chioggia» *e sostituire la cifra:* «20» *con la seguente:* «50».

All'onere derivante dall'attuazione della precedente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

22.3

CICCANTI, FORTE

Al comma 1, dopo la parola: «Malcontenta» *aggiungere le seguenti:* «nonché per la riqualificazione ambientale dei centri storici di Chioggia» *e sostituire le parole:* «20 milioni» *con le seguenti:* «25 milioni».

Conseguentemente all'articolo 36 le parole: «150 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «145 milioni».

22.4

DE POLI

Al comma 1, dopo la parola: «Malcontenta» aggiungere le seguenti: «nonché per la riqualificazione ambientale dei centri storici di Chioggia» *e sostituire la cifra:* «20» *con la seguente.* «25».

22.5

SODANO, CASSON, DE PETRIS, DONATI, RONCHI, TIBALDI, BATTAGLIA Giovanni, PALERMO, BELLINI, FERRANTE, MOLINARI, VANO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per il proseguimento delle opere del "Piano programma degli interventi per il risanamento igienico ed edilizio" del Comune di Venezia, comprese negli elenchi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, di competenza delle amministrazioni comunali e per gli investimenti necessari a sviluppare interventi alle bocche di porto per una regolazione dei flussi di marea è autorizzata la spesa di 45 milioni. Per gli interventi in favore delle popolazioni veneziane colpite dal nubifragio del 26 settembre 2007, per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri in data 12 ottobre 2007, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007. Per l'esecuzione ed il completamento, da parte dei Comuni di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, di opere di ripristino delle funzionalità idrogeologiche dell'area dell'entroterra lagunare, ai sensi dell'articolo 5, primo comma, lettera *a)* della legge 29 novembre 1984, n. 798, è destinata la somma di 40 milioni di euro. Per gli investimenti necessari a sviluppare interventi alle bocche di porto per una regolazione dei flussi di marea è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007. Al fine di realizzare la bonifica del sito di interesse nazionale Venezia, Porto Marghera, ai sensi dell'articolo 4 lettera *a)* della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è autorizzata la spesa di 45 milioni da destinare al programma nazionale di bonifica e ripristino ambientaIe dei siti inquinati, di cui al decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468».

Conseguentemente, alla rubrica sostituire la parola: «MOSE» *con le seguenti:* «misure in favore delle popolazioni veneziane colpite dal nubifragio del 26 settembre 2007».

22.6

DE POLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Una quota pari a 1.000.000 di euro della spesa di cui al precedente comma 2 è assegnata all'stituzione dell'Ecomuseo della Laguna di Venezia e dei Territori di gronda allo scopo di ricostruire, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, la cultura materiale, le relazioni fra ambiente naturale ed ambiente antropizzato, le attività e le modalità in cui gli insediamenti antropici hanno determinato e caratterizzato l'evoluzione del paesaggio. Per la gestione di tale somma verrà stipulata dal Ministero dei beni e delle attività culturali entro 60 giorni dall'approvazione di tale legge, apposito accordo con la Associazione di promozione sociale HERMETE costituita con la partecipazione delle amministrazioni locali ed enti ed istituzioni scientifiche e culturali».

22.7

RAMPONI, SAIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Una quota pari a 350 mila euro della spesa di cui al precedente comma 2, è assegnata al sostegno delle attività dell'Ecomuseo della Laguna di Venezia e dei Territori di gronda allo scopo di ricostruire, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, la cultura materiale, le relazioni fra ambienti natura ed ambiente antropizzato, le attività e le modalità in cui gli insediamenti antropici hanno determinato e caratterizzato l'evoluzione del paesaggio. Per la gestione di tali somme il Ministero dei beni e delle attività culturali stipula, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, apposito accordo con la Associazione di promozione sociale HERMETE costituita con la partecipazione delle amministrazioni locali ed enti di istituzioni scientifiche e culturali».

22.0.1

RAME

*Dopo l'***articolo 22***, aggiungere il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

(Riassegnazione fondi nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture)

1. Le somme versate a titolo di risarcimento del danno o di adempimento di garanzie prestate per la realizzazione di opere pubbliche a seguito del verificarsi di eventi dannosi nella fase esecutiva o di inadempimento dell'appaltatore, ed affluite al conto entrate del bilancio dello Stato, sono riassegnate nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per la realizzazione dei conseguenti interventi infrastrutturali».

Art. 24.

24.1

FRANCO Paolo, POLLEDRI

All'articolo 39, sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 24, 27 e 36.

24.2

FRANCO Paolo, POLLEDRI

All'articolo 44, al comma 3, le parole: «pari a 1.900 milioni di euro» *sono sostituite con le seguenti:* «pari a 2.260 milioni di euro».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 24, 27 e 36.

24.3

FRANCO Paolo, DIVINA, POLLEDRI

All'articolo 35, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per l'anno 2007 la dotazione del Fondo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è integrata di 150 milioni di euro».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 24.

24.4

D'ALÌ, FERRARA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24. - *(Sostegno straordinario ai comuni in dissesto) – 1.* All'articolo 2, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *a)* la percentuale residua del 2,6 per cento, destinata alle restanti province, è incrementata di una percentuale corrispondente ad un margine pari a 50 milioni di euro;

b) al comma 2, lettera *b)* la percentuale residua del 2,9 per cento, destinata ai restanti comuni, è incrementata di una percentuale corrispondente ad un margine pari a 100 milioni di euro».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

24.5

D'ALÌ, FERRARA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24. – *1.* Il Fondo per l'incentivazione delle fusioni tra Comuni è incrementato, per l'anno 2007, di 150 milioni di euro».

24.6

IL RELATORE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «pagamenti dei crediti» *con le seguenti:* «pagamenti dei debiti».

24.7

FRANCO Paolo, DIVINA, POLLEDRI

All'articolo 35, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'anno 2007 la dotazione del Fondo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è integrata di 100 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 24 al comma 1 sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti: «50 milioni».*

Art. 25.

25.900/1

BALDASSARRI

Sopprimere l'emendamento.

25.900

IL GOVERNO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intende comprensiva, per l'anno 2008, dell'importo di euro 138 milioni da destinare alla prosecuzione dell'operatività del Fondo di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono disciplinati i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse».

25.0.1

LEGNINI, ANGIUS, LUSI, DE PETRIS, DI LELLO

*Dopo l'***articolo 25***, aggiungere il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

(Interventi per fronteggiare la crisi idrica ed ambientale nella Regione Abruzzo)

1. Al fine di fronteggiare la crisi idrica ed ambientale detenninatasi nel bacino del fiume Aterno-Pescara, di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3504 del 9 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2006, e successive integrazioni, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2007».

Conseguentemente, all'articolo 47, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «8.321 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «8.351 milioni»;

b) al comma 1, lettera *a)*, le parole: «1.300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.330 milioni».

Art. 26.

26.1

VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. - *(Disposizioni in materia di edilizia sanitaria) . – 1.* All'articolo 1, comma 796, lettera *n)*, la legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "20 miliardi di euro" sono sostituite dalle seguenti: "20.020 milioni di euro"».

26.2

D'ALÌ, FERRARA

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e nelle aree considerate esposte al pericolo deIl'innalzamento delle acque marine secondo le indicazioni emerse dai più recenti studi in materia di cambiamenti climatici ed ambientali».

26.3

DE PETRIS, BELLINI, PALERMO, BATTAGLIA Giovanni, IOVENE, LIOTTA, TIBALDI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché per la tutela della biodiversità nel Canale di Sicilia».

26.4

ALLEGRINI, DE ANGELIS

All'articolo 26 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» *sono aggiunte le seguenti:* «di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali»;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunta la seguente lettera:

"*f*-bis) pratiche di gestione forestale sostenibile attuate attraverso interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste"».

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreta-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.

26.5

D'ALÌ, FERRARA

Al comma 1, secondo periodo dopo le parole: «e del mare», aggiungere le seguenti: «da emanarsi entro il 31 marzo 2008 e previo parere delle competenti commissioni parlamentari sono individuate le aree di intervento e».

26.6

LEONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: «che sono ripartite con meccanismi premiati per gli enti "virtuosi", proporzionalmente

alla capacità di autofinanziamento degli enti parco e delle aree marine protette nazionali».

26.7

DE PETRIS, SODANO, BELLINI, TIBALDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Per l'anno 2007 è concesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un contributo straordinario di 20 milioni di euro per l'attuazione di interventi urgenti di adattamento e mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, con particolare riferimento agli interventi di protezione degli ecosistemi e della biodiversità terrestre e marina più compromessi, di difesa e gestione del suolo nelle aree a rischio idrogeologico e a rischio desertificazione, di gestione delle risorse idriche , ripristino delle aree costiere e delle zone umide, con priorità per gli interventi nelle aree esposte a rischio di eventi alluvionali o franosi ovvero a rischio valanga. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalità e i criteri di utilizzazione deIIe somme stanziate, assicurando il coordinamento con le istituzioni e le regioni interessate».

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 2, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «130 milioni».

26.800/6

BALDASSARRI

Sopprimere l'emendamento.

26.800/1

LEONI, STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

All'emendamento 26.800, al comma 2, sostituire le parole: «presente decreto» *con le seguenti:* «decreto di cui al presente comma».

26.800/2

LEONI, STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

All'emendamento 26.800, al comma 2, dopo le parole: «i nuovi interventi pubblici» *inserire le seguenti:* «di costruzione di edifici di rilevante impatto sulla qualità dell'aria».

26.800/3

STIFFONI, LEONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

All'emendamento 26.800, al comma 2, dopo le parole: «i nuovi interventi pubblici» *inserire le seguenti:* «di rilevante impatto sulla qualità dell'aria, escluse le infrastrutture viarie e ferroviarie,».

26.800/4

LEONI, STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

All'emendamento 26.800, al comma 2, dopo le parole: «i nuovi interventi pubblici» *inserire le seguenti:* «di costruzione di edifici».

26.800/5

LEONI, STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

All'emendamento 26.800, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica alle infrastrutture viarie e ferroviarie.».

26.800

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto, i nuovi interventi pubblici devono essere accompagnati da una certificazione attestante il contributo ai fini degli obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra nonchè da una certificazione energetica che attesti la realizzazione degli interventi secondo standard di efficienza energetica conformi alle migliori tecniche disponibili e l'utilizzo di una quota obbli-

gatoria di calore ed elettricità prodotti da fonti rinnovabili. Le procedure e le modalità di certificazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri interessati sulla base delle tipologie di intervento. Il ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al presente comma».

26.8

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto, i nuovi interventi pubblici, almeno nella misura del 40 per cento, devono essere accompagnati da una certificazione relativa alla»*, con le seguenti:* «Al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto e del conseguimento di risparmio di risorse pubbliche, gli interventi pubblici a rilevante impiego di energia che abbiano inizio dopo l'entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, devono, almeno nella misura dei 50 per cento per ogni amministrazione responsabile, introdurre una».

26.9

LEONI, STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 2, sostituire le parole: «presente decreto» *con le seguenti:* «decreto di cui al presente comma».

26.10

STIFFONI, LEONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 2, dopo le parole: «i nuovi interventi pubblici» *inserire le seguenti:* «di rilevante impatto sulla qualità dell'aria, escluse le infrastrutture viarie e ferroviarie,».

26.11

LEONI, STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 2, dopo le parole: «i nuovi interventi pubblici» *inserire le seguenti:* «di costruzione di edifici di rilevante impatto sulla qualità dell'aria».

26.12

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 2, sopprimere le parole: «almeno nella misura del 40 per cento».

26.13

LEONI, STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica alle infrastrutture viarie e ferroviarie».

26.14

MARCORA, DE PETRIS, PIGNEDOLI, CUSUMANO, NARDINI, BOSONE, MONTALBANO, LIOTTA, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, TURANO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis.* Al fine di sviluppare l'offerta di energia ottenuta da fonti rinnovabili, l'articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2007, n. 296, è sostituito dai seguenti:

«382. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, autorizzata in data successiva al 31 dicembre 2007, è incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche di cui sopra, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili.

382-*bis.* La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica superiore ad l

MW (megawatt), è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni. Sono fatti salvi i più favorevoli diritti acquisiti ai sensi del successivo comma 382-*quinquies.* I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel sistema elettrico è regolata sulla base dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

382-*ter.* La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati daIIe fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica non superiore ad l MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 2 e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa omnicomprensiva pari a 0,30 euro per ogni KWh, per un periodo di quindici anni. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decretò legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa omnicomprensiva di cui al presente comma può essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro deIIo sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestaIi, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo di tali fonti.

382-*quater.* A partire dall'anno 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota dell'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari ad 1 Mwh, e vengono emessi dal GSE (Gestore del sistema elettrico) per ciascun impianto a produzione incentivata, numero pari al prodotto della produzione di energia elettrica dalle fonti di cui al comma 382 dell'anno precedente, moltiplicata per il coefficiente di 1,8. Tale coefficiente può essere aggiornato, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro deIle politiche agricole alimentari e forestali, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle suddette fonti.

382-*quinquies.* Per gli impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382, l'elevazione del periodo di riconoscimento dei certificati verdi eventualmente acquisita ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è da intendersi aggiuntiva al prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui all'articolo 267, comma 4, lettera *d),* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ottenuto dagli impianti entrati in esercizio dopo il 29 aprile 2006 fino al 31 dicembre 2007. Per i medesimi impianti l'accesso agli incentivi di cui ai commi da 382 a 382-*quinquies* è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40% del costo dell'investimento.

382-*sexies.* In caso di sostituzione del combustibile di origine agricola di cui al comma 382, in data successiva all'autorizzazione, con altre biomasse agricole, viene acquisito il diritto alle diverse e specifiche forme di incentivazione eventualmente previste per tali combustibili in sostituzione di quelle previste dai commi 382-*ter* e 382-*quater,* viceversa qualora

venisse sostituito con altri combustibili non di origine agricola tale quota di energia non avrà diritto all'emissione di certificati verdi.

382-*septies.* Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestaIi di intesa del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della fili era di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della fili era, al fine di accedere agli incentivi di cui commi da 382 a 382-*quinquies*».

26.15

ALLEGRINI, DE ANGELIS

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis.* Al fine di sviluppare l'offerta di energia ottenuta da fonti rinnovabili, l'articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2007, n. 296, sostituito dai seguenti:

382. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, autorizzata in data successiva al 31 dicembre 2007, è incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche di cui sopra, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili.

382-*bis.* La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica superiore ad 1 MW (megawatt), è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni. Sono fatti salvi i più favorevoli diritti acquisiti ai sensi del successivo comma 5. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel sistema elettrico è regolata sulla base dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

382-*ter.* La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica non superiore ad 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 2 e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa omnicomprensiva pari a 0,30 euro per ogni KWh, per un periodo di quin-

dici anni. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa omnicomprensiva di cui al presente comma può essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo di tali fonti.

382-*quater.* A partire dall'anno 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota dell'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari ad 1 Mwh, e vengono emessi dal GSE (Gestore del sistema elettrico) per ciascun impianto a produzione incentivata, in numero pari al prodotto della produzione di energia elettrica dalle fonti di cui al comma 382 dell'anno precedente, moltiplicata per il coefficiente di 1,8. Tale coefficiente può essere aggiornato, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle suddette fonti.

382-*quinquies.* Per gli impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382, l'elevazione del periodo di riconoscimento dei certificati verdi eventualmente acquisita ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è da intendersi aggiuntiva al prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui all'articolo 267, comma 4, lettera *d),* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ottenuto dagli impianti entrati in esercizio dopo il 29 aprile 2006 fino al 31 dicembre 2007. Per i medesimi impianti l'accesso agli incentivi di cui ai commi da 382 a 382-*quinquies* è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40% del costo dell'investimento.

382-s*exies.* Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di intesa del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, al fine di accedere agli incentivi di cui commi da 382 a 382-*quinquies*».

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.

26.16

DE PETRIS, MARCORA, PIGNEDOLI, CUSUMANO, NARDINI, BOSONE, MONTALBANO, LIOTTA, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, TURANO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis.* Relativamente all'anno 2007, in caso di mancato impiego del contingente di biodiesel di cui all'art. 22-*bis,* comma 1, del Testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato sono destinate ad aumentare il contingente annuo di 250.000 tonnellate, di cui al comma 1 dell'art. 22-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

4-*ter.* Gli importi annui previsti dall'art. 21, comma 6-*ter,* del Testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzati nell'anno 2007 sono destinati per il 50% dei medesimi importi, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze all'incremento del contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-*bis,* comma 1 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 per l'anno 2008. Il restante 50% è assegnato al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422 della legge 23 dicembre 2005, n. .266.

4-*quater.* Al fine di accelerare l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili, all'articolo 1, comma 371, punto 2, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: "Per l'anno 2007, la parte restante del contingente di cui all'articolo 22-*bis,* comma 2 del decreto legislativo 504 del 1995, pari a 70.000 tonnellate, si intende da assegnare, nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 del suddetto articolo e dell'entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 1, dall'Agenzia delle dogane, previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera e delle relative quantità di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti sottoscritti, ai produttori che devono garantire il pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati. In caso di mancata autorizzazione comunitaria, i predetti assegnatari sono tenuti al versamento dell'accisa gravante sul biodiesel rispettivamente immesso in consumo.

4-*quinquies.* L'importo previsto dall'art. 1, comma 380 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non utilizzato nel 2007, è assegnato al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

4-*sexies.* Gli imprenditori agricoli che producono oli vegetali non modificati chimicamente e li impiegano per autoconsumo, quale carburante, nel parco macchine aziendale, fino ad un quantitativo annuo di 5 tonnellate non sono soggetti al regime di deposito fiscale relativo alla produzione, trasformazione e cessione dei prodotti soggetti ad accisa».

26.0.800/1

PIROVANO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

All'emendamento 26.0.800, al comma 1, sopprimere la lettera b).

26.0.800/2

ALLEGRINI

All'emendamento 26.0.800, al comma 1, lettera c)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, dandone comunicazione ai soggetti dichiaranti».

26.0.800/3

ALLEGRINI

All'emendamento 26.0.800, al comma 1, sopprimere la lettera d).

26.0.800/4

ALLEGRINI

All'emendamento 26.0.800, al comma 1, lettera d)*, sostituire le parole:* «per i sessanta giorni successivi» *con le seguenti:* «per i centoventi giorni successivi».

26.0.800/5

ALLEGRINI

All'emendamento 26.0.800, al comma 1, lettera e)*, sostituire le parole:* «entro centoventi giorni» *con le seguenti:* «entro centottanta giorni».

26.0.800/6

PIROVANO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

All'emendamento 26.0.800, al comma 1, lettera e)*, sostituire la parola:* «centoventi» *con la seguente:* «centottanta».

26.0.800/7

ALLEGRINI

All'emendamento 26.0.800, al comma 1, sopprimere la lettera f).

26.0.800/8

PIROVANO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

All'emendamento 26.0.800, al comma 1, sopprimere la lettera f).

26.0.800/9

PIROVANO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

All'emendamento 26.0.800, al comma 1, lettera f)*, sopprimere le parole:* «incompleto o».

26.0.800/10

ALLEGRINI

All'emendamento 26.0.800, al comma 1, lettera f)*, sostituire le parole:* «da euro 1.000,00 ad euro 2.500,00» *con le seguenti:* «da euro 50 ad euro 150».

26.0.800/11

ALLEGRINI

All'emendamento 26.0.800, al comma 1, lettera f)*, sostituire le parole:* «da euro 1.000,00 ad euro 2.500,00» *con le seguenti:* «da euro 100 ad euro 250».

26.0.800/12

PIROVANO, POLEDRI, FRANCO Paolo

All'emendamento 26.0.800, al comma 1, lettera f)*, sostituire le parole:* «da euro 1.000,00 ad euro 2.500,00» *con le seguenti:* «da euro 100,00 ad euro 250,00».

26.0.800

IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 26***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Variazioni colturali)

1. All'articolo 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo la locuzione: "dal regolamento (CE) n. 1782/ 03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e dal regolamento (CE) n. 79612004 della Commissione, del 21 aprile 2004" è sostituita dalla seguente: "dalla normativa comunitaria relativa alle Organizzazioni comuni di Mercato (OCM) del settore agricolo";

b) al terzo periodo le parole: "All'atto della accettazione della suddetta dichiarazione" sono sostituite dalla seguente locuzione: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle comunicazioni finalizzate all'aggiornamento del fascicolo aziendale costituito a norma del decreto Presidente dellIa Repubblica del 1º dicembre 1999, n. 503. AIl'atto della accettazione delle suddette dichiarazioni";

c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "L'Agenzia del territorio, sulla base delle suddette proposte, provvede ad inserire nei propri atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali.";

d) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento.";

e) il sesto periodo è sostituito dal seguente: "I ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere

proposti entro cento venti giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente.";

f) è aggiunto, in fine, il seguente ultimo periodo: "Qualora i soggetti interessati non forniscano le informazioni previste ai sensi del successivo comma 35 e richieste nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo ovvero le forniscano in modo incompleto o non veritiero, si applica la sanzione amministrativa tributaria da euro 1.000,00 ad euro 2.500,00; all'irrogazione delle sanzioni provvede l'Agenzia del territorio sulla base delle comunicazioni effettuate da AGEA"».

26.0.1

BARBATO

*Dopo l'***articolo 26***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis.*

(Disposizioni in materia di demanio marittimo)

1. Il comma 3 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente:

"3. Le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera *b),* non si applicano alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, per le quali continua a trovare applicazione il regolamento previsto dal D.M 343 del 30.07.1998"».

Conseguentemente all'art. 36, comma 2, sostituire le parole: «150 milioni di euro» *con le parole:* «100 milioni di euro».

26.0.3

CAFORIO

*Dopo l'***articolo 26***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis.*

1. Al comma 996 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 11-*ter* dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ivi richiamato, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In caso di mancata adozione,

da parte delle Amministrazioni competenti, dei decreti di approvazione entro i termini prescritti dal presente comma, e salvo che le Amministrazioni non comunichino all'interessato, nei medesimi termini, un provvedimento di diniego, all'approvazione del progetto di dragaggio provvede il CIPE previa richiesta dell'Autorità portuale o, laddove non istituita, dell'ente competente, con delibera da adottarsi nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza in relazione agli aspetti per i quali non sia già intervenuta un'espressa approvazione. La delibera produce, altresì, gli effetti di cui ai citati commi 6 e 7 dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"».

26.0.4

RUSSO SPENA, SALVI, PALERMI, SODANO, DE PETRIS, BELLINI, ALBONETTI, BATTAGLIA Giovanni, BRUTTI Paolo, GAGGIO GIULIANI, GRASSI, PECORARO SCANIO, TECCE

*Dopo l'***articolo 26***, aggiungere il seguente:*

Art. 26-*bis*.

(Disposizioni in materia di servizi idrici)

1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e la solidarietà nell'uso delle acque, fino all'emanazione delle disposizioni adottate in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenenti la revisione della disciplina della gestione delle risorse idriche e dei servizi idrici integrati, non possono essere disposti nuovi affidamenti a soggetti privati. La titolarità delle concessioni di derivazione delle acque pubbliche è assegnata ad enti pubblici.

2. Nell'ambito delle procedure di affidamento di cui al comma 1 sono ricomprese anche le procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, predispone e trasmette alle Camere una relazione sullo stato delle gestioni esistenti circa il rispetto dei parametri di salvaguardia del patrimonio idrico e in particolare riguardo all'effettiva garanzia di controllo pubblico sulla misura delle tariffe, alla conservazione dell'equilibrio biologico, alla politica del risparmio idrico e dell'eliminazione delle dispersioni, alla priorità nel rinnovo delle risorse idriche e per il consumo umano».

26.0.5

POLLEDRI

*Dopo l'***articolo 26***, aggiungere il seguente:*

«Art. 26-*bis.*

1. Dopo l'articolo 14, della legge 30 marzo 2001, n. 125 , è inserito il seguente:

"Art. 14-*bis. – (Disposizioni sulla distribuzione di bevande alcoliche).* – 1. Chiunque vende o somministra bevande alcoliche dopo le ore 02.00 è tenuto ad inserire nella propria struttura uno strumento di rilevamento del tasso alcolemico per permettere ai frequentatori che lo richiedono di sottoporsi volontariamente al test. I titolari delle strutture con superficie di somministrazione superiore a 600 mq devono mettere a disposizione idonei spazi di riposo.

2. I titolari dei luoghi di cui al comma 1 devono esporre all'entrata, all'interno ed all'uscita apposite tabelle che riproducano:

a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;

b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il supera mento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo;

c) le sanzioni previste dall'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 125, e successive modificazioni.

3. I titolari dei luoghi di cui al comma 1 promuovono, tramite le categorie di rappresentanza, di intesa con le regioni e gli enti locali, coerentemente con le disposizioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, specifici programmi anche finanziari per incentivare il "guidatore designato", il trasporto degli utenti di locali di trattenimento e spettacolo attraverso servizi di taxi e di trasporto pubblico locale. Agli oneri di cui al presente comma si provvede con il fondo di cui all'articolo 6-*bis* del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito con legge 2 ottobre 2007, n. 160.

4. All'articolo 689 del codice penale, comma primo, le parole: "L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande il quale somministra in luogo pubblico o aperto al pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "Chiunque vende o somministra".

5. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi od aree pubbliche diverse dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma successivo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro e la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.

6. La somministrazione di alcolici ed il loro consumo sul posto può essere effettuata esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dal comma 1 dell'articolo 86 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

7. Dalle ore 22.00 alle ore 07.00 la vendita di alcolici può essere effettuata esclusivamente negli esercizi di cui al comma precedente. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa da 2.000 a 12.000 euro e con la confisca della merce.

8. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 sono punite con la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro.

9. Sono soppressi i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito con legge 2 ottobre 2007, n. 160".

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e dei trasporti adotta il regolamento di attuazione del primo comma dell'articolo 14-*bis* della legge 30 marzo 2001, n. 125, introdotto dal comma 1 del presente articolo».

Art. 27.

27.1

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Sopprimere l'articolo 27.

Conseguentemente, sostituire il comma 1 dell'articolo 34 con il seguente:

«1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti, riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono corrisposte, per l'anno 2007, aumentate del 20 per cento, le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite. L'onere recato dal presente comma è valutato in 230 milioni di euro per l'anno 2007».

27.2

PIROVANO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

*Dopo l'***articolo 42,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 42-*bis.*

1. Per fare fronte alle emergenze fitosanitarie che hanno interessato le aziende viticole, maidicole e castanicole e per favorirne il ripristino delle situazioni economiche e produttive preesistenti, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina gli interventi strutturali e di prevenzione, in riferimento ai limiti di spesa di seguito indicati per l'anno 2007:

a) euro 10 milioni per l'attuazione di interventi di ripristino strutturale delle aziende viticole colpite da flavescenza dorata;

b) euro 8 milioni per l'attuazione di misure di prevenzione e di ripristino strutturale in favore delle aziende maidicole colpite da attacchi di diabrotica;

c) euro 6 milione per l'attuazione di misure di prevenzione e di ripristino strutturale in favore delle aziende castanicole colpite da attacchi di driocosmus kuriphylus.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 27.

27.3

PIROVANO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

*Dopo l'***articolo 42,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 42-*bis.*

1. Per fare fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità che interessano le aziende frutticole colpite dalle infezioni di Sharka e di Erwinia Amiylovora e per assicurare il proseguimento degli interventi di risanamento delle aree colpite, ai sensi della legge 10 luglio 1997, n. 206, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro quindici milioni per l'anno 2007. I contributi, fissati dalle regioni nei limiti dei parametri di cui all'articolo 1 della legge 1º luglio 1997, n. 206, sono ripartiti tra le regioni interessate, previa verifica dell'avvenuta esecuzione di tutte le prescrizioni stabilite per l'eradicazione delle infezioni e possono riguardare anche il reimpianto

di specie frutticole diverse da quelle preesistenti, previa autorizzazione del competente ufficio regionale. Il relativo riparto è disposto, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 27.

27.4

PIROVANO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

*Dopo l'***articolo 42,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

1. Al fine di fare fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità delle imprese operanti nel settore apicolo, colpite dagli attacchi di varroa e da altre forme di moria delle popolazioni degli alveari, nonché per sostenere il completamento delle azioni necessarie al ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali e per favorire la ripresa delle normali attività produttive delle stesse imprese è autorizzata, per l'anno 2007 la spesa di euro 15 milioni. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente, provvede a ripartire il suddetto importo tra le regioni interessate».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 27.

27.5

PIROVANO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

*Dopo l'***articolo 42,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

1. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva e di consentire il ripristino delle preesistenti condizioni economiche, produttive e sociali delle imprese agricole colpite da epizoozie e da fitopatie è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestaIi il Fondo a sostegno delle imprese agricole colpite da fitopatie ed epizoozie. Al

Fondo è assegnata una disponibilità finanziaria di 50 milioni di euro per l'anno 2007. Le modalità di funzionamento del Fondo sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 27.

27.6

PIROVANO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

*Dopo l'***articolo 42,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 42-*bis.*

1. Al fine di favorire la tutela sui mercati internazionali dei prodotti alimentari e dei vini con denominazione di origine, ai sensi delle vigenti norme comunitarie e nazionali, ai Consorzi di tutela dei prodotti medesimi è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per il deposito dei marchi presso le competenti strutture dei Paesi extra UE, ove è rilevante la necessità di tutelare i prodotti agroalimentari nazionali da fenomeni di agro-pirateria. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabiliti i termini e le modalità per la concessione dei rimborsi di cui al presente articolo».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 27.

27.7

PIROVANO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

*Dopo l'***articolo 42,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 42-*bis.*

1. Per favorire la realizzazione di politiche di gestione dell'offerta. finalizzate alla valorizzazione degli aspetti qualitativi e della territorialità delle produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato,

è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per l'anno 2007, per finanziarie specifici progetti presentati dalle organizzazioni di produttori e loro forme associate. La definizione delle attività finanziabili ed i criteri di selezione dei beneficiari sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 27.

27.8

PIROVANO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

*Dopo l'***articolo 42,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

1. Al fine di promuovere sui mercati nazionali, comunitari ed internazionali i prodotti agro-alimentari nazionali con marchi di qualità riconosciuti, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il Fondo per la promozione dei prodotti agro-alimentari italiani di qualità, avente disponibilità di spesa di euro 50 milioni per l'anno 2007. Le modalità di funzionamento ed i programmi di intervento del Fondo sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 27.

27.9

PIROVANO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

*Dopo l'***articolo 42,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

1. Per fare fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità che interessano le aziende viticole colpite da flavescenza dorata e per favorire il ripristino, nelle stesse aziende, delle situazioni, strutturali economiche e produttive preesistenti, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina gli interventi strutturali e di prevenzione, in riferimento al limite di spesa di euro 15 milioni per l'anno 2007».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 27.

27.10

PIROVANO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

*Dopo l'***articolo 42,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 42-*bis.*

1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali elabora un piano strategico di intervento, finalizzato alla riduzione degli sprechi ed alla regimazione delle acque per uso agricolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali determina, con proprio, decreto le modalità di incentivazione fiscale in favore delle imprese agricole ed agro-alimentari che si impegneranno nella realizzazione del programma di cui al presente comma. Ai fini della concessione di detti incentivi è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per l'anno 2007».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 27.

27.11

PIROVANO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

*Dopo l'***articolo 42,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 42-*bis.*

1. Alle imprese agricole ed agro-alimentari che adottano regimi obbligatori di certificazione e di controllo, ai sensi dei Regolamenti CE del Consiglio n. 510/2006 del 20 marzo 2006 e n. 2092/91 del 24 giugno 1991 è concesso un credito di imposta pari al 75% delle spese sostenute ai fini della certificazione medesima. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabiliti i tennini e le modalità per la concessione del suddetto credito di imposta nel limite massimo di euro 50 milioni per l'anno 2007».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 27.

27.12

PIROVANO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

*Dopo l'***articolo 42,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 42-*bis.*

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dal piano nazionale ortofrutticolo di cui all'articolo 1, comma 3-*quinquies* del decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 29 aprile 2005, n. 71, è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per l'anno 2007. Al riparto delle risorse di cui al presente comma provvede il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 27.

27.13

PIROVANO, FRANCO Paolo

*Dopo l'***articolo 42,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 42-*bis.*

1. Alle imprese agricole ed agro-alimentari che adottano regimi di certificazione finalizzati a garantire l'assenza di prodotti geneticamente modificati nei prodotti finiti e nei processi di produzione, è concesso un credito di imposta pari aI 75% delle spese sostenute ai fini della certificazione medesima. Con decreto del Ministro dell'economia e delle fmanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del suddetto credito di imposta nel limite massimo di euro 50 milioni per l'anno 2007».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 27.

27.14

PIROVANO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

*Dopo l'***articolo 42,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 42-*bis.*

1. AI fine di favorire l'innovazione di processo e di prodotto delle imprese agricole singole ed associate operanti nel settore ortofrutticolo è autorizzata la spesa per la concessione, attraverso credito di imposta, di un contributo pari all'80% delle spese sostenute per le innovazioni medesime. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del suddetto credito di imposta nel limite massimo di euro 50 milioni per l'anno 2007».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 27.

27.15

GALLI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere l'articolo.

27.16

BONFRISCO, FERRARA

Sopprimere l'articolo.

27.17

BARBATO

Al comma 1, alla lettera f-bis) *sostituire le parole:* «in favore della regione Calabria è concesso un contributo per 1'anno 2007 di 60 milioni di euro,» *con le seguenti:* « in favore della regione Calabria e della Re-

gione Campania è concesso un contributo per l'anno 2007 di 60 milioni di euro, da ripartire secondo criteri di equità,».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Modifiche all'articolo l, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – LSU Calabria e Campania»

27.18

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso f-*bis)*, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Ai soli fini della presente lettera e della lettera *f),* i lavoratori impegnati nelle attività di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nella regione Calabria sono equiparati ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;».

27.20

DI SIENA, BOCCIA Antonio, ADDUCE, MASSA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. I lavoratori Lsu avviati sulla base di progetti finanziati dagli enti di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468 sono equiparati ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Al fine di favorire la stabilizzazione, alla Regione Basilicata è concesso un contributo straordinario per l'anno 2007 di 2.900.000 euro. Allo stesso scopo è concesso alla Regione Molise per l'anno 2007 di un contributo di 490.000 euro»».

Conseguente al comma 2 sostituire le parole: «60 milioni di» *con 990.000.*

27.0.1

DE PETRIS, SODANO, PISA, BELLINI, TIBALDI, GRASSI, BATTAGLIA Giovanni, ZUCCHERINI, BONADONNA

*Dopo l'***articolo 27** *aggiungere il seguente:*

«Art. 27-*bis.*

(Misure integrative alla stabilizzazione delle forme di organizzazione precaria del lavoro nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Le procedure di cui al comma 519 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dovranno comunque assicurare, nell'ambito delle risorse ivi individuate, la stabilizzazione nel limite massimo di 750 volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Il parametro del 40 per cento delle cessazioni avvenute nell'anno precedente, posto a copertura della stabilizzazione delle forme di organizzazione precaria del lavoro nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comprende anche le cessazioni verificatesi negli anni precedenti e non coperte.

3. Il limite massimo del quinquennio individuato al comma 519 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine della possibilità dell'accesso alle forme di stabilizzazione di personale precario, costituisce principio generale è produce effetti anche nella stabilizzazione di personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco come disciplinate nella medesima legge. Conseguentemente il parametro dell'avere effettuato non meno di 120 centoventi giorni di servizio, richiesto nelle procedure di stabilizzazione, deve sussistere nel predetto quinquennio».

27.0.2

FERRARA, VIZZINI

*Dopo l'***articolo 27***, aggiungere il seguente:*

«Art. 27-*bis.*

1. Per un ammontare pari a 62 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e autorizzato a stipulare, a decorrere dall'anno 2008, apposite convenzioni con i comuni destinatari degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1166, legge 296 del 2006, previa intesa con le regioni competenti, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavoratori socialmente utili, per lo svolgimento di attività socialmente utili

(ASU) e per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU, nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché dei soggetti utilizzati da quest'ultimi attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, estendendo a quest'ultima tipologia di lavoratori i benefici e gli incentivi previsti per i lavoratori LSU.

2. Per le finalità suddette, gli enti utilizzatori potranno avvalersi della facoltà, in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni e di spesa annuale di cui all'articolo 1 comma 557 della legge n. 296 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, di procedere ad assunzioni in pianta organica a tempo indeterminato nelle categorie A e B dei soggetti di cui al precedente capoverso, nonché ad assunzioni a tempo determinato, con inquadramento nelle categorie C e D, secondi i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti, in ogni caso attraverso procedure selettive.

3. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, dispone annualmente con proprio decreto, a far data dall'esercizio 2008 e secondo l'importo annuale di cui al comma 1, di una quota del fondo per l'occupazione, a beneficio dei comuni di cui al primo comma, a copertura integrale degli oneri relativi alla prosecuzione delle attività in ASU ed alla gestione a regime delle unità stabilizzate tramite assunzioni in pianta organica e/o assunzione a tempo determinato».

27.0.3

MICHELONI, LEGNINI, DE PETRIS

*Dopo l'***articolo 27***, aggiungere il seguente:*

«Art. 27-*bis*.

1. Nei limiti dell'importo stanziato dall'articolo 1, comma 940, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i Parchi nazionali della Maiella e del Gran Sasso sono autorizzati, per le somme eccedenti quelle occorrenti per la stabilizzazione del personale fuori ruolo interessato dal suddetto comma 940, all'assunzione degli ex lavoratori socialmente utili e del personale con rapporti di lavoro precario, previa procedura selettiva».

Art. 28.

28.1

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 1, dopo le parole: «n. 250,» *inserire le seguenti:* «ormai da tempo in una gravissima situazione di dissesto causata da scelte gestionali rivelatesi economicamente insostenibili tanto da portare l'ente ad un deficit di centossessanta milioni di euro,».

28.2

PONTONE, CORONELLA

Al comma 2, sostituire: «l'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) subentra» *con le seguenti:* «l'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto di previdenza per il settore marittimo per gli sport (IPSEMA) per gli sport acquatici subentrano in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo assicurativo».

28.900/1

BALDASSARRI

Sopprimere l'emendamento.

28.900/2

BATTAGLIA Giovanni, DI SIENA

All'emendamento 28.900, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «È fatto divieto all'Inps e all'Inail di porre in essere contratti di consulenza salvo i casi previsti dalla legge».

28.900

IL GOVERNO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i contratti di consulenza in essere sono risolti di diritto».

28.4

ROSSI Fernando

Al comma 3, dopo le parole: «2009»*, aggiungere la seguente frase:* «per ridurre l'esposizione debitoria della SPORTASS sono assegnati, altresi, all'Istituto per il Credito Sportivo euro 18.000.000 a parziale compensazione del credito vantato dallo stesso istituto nei confronti della SPORTASS a valere sulle risorse annuali concesse dallo Stato al C.O.N.I. e viene quindi reintegrato il Fondo previsto dall'articolo n. 1 comma n. 1291 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296».

28.5

TURIGLIATTO

Al comma 3 le parole: «a valere sulle risorse del Fondo previste dall'articolo 1, comma 1291, della Legge 27-12-2006, n. 296» *sono sostituite dalle seguenti:* «a valere sulle risorse annuali concesse dallo Stato al C.O.N.I. e viene quindi reintegrato il Fondo previsto dall'articolo 1, comma 1291, della Legge 27-12-2006, n. 296».

28.902/1

BALDASSARRI

Sopprimere l'emendamento.

28.902

IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-*bis.* AI fine di garantire l'attuazione della decisione della Commissione europea n. 1828 del 30 aprile 2007 e il pieno utilizzo delle ri-

sorse del programma comunitario "Gioventù in azione", la dotazione organica del personale dell'Agenzia nazionale per i giovani, di cui all'articolo 5 del decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito in legge 23 febbraio 2007, n. 15, è determinata in 45 unità di personale di ruolo, di cui tre dirigenti di seconda fascia. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione all'assunzione, mediante utilizzo dell'apposito fondo previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prioritariamente considerata l'immissione in servizio del personale dell'Agenzia per i giovani, previo l'effettivo svolgimento di procedure di mobilità. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, all'Agenzia per i giovani è consentito assumere, nel limite massimo di 15 unità, personale a tempo determinato, anche in deroga all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con contratti di durata non superiore a due anni non rinnovabili, nonché il ricorso al fuori ruolo o all'assegnazione temporanea di personale secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127».

4-*ter.* All'onere derivante dal comma 4-*bis*, pari a 0,5 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

4 –*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente nella rubrica, sostituire le parole: «e disposizioni sul credito per l'impiantistica» *con le seguenti:* «disposizioni sul credito per l'impiantistica e sull'Agenzia nazionale per i giovani».

28.901

IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis.* L'autorizzazione di spesa di cui al comma 282 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è integrata di 12 milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo onere, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini deI bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale "Fondo speciale" di parte corrente, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

28.0.1

AUGELLO

*Dopo l'***articolo 28***, aggiungere il seguente:*

«Art. 28-*bis*.

(ICS – Istituto per il Credito Sportivo)

1. Il Ministro delle Politiche giovanili e Attività sportive, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'economia, sentite le organizzazioni sindacali, provvede ad emanare entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, uno schema di regolamento riguardante l'Istituto per il credito sportivo con particolare riferimento:

1. al ruolo centrale dell'ICS in materia di attività ed impiantistica sportiva nonché attività di sostegno e sviluppo del settore culturale;

2. alla proprietà dell'ICS, attraverso un rafforzamento dell'assetto pubblico facilitando anche il trasferimento delle quote di partecipazione di natura strettamente privatistica alle Fondazioni di origine bancaria;

3. alla funzione di avviamento alla pratica sportiva, con specifico rilievo al disagio giovanile, alle diverse abilità e all'associazionismo, compreso quello che si realizza attraverso la frequenza degli oratori;

4. all'aumento della presenza sul territorio, al rafforzamento dei servizi di consulenza alle Regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, alle altre autonomie locali ed alle associazioni, in particolare quelle dilettantistiche, che operano nel settore, anche in sinergia con il Coni, il Comitato paraolimpico e le Federazioni nazionali e gli Enti di promozione sportiva.

2. Nelle more del processo di riorganizzazione e di definizione del ruolo nazionale dell'Istituto per il Credito sportivo, si provvede, ai fini dell'incentivazione alla realizzazione dello scopo statutario, a reintegrare il "fondo apportato" presso l'ICS fino a 100 milioni di euro.»

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.

Art. 29.

29.1

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «dalla data del 20 giugno 2007» *con le seguenti:* «dal giorno successivo alla data del 20 giugno 2007».

29.2

EMPRIN GILARDINI, ZUCCHERINI, VALPIANA, TIBALDI, BATTAGLIA Giovanni, SILVESTRI, ALFONZI, IOVENE, TECCE, ALBONETTI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis.* La riforma di cui al comma 1, assicura la continuità delle prestazioni in essere, l'individuazione di ulteriori prestazioni assistenziali a favore dei contribuenti in condizioni di vulnerabilità, la separazione tra le funzioni di indirizzo, i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e le funzioni di vigilanza, nonché la democraticità della vita associativa, prevedendo la partecipazione al voto di tutti i contribuenti».

29.0.1

BARBATO

*Dopo l'***articolo 29***, aggiungere il seguente:*

«Art. 29-*bis.*

(Contributi a favore del Fondo Credito Inpdap)

1. Ai dipendenti pubblici in servizio iscritti all'Inpdap è riconosciuta la facoltà di recesso dalla contribuzione al fondo di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, modificato dall'articolo 242 della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

Art. 30.

30.1
CUTRUFO

Sopprimere il comma 2.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

30.900/1
BALDASSARRI

Sopprimere l'emendamento.

30.0.900/2
BELLINI, GALARDI, BATTAGLIA Giovanni, DI SIENA

All'emendamento 30.900, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a*-bis) Il comma 3 è soppresso».

30.900
IL GOVERNO

All'articolo 30 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: «tre creditori» *sono sostituite dalle seguenti:* «tre tra i creditori»;

b) al comma 5, primo periodo, le parole: «piano di liquidazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «piano di soddisfazione, predisposto dal commissario»;

c) al comma 8, le parole: «per quanto attiene al procedimento» *sono soppresse.*

30.3
DAVICO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 2, primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La Fondazione preventivamente all'attività del comitato di liqui-

dazione deve presentare una relazione tecnica patrimoniale – che dovrà allegare al suo bilancio annuale – contenente elementi idonei a valutare la consistenza complessiva dei debiti da liquidare, a fronte del valore stimato di massima della consistenza patrimoniale e delle passività in atto».

30.5

BOSONE, DE PETRIS, MORGANDO, CUSUMANO, MARCORA, NARDINI, PIGNEDOLI

Al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di prelazione e di riscatto agrari di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817».

30.6

ZANOLETTI, CICCANTI, FORTE

Al comma 4, terzo periodo, inserire le seguenti parole: «e ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di prelazione e di riscatto agrari di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817».

30.7

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: «nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

30.8

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis.* I compensi spettanti al commissario e ai componenti del comitato di vigilanza per le procedure di cui ai commi 1 e 4 non producono effetti a carico della finanza pubblica».

Art. 31.

31.1

BONFRISCO, PIANETTA, COLLI, CANTONI, FERRARA, POSSA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 20 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova ed ulteriori 20 milioni di euro a favore del San Raffaele di Milano».

31.2

VEGAS, FERRARA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Ai fini di favorire l'attività di formazione superiore internazionale, agli istituti universitari, diretta emanazione di Università estere, autorizzati a rilasciare titoli ammessi a riconoscimento in Italia ai sensi della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997 e della legge n. 148 dell'11 luglio 2002 è concesso un contributo, nel limite complessivo di 3 milioni per il 2007, a sostegno dei loro programmi di formazione internazionale a studenti di nazionalità italiana e di ricerca con partecipazione anche di soggetti di alta formazione esteri. Il contributo può essere fruito anche come credito di imposta riconosciuto automaticamente secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande da presentarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle politiche fiscali. Il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile e può essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono fissate le procedure e le modalità per l'attuazione del presente comma».

Conseguentemente al comma 1, sostituire le parole: «40 milioni di euro» *con le suguenti:* «37 milioni di euro».

31.3

TECCE, SODANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 2 milioni di euro a favore del Centro di ricerca del CEINGE – Biotecnologie Avanzate S.c.a.r.l., ente senza fine di lucro, dotato di personalità giuridica di diritto privato, interamente partecipato da Amministrazioni ed Enti pubblici, al fine del funzionamento di base dello stesso e a sostegno delle attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione, secondo le indicazioni del Ministero delle sviluppo economico, anche attraverso accordi di programma con altri Ministeri ed enti locali. Indi, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "– Centro di ricerca CEINGE".

Conseguentemente, all'articolo 47, comma 1, sostituire le parole: «8.321» *con le seguenti:* «8.323», *indi alla lettera* a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e quanto a 2 milioni di euro di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 31 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

31.4

BONFRISCO, FERRARA, TECCE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di un milione di euro a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi – ENS. Gli enti beneficiari hanno l'obbligo di rendicontazione delle somme percepite».

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

31.5

EUFEMI

Sopprimere il comma 3.

31.6

VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI

Al comma 3, sostituire le parole: «3 milioni di euro» *con le seguenti:* «5 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 36, comma 2, sostituire le parole: «150 milioni di euro» *con le seguenti:* «148 milioni di euro».

31.7

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI

Al comma 3, sostituire le parole: «della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute)» *con le seguenti:* «del Dipartimento di Neuroscienze della Fondazione San Raffaele del Monte Tabor».

31.8

SAPORITO, TOFANI, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore rispettivamente di: ANMIC (Associazione nazionale mutilati e invalidi civili), Ente Nazionale Sordomuti, Unione Nazionale Mutilati per servizio (UNMS), (Mutilati per servizi) e ANMIL (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro)».

Conseguentemente, al maggior onere derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.

31.9

CAPRILI, TECCE, BELLINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge 10 dicembre 1997, n. 420, per l'anno 2007, è concesso un contributo straordinario di 2,5 milioni di euro, a favore della Fondazione Festival Pucciniano per la realizzazione di attività lirico-sinfoniche, in collaborazione con altre istituzioni, in occasione delle Celebrazioni Pucciniane 2008».

Conseguentemente, all'articolo 47, al comma 1, sostituire le parole: «8.321» *con le seguenti:* «8.323,5», *indi alla lettera* a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e quanto a 2,5 milioni di euro, di cui all'articolo 31, comma 3-*bis,* mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

31.10

AZZOLLINI, BONFRISCO, VEGAS, FERRARA, TADDEI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* A carico del fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis,* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si provvede a liquidare le richieste di indennizzo relative agli eventi verificatisi nel triennio 2002-2004, relativamente alle istanze presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della somma di 500.000 euro. AI relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-*ter,* del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244».

Art. 32.

32.0.2
BRUNO

*Dopo l'***articolo 32,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

(Autorizzazione all'esercizio degli impianti di produzione di energia)

1. Al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni per l'esercizio degli impianti di produzione di energia superiori a 20 Mhw, le società di commercializzazione dell'energia comunque prodotta devono possedere il requisito della sede fiscale ricadente all'interno della regione in cui è ubicato l'impianto.

Art. 33.

33.1
BARBATO

Sostituire la rubrica dell'articolo 33 con la seguente: «(Disposizioni a favore dei soggetti emotrasfusi o eredi di soggetti deceduti danneggiati da trasfusioni infette)».

Conseguentemente il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Per le transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi o eredi di soggetti deceduti, danneggiati da sangue o emoderivati infetti che hanno instaurato azioni di risarcimento del danno tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 94 milioni di euro annui per l'anno 2007».

33.2
MARINO, BAIO DOSSI, BASSOLI, BINETTI, BODINI, BOSONE, CABRAS, CAFORIO, EMPRIN GILARDINI, IOVENE, LADU, NIEDDU, ROSSA, SERAFINI, SILVESTRI, VALPIANA

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Per le transazioni da stipulare con soggetti emofilici e con soggetti talassemici e portatori di altre emoglobinopatie danneggiati da san-

gue o emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per il 2007.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite, nell'ambito di un Piano pluriennale, le transazioni di cui al comma l e, comunque, nell'ambito delle predette autorizzazioni, in analogia e coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorità, a parità di gravità dell'infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Disposizioni in favore di soggetti danneggiati in ambito sanitario)».

Conseguentemente, all'articolo 47, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «8.321 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «8.501 milioni»;

b) al comma 1, lettera a), *le parole:* «1300 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «1.480 milioni».

33.3

LADU, BOSONE, CABRAS, NIEDDU

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici danneggiati da trasfusioni di sangue o emoderi vati infetti, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2007 e di 300 milioni di euro per ciascuno dei successivi anni 2008, 2009 e 2010.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri per l'accesso alle transazioni di cui al cornrna 1, tenendo conto che la quantificazione del risarcimento da corrispondere a ciascun soggetto avente diritto alle stesse, deve essere calcolata in misura tale da risultare uguale per tutti i talassemici danneggiati».

Conseguentemente, all'articolo 47, comma 1, lettera a), *le parole:* «1.100 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «2.300 milioni».

33.4

CURSI, TOMASSINI, MONACELLI, GRAMAZIO, GHIGO, BIANCONI, TOTARO, LORUSSO, CORONELLA, POLLEDRI, MASSIDDA, SANCIU

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasiona li danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 1 miliardo e 800 milioni di euro da erogarsi in 10 anni».

Conseguentemente, sostituire, la rubrica con la seguente: «(Disposizioni a favore dei soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti e da vaccinazioni obbligatorie)».

Conseguentemente, al maggior onere derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.

33.5

VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI

Al comma 1, sostituire le parole: «94 milioni di euro», *con le seguenti:* «120 milioni di euro», *conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.*

33.7

VALPIANA, EMPRIN GILARDINI, SILVESTRI, IOVENE

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

33.8

BATTAGLIA Giovanni, EMPRIN GILARDINI, TIBALDI, IOVENE, VALPIANA, TECCE, SILVESTRI, ALBONETTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis.* I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, che hanno presentato domanda di indennizzo e hanno ricevuto un diniego per decorrenza dei termini ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge hanno la facoltà di ripresentare la domanda, in proroga ai termini e comunque purché non siano trascorsi più di dieci anni dalla conoscenza del danno, dalla data di entrata in vigore della presente legge sino al 31 dicembre 2007. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, calcolato in 20.000.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziarnento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

33.0.1

CASSON, ALFONZI, RUSSO SPENA, TIBALDI, BATTAGLIA Giovanni, ZUCCHERINI, DI SIENA, TURLGLIATTO, TECCE, ALBONETTI, ROSSA, FILIPPI, BRISCA MENAPACE, BELLINI, PISA, VALPIANA, GALARDI, GIANNINI, PALERMO, PEGORER, EMPRIN GILARDINI

*Dopo l'***articolo 33,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 33-*bis.*

(Fondo in favore delle vittime dell'amianto)

1. È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, a favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata e a favore di tutti quei soggetti che, a qualsiasi titolo, abbiano contratto malattie a causa dell'esposizione all'amianto o, in caso di loro decesso a causa della malattia, a favore dei loro superstiti, ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ai quali l'ente assicuratore di appartenenza, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbia liquidato una rendita ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. II Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o a superstiti liquidata ai sensi del citato testo unico di cui al de-

creto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.

3. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. La quota a carico dello Stato deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo. L'onere a carico dello Stato è valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.

4. Per la gestione del Fondo è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 47, al comma 1, sostituire le parole: «8.321» *con le seguenti:* «8.371», *indi alla lettera 1a), aggiungere in fine le seguenti parole:* «e quanto a 50 milioni di euro di cui all'articolo 33-*bis,* mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 30 milioni di euro l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto a 20 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

33.0.2
EUFEMI

*Dopo l'***articolo 33,** *inserire il seguente:*

«Art. 33-*bis.*

1. A carico del fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis,* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si provvede a liquidare le richieste di indennizzo relative agli eventi verificatisi nel triennio 2002-2004, relativamente alle istanze presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, nei limiti della somma di 500.000 euro. AI relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-*ter,* del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

2. Il fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis,* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 viene incrementato di 250.000 euro per far fronte agli indennizzi relativi al triennio 2007-2009».

Art. 34.

34.900/1

FRANCO Paolo, POLLEDRI

All'emendamento 34.900, modificare la lettera a) *come segue:*

«*a)* Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti, sono corrisposte, per l'anno 2007, aumentate del 20 per cento, le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite. L'onere recato dal presente comma è valutato in 233 milioni di euro per l'anno 2007».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 27.

34.900/2

BULGARELLI, BRISCA MENAPACE, PALERMI, BATTAGLIA Giovanni, PISA

All'emendamento 34.900, apportare le seguenti modificazioni:

dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

«*a*-bis) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007 a favore dei civili e dei militari che abbiano operato nell'ambito di missioni internazionali o presso poligoni militari di tiro e abbiano contratto patologie tumorali connesse all'esposizione a uranio impoverito, alle polveri sottili e alle radiazioni ionizzanti, ovvero degli eredi e dei conviventi superstiti in caso di decesso a seguito di tali patologie. Con decreto del Ministro della difesa,

di concerto con il Ministro della salute, da emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati gli aventi diritto e l'ammontare dell'assegno *una tantum* da corrispondere agli stessi.».

Conseguentemente, all'articolo 47 comma 1, sostituire le parole: «8.321» *con le seguenti:* «8.331», indi alla lettera a) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e quanto a 20 milioni di euro di cui al comma 1 dell'articolo 34 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».*

34.900/3

VALPIANA, PISA, BULGARELLI, BATTAGLIA Giovanni, TECCE, ALBONETTI

All'emendamento 34.900, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis) Alla rubrica, dopo le parole: "alle vittime del dovere" aggiungere la seguente: "e"».

34.900

IL GOVERNO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«*1*. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite. L'onere recato dal presente comma è valutato in 173 milioni di euro per l'anno 2007, 2,72 milioni di euro per l'anno 2008 e 3,2 milioni a decorrere dal 2009».

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«*3*. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole da "si applica" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento";

b) all'articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione.".

3-*bis*. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 è la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206.

3-*ter*. L'onere derivante dai commi 3 e 3-*bis* è valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, in 0,3 milioni di euro per l'anno 2008 e in 0,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

3-*quater*. Gli enti previdenziali privati gestori di forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore dei propri iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il predetto Ministero provvede a rimborsare gli enti citati nei limiti di spesa previsti dalla predetta legge n. 206 del 2004».

Conseguentemente, all'articolo 47, al comma 1, sostituire le parole: «8.321 milioni di euro per l'anno 2007, 5,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 11,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009» con le seguenti: «8.326 milioni di euro per l'anno 2007, 8,42 milioni di euro per l'anno 2008 e 14,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009»;

al medesimo comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

«*b*-bis) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2007, euro 3,02 milioni per l'anno 2008 ed euro 3,6 milioni a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando per l'anno 2007 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2008 e 2009 l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.».

34.2

GIAMBRONE

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. A tutti i soggetti destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, nonché alle particolari categorie di dipendenti pubblici vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, si applicano, altresì, i benefici previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

2. L'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, è corrisposto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella stessa misura e alle stesse condizioni dello speciale assegno vitalizio di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2004, n. 206.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano, a domanda degli aventi diritto, agli eventi verificati si anche all'estero, a decorrere dal 1º gennaio 1961.

4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. A decorrere dall'anno 2010 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».

34.3

D'ALÌ, FERRARA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «criminalità organizzata», *aggiungere le seguenti:* «e delinquenziale».

34.4

PASTORE, FERRARA

Al comma 1, primo periodo, la parola: «riconosciute» *è sostituita dalle seguenti:* «nonché ai sindaci e agli amministratori locali vittime di

azioni criminose legate all'esercizio delle loro funzioni pubbliche e ai loro familiari superstiti, riconosciuti».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico».

34.6

NIEDDU, ZANONE, FOLLINI, LATORRE, MACCANICO, VILLECCO CALIPARI, BERSELLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del presente decreto» *aggiungere le seguenti:* «nonché ai familiari delle vittime del disastro aereo di Monte Serra, avvenuto il 3 marzo 1977», *e al terzo periodo, le parole:* «170 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «179 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 47 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «8.321 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «8.330 milioni»;

b) al comma 1, lettera *a)*, le parole: «1.300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.309 milioni».

34.7

BULGARELLI, BRISCA MENAPACE, PALERMI, BATTAGLIA Giovanni, PISA

Al comma 1 sostituire le parole: «170 milioni» *con le seguenti:* «190 milioni» *indi aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Hanno diritto ai benefici di cui al presente comma i civili e i militari che abbiano operato nell'ambito di missioni internazionali o presso poligoni militari di tiro e abbiano contratto patologie tumorali connesse all'esposizione a uranio impoverito, ovvero gli eredi e i conviventi superstiti in caso di decesso a seguito di tali patologie».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 34, dopo le parole: «vittime del dovere» *aggiungere la parola:* «e».

Conseguentemente, all'articolo 47 comma 1, sostituire le parole: «8.321» *con le seguenti:* «8.331», *indi alla lettera* a) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e quanto a 20 milioni di euro di cui al comma

1 dell'articolo 34 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».

34.8

AMATO, FERRARA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'articolo 11, comma 1 della legge 3 agosto 2004 n. 206 è così modificata:

a) al comma 1 dopo le parole: "è instaurato a distanza di parte", sopprimere le seguenti parole: "entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"*1*-bis. La soppressione del termine di cui al comma 1 dispiega i suoi effetti dall'entrata in vigore della legge».

34.9

EUFEMI, BUTTIGLIONE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis.* Ai cittadini italiani non appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata per le loro idee e per il loro impegno morale, il Presidente della Repubblica concede la onorificenza di "vittima del terrorismo" con la consegna di una medaglia ricordo in oro.

2-*ter.* L'onorificenza di cui all'articolo 1 è conferita alle vittime del terrorismo ovvero, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla Prefettura di residenza o al Ministero dell'interno, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo.

L'onorificenza è corrisposta alla vedova o ai figli all'atto del decesso del titolare. Nel caso la vittima non sia coniugata, o non abbia figli, viene conferita ai parenti e affini entro il secondo grado.

Le domande e i documenti occorrenti per ottenere l'onorificenza sono esenti da tassa di bollo e da qualunque altro diritto.

Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entra in vigore della presente legge, sono definite:

a) le caratteristiche della medaglia di cui all'articolo 1 comma 2;

b) le condizioni previste per il conferimento dell'onorificenza; il possesso delle predette condizioni è provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda, sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal sindaco.

2-*quater*. È istituito il Museo nazionale delle vittime del terrorismo. A favore della Associazione italiana vittime del terrorismo e dell'eversione contro l'ordinamento costituzionale dello Stato viene concesso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, una porzione dell'immobile demaniale denominato "*ex* commissariato Doria" sito in Torino, Corso Farini, limitatamente agli usi strettamente necessari compatibilmente con gli usi governativi in atto».

Conseguentemente, all'articolo 36 sostituire le parole: «150 milioni di euro» *con le seguenti:* «145 milioni di euro».

34.10

DE PETRIS, PIGNEDOLI, CUSUMANO, MARCORA, BOSONE, NARDINI, LIOTTA, MONTALBANO, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, TURANO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, provvede a liquidare le richieste di indennizzo relative agli eventi verificatisi nel triennio 2002-2004, relativamente alle istanze presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti della somma di 500.000 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-*ter*, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

34.11

ROSSA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: ", agli invalidi di ogni percentuale e grado vittime del terrorismo e delle stragi di tali matrice ed ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza ai genitori, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni"».

34.12

RUBINATO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. 1. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini della presente legge, sono ricompresi fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici e aperti al pubblico"».

34.13

ROSSA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 11, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, le parole: "entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono soppresse».

34.0.1

MELE, TONINI, MARTONE, MANTICA, MICHELONI, COSSUTTA

*Dopo l'***articolo 34***, aggiungere il seguente:*

«Art. 34-*bis*.

(Misure per l'indennizzo dei cittadini italiani profughi dalla Repubblica democratica del Congo, già Zaire)

1. I benefici previsti dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16, nonché dalla legge 5 aprile 1985, n. 135, e dalla relativa interpretazione autentica di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 98, si applicano, nel limite massimo di spesa di euro 12 milioni per l'anno 2007, anche ai cittadini ed alle imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi nel territorio della Repubblica democratica del Congo, già Zaire, a seguito dei conflitti verificatisi in tale territorio.

2. La domanda per ottenere i benefici di cui al comma 1 deve essere presentata, sotto pena di decadenza, al Ministero dell'economia e delle finanze, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'originario avente diritto all'indennizzo o dai suoi aventi causa, o, nel caso di più aventi diritto, anche da uno di essi per sé e per gli altri, ovvero da colui cui sia stata ceduta in tutto o in parte la titolarità dell'indennizzo.

3. Gli indennizzi corrisposti in base alla presente legge sono esenti da ogni imposta.

4. Alla spesa derivante dal comma 1, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2007, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

34.0.2
BERSELLI

*Dopo l'***articolo 34,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 34-*bis*.

(Proroga dei termini per la domanda di erogazione di benefici in favore delle vittime dell'incidente del Monte Serra (Pisa) del 3 marzo 1977)

1. I familiari dei 38 cadetti della Marina militare, dell'ufficiale accompagnatore e dei cinque membri dell'equipaggio, vittime dell'aeromobile schiantatosi sul Monte Serra (Pisa) il 3 marzo 1977, che non hanno avuto risarcimento del danno del disastro aereo, possono farne specifica richiesta al Ministro della difesa, entro il 31 ottobre 2008».

Conseguentemente, al maggior onere derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007 n. 127».

Art. 35.

35.1
PASTORE, FERRARA

Sopprimere l'articolo.

35.2
FRANCO Paolo, STIFFONI, POLLEDRI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 35.

1. All'articolo 6 del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2007 n. 127, il comma 7 è sostituito dal seguente: «è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, l'Austria e la Confe-

derazione Elvetica, con dotazione di venti milioni di euro per l'anno 2007. Quattordici milioni di euro del Fondo sono destinati esclusivamente e direttamente ai comuni confinanti con le regioni a statuto speciale. Sei milioni di euro sono destinati esclusivamente e direttamente ai comuni confinanti con la Confederazione Elvetica e l'Austria, che non siano appartenenti a regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri di erogazione del predetto Fondo. Il Dipartimento per gli Affari regionali provvede a finanziare, in applicazione dei criteri stabiliti con il decreto ministeriale, specifici progetti in spesa corrente, finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori confinanti con le regioni a statuto speciale e con l'Austria e la Confederazione Elvetica».

35.3

FRANCO Paolo, DIVINA, POLLEDRI, STIFFONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 35.

(Fondo per i comuni di confine)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"*7.* È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione dei territori svantaggiati dei comuni confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché dei comuni confinanti con la Confederazione Elvetica e l'Austria, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di cui 14 milioni di euro sono destinati esclusivamente ai comuni confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome. Le modalità di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali provvede, in applicazione dei criteri stabiliti con il decreto ministeriaIe, a finanziare specifici progetti di spesa corrente, finalizzati al sostegno economico e sociale, nonché allo sviluppo dei suddetti territori"».

35.4

FRANCO Paolo, DIVINA, POLLEDRI, STIFFONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 35.

(Fondo per i comuni di confine)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione dei territori svantaggiati dei comuni confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché dei comuni confinanti con la Confederazione Elvetica e l'Austria, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di cui 14 milioni di euro sono destinati esclusivamente ai comuni confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome. Le modalità di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali provvede direttamente al finanziamento dei comuni interessati. La ripartizione è effettuata per il 60% in base alla popolazione, per il 20 per cento in base al territorio e per il 20 per cento in base al reddito pro-capite"».

35.5

FRANCO Paolo, DIVINA, POLLEDRI, STIFFONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 35.

(Fondo per i comuni di confine)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione dei territori svantaggiati dei comuni confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di

Trento e Bolzano, nonché dei comuni confinanti con la Confederazione Elvetica e l'Austria, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di cui 14 milioni di euro sono destinati esclusivamente ai comuni confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome. Le modalità di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari. n Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali provvede direttamente al finanziamento dei comuni interessati. La ripartizione è effettuata per il 90 per cento in base alla popolazione, per il 10 per cento in base al territorio"».

35.6

FRANCO Paolo, DIVINA, POLLEDRI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'anno 2007 la dotazione del Fondo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è integrata di 100 milioni di euro».

Conseguentemente: all'articolo 36 al comma 2 sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni».

35.7

FRANCO Paolo, DIVINA, POLLEDRI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'anno 2007 la dotazione del Fondo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è integrata di 50 milioni di euro».

Conseguentemente: all'articolo 36 al comma 2 sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «100 milioni».

35.900/1

BALDASSARRI

Sopprimere l'emendamento.

35.900

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso 7, primo periodo, sostituire le parole: «con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2007» *con le seguenti:* «con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2007».

Aggiungere, in fine il seguente comma:

"1-*bis.* All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni per il 2007, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale "Fondo speciale" di parte corrente del Ministero dell'economia e finanze, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

35.9

FLUTTERO, COLLINO

Al comma 1, capoverso 7, secondo periodo, sostituire le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» *con le seguenti:* «previa istruttoria delle regioni interessate,».

35.10

FLUTTERO, COLLINO

Al comma 1, capoverso 7, terzo periodo, sostituire le parole: «sentite le province interessate» *con le seguenti:* «sentite le regioni interessate».

35.11

FLUTTERO, COLLINO

Al comma 1, capoverso 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «tra i criteri di valutazione dovrà avere particolare importanza la caratteristica sovracomunale dei progetti».

35.0.1

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, PINZGER, TONINI

*Dopo l'***articolo 35***, inserire il seguente:*

«Art. 35-*bis*.

(Misure a favore dell'Ufficio delle Entrate di Bolzano)

1. È autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 13 milioni di euro per il potenziamento delle attività dell'Ufficio delle Entrate di Bolzano».

Conseguentemente, all'articolo 36, al comma 2, sostituire le parole: «150 milioni di euro» *con le seguenti:* «137 milioni di euro».

35.0.2

BARBATO

*Dopo l'***articolo 35** *è inserito il seguente:*

«Art. 35-*bis*.

(Fondo per la città di Cassino)

1. Al fine di consentire la realizzazione di opere di valorizzazione della città di Cassino, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 5 milioni di euro per l'anno 2007».

Conseguentemente ai fini della copertura valutata per l'anno 2007 in 5 milioni di euro si provvede mediante sostituzione al comma 2 dell'articolo 36 delle parole: «150 milioni di euro» *con le seguenti:* «145 milioni di euro».

Art. 36.

36.2

FRANCO Paolo, POLLEDRI

All'articolo 44, comma 3, le parole: «pari a 1.900 milioni di euro» *sono sostituite con le seguenti:* «pari a 2.050 milioni di euro».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 36.

36.1

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere l'articolo.

36.3

AMATO, VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI

Al comma 1, dopo le parole: «Al fine di realizzare il programma di interventi e di iniziative», *aggiungere le seguenti:* «dotate di particolare coerenza culturale e simbolica con gli ideali unitari risorgimentali», *e conseguentemente al medesimo comma, lettera* a)*, dopo le parole:* «in particolare nella città di preminente rilievo per il processo di Unità della Nazione», aggiungere le seguenti: «con specifica attenzione per le città che hanno ricoperto il ruolo di Capitale d'Italia - Torino, Firenze e Roma».

36.4

VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «culturale e scientifico, », *aggiungere le seguenti:* «con particolare riferimento ai valori della libertà politica, come essa si è affermata nella storia italiana nel confronto con le esperienze totalitarie in Italia ed in Europa.».

36.5

DELOGU, FANTOLA

AI comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «in particolare nelle città» *aggiungere le seguenti:* «di Roma, Torino, Firenze e Cagliari».

36.6

EUFEMI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con la regione Piemonte e con il concorso dei soggetti proprietari o detentori di residenze sabaude e degli altri soggetti pubblici e privati interessati, istituisce un sistema integrato di valorizzazione del patrimonio culturale sabaudo, costituito dagli immobili, dalle raccolte artistiche, dai documenti, dai libri e da ogni altra testimonianza riferibile alle vicende della dinastia saba uda, attribuendo ad esso apposita soggettività giuridica ed adeguata autonomia organizzativa e finanziaria, provvedendo altresì al reperimento delle necessarie risorse finanziarie».

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «20 milioni».

36.7

D'ALÌ, FERRARA

Al comma 2, dopo le parole: «Unità d'Italia», *aggiungere le seguenti:* «su proposta del Comitato, sentiti gli enti locali interessati».

36.8

EUFEMI

AI comma 2 sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «20 milioni».

36.9

BOBBA

Al comma 2, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 45, sostituire il comma 1 con i seguenti:

«*1*. Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno 3.000 nuovi asili nido entro l'anno 2010, in attuazione dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato nella misura di 125 milioni di euro per l'anno 2007.

1-bis. Le maggiori risorse di cui al comma l sono destinate al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni locali per la costruzione ovvero la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

36.10

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, PINZGER, TONINI

Al comma 2, sostituire le parole: «150 milioni di euro» *con le seguenti:* «100 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 44:

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n.266 si applicano anche relativamente al periodo d'imposta 2007.».

36.20

MARTINAT, FLUTTERO, MENARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «300 milioni, dei quali almeno 150 milioni destinati a Torino».

Conseguentemente, al maggior onere derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.

36.21

EUFEMI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Al fine di fronteggiare le carenze di personale educativo all'interno degli istituti penitenziari della regione Piemonte, il Ministero della giustizia è autorizzato all'immissione in servizio di 22 unità di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento di concorsi pubblici di Educatore professionale – C1 , a tempo determinato. da destinare all'area penitenziaria della regione Piemonte. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro. a decorrere dal 2008, in favore del Ministero della giustizia che provvederà all'immissione di detto personale nei ruoli di destinazione finale dell'amministrazione penitenziaria e al conseguente adeguamento delle competenze economiche del personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo nel concorso richiamato».

Conseguentemente all'articolo 36 ridurre gli stanziamenti fino alla copertura della spesa.

36.13

BARBATO

*Dopo l'***articolo 46***, inserire il seguente:*

«Art. 46-*bis*.

(Agevolazioni tributarie relative alle spese per servizi domestici e di assistenza personale e familiare, a tutela della famiglia e per l'emersione del lavoro sommerso nell'ambito domestico)

1. All'articolo 10, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo agli oneri deducibili, le parole: ", fino all'importo di lire 3.000.000," sono soppresse.

2. La lettera *i*-septies) del comma l dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per oneri, è sostituita dalle seguenti:

"*i*-septies) le spese, per un importo non superiore a 5.000 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non supera 70.000 euro;

i-septies.1) le spese, per un importo non superiore a 4.000 euro, sostenute per gli addetti alla cura dei minori fino a tre anni di età, che non abbiano trovato ospitalità presso gli asili nido, se il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non supera 70.000 euro".

3. L'ammontare delle spese sostenute, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, deve essere comprovato mediante opportuna documentazione, asseverata da un professionista in materia giuslavoristica, abilitato e iscritto al relativo ordine professionale, ovvero dall'associazione sindacale datoriale cui il datore di lavoro risulta iscritto.

4. Il riconoscimento delle detrazioni previste dalle disposizioni di cui al comma 2 è condizionatoll'integrale applicazione, nei confrontigegli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare occupati nel nucleo familiare, della parte economica e normativa nonché di quella obbligatoria dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché all'integrale versamento, nei confronti dei medesimi addetti, dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legislazione vigente in materia.

5. Ai fini delle deduzioni e delle detrazioni fiscali previste dalle disposizioni di cui al presente articolo, il contribuente deve indicare nella

dichiarazione fiscale il codice fiscale del lavoratore o dei lavoratori domestici interessati».

Conseguentemente ai fini della copertura stimata per il 2007 in 32 milioni di euro, all'articolo 36, comma 2, sostituire le parole: «150 milioni di euro» *con le seguenti:* «118 milioni di euro».

36.16

BARBATO

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-*bis.*

1. Il punto 120) della tabella A parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento" (Imposta sul valore aggiunto) è sostituito dal seguente:

"120) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese dalle imprese turistiche di cui all'articolo 7 comma 1 della legge n. 135 del 29 marzo 2001, e successive modificazioni, nonché le prestazioni di maggiore *comfort* alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari"».

Conseguentemente all'articolo 36, comma 2, sostituire le parole: «150 milioni di euro» *con le parole:* «130 milioni di euro».

36.17

BARBATO

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-*bis.*

(Istituzione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa)

1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2007.

2. Per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, questi può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.

3. La sospensione prevista dal comma 2 non può essere richiesta dopo che sia iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie.

4. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 1, su richiesta del mutuatario che intenda avvalersi della facoltà prevista dal comma 2, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate.

5. Per conseguire il beneficio di cui al comma 2, il mutuatario deve dimostrare, nelle forme stabilite dal regolamento di attuazione previsto dal comma 6, di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo, per le quali chiede la sospensione, e degli oneri indicati al comma 4.

6. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le norme di attuazione del fondo di cui al presente articolo».

Conseguentemente all'articolo 36, comma 2, sostituire le parole: «150 milioni di euro» *con le seguenti:* «140 milioni di euro».

36.22

VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI

Al comma 3, sostituire le parole: «formato da personalità di qualificato e pluralistico orientamento politico e culturale», *con le seguenti:* «formato da soggetti qualificati che garantiscano un orientamento politico e culturale pluralistico».

36.0.1

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, PINZGER, TONINI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-*bis.*

(Detrazioni degli interessi passivi su mutui contratti per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b)* le parole: "non superiore a 7 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 5.000 euro";

b) al comma 1-*ter*, le parole: "non superiore a 5 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 5.000 euro»";

Conseguentemente, all'articolo 47, lettera a)*, sostituire le parole:* «a 1.100 milioni» *con le seguenti:* «a 1.700 milioni».

36.0.2

FRANCO Vittoria, FONTANA

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-*bis.*

(Celebrazioni per il quarto centenario delle prime osservazioni astronomiche di Galileo Galilei)

1. Al fine di sostenere gli eventi di carattere culturale in occasione del quattrocentesimo anniversario delle osservazioni galileiane, nonché delle celebrazioni dell'anno galileiano nel 2009, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 in favore del Ministero per i beni e le attività culturali».

Conseguentemente, all'articolo 47, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «8.321 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «8.326 milioni»;

b) al comma 1, lettera *a)*, le parole: «1300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1305 milioni».

Art. 37.

37.1

VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI

Sopprimere l'articolo.

Art. 38.

38.1

BENVENUTO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis.* È istituito, presso l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2007, n. 112, un sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sugli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo e sui pagamenti dilazionati o differiti. Il sistema di prevenzione è basato su un archivio informatizzato e su un gruppo di lavoro che opera con funzioni consultive e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

2-*ter.* Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro un mese dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, vengono stabilite le modalità e i termini per la gestione del sistema di prevenzione, nonché fissato l'importo del contributo che le società aderenti al sistema sono tenute a pagare per usufruire del servizio di verifica e di riscontro di autenticità dei dati in loro possesso.

2-*quater.* L'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento esercita funzioni di competenza statale in materia di prevenzione delle frodi, sul piano amministrativo, sui pagamenti dilazionati o differiti, nonché sulle richieste di risarcimento e di indennizzo e sulle polizze e sulla documentazione necessaria alla stipulazione di un contratto di assicurazione. Le nuove competenze attribuite dovranno essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, a legislazione vigente.

2-*quinquies.* Le somme versate dalle società aderenti di cui al comma 2-*ter* affluiscono ad apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad apposita unità previsionale dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle frnanze, dedicata alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento, sul credito al consumo e sui pagamenti dilazionati o differiti.

2-*sexies.* Per l'attuazione dei commi da 2-*bis* a 2-*quinquies* è autorizzata la spesa massima di euro 50.000 per l'anno 2007, euro 260.000 per l'anno 2008 ed euro 60.000 a decorrere dall'anno 2009. Ai relativi oneri si provvede, per gli anni 2007-2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 154, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286. A decorrere dall'anno 2010 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui al comma 2-*quinquies.*

Conseguentemente la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Potenziamento ed interconnessione del Registro generale del casellario giudiziale e delle strutture informatiche per la prevenzione delle frodi nel credito al consumo)».

Art. 39.

39.1

VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI

Sopprimere il comma 2.

39.2

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Sopprimere il comma 3.

39.3

FANTOLA, CICCANTI, FORTE, MANINETTI, RUGGERI

Sopprimere il comma 3.

39.4

FRANCO Paolo, POLLEDRI

AI comma 3, le parole: «1º gennaio 2008» *sono sostituite con le seguenti:* «1º gennaio 2009».

39.5

EMPRIN GILARDINI, VALPIANA, SILVESTRI, TIBALDI, BATTAGLIA Giovanni, IOVENE, TECCE, ALBONETTI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Delle nuove disposizioni viene data comunicazione ai contribuenti mediante avviso affisso e visibile nei locali della farmacia».

39.802/1

BALDASSARRI

Sopprimere l'emendamento.

39.802/2

POLLEDRI, FRANCO Paolo

All'emendamento 39.802, il punto 1) del comma 4-bis *è soppresso.*

AI punto 2) del comma 4-bis *le parole:* «supera il 2 per cento» *sono sostituite con le seguenti:* «supera il 4 per cento».

Il comma 4-ter *è soppresso.*

Al comma 4-quinquies *le parole:* «supera il 2 per cento» *sono sostituite con le seguenti:* «supera il 4 per cento».

39.802/3

SAIA, AUGELLO, BALDASSARRI

Sopprimere il comma 4-ter.

39.802

IL RELATORE

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis.* Nell'articolo 3, comma 3-*ter,* del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente il regolamento sulle modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore

aggiunto ai sensi dell'articolo 3, comma 136 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*ter:*

1) nel primo capoverso, le parole: "di euro 0,52", sono sostituite dalle seguenti: "di 1 euro";

2) l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: "La misura del compenso può essere adeguata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale,* quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2008.".

b) al comma 11:

1) nel secondo periodo, le parole: "la misura del compenso spettante e" sono soppresse;

2) l'ultimo periodo è soppresso.

4-*ter.* La misura del compenso spettante alle banche convenzionate e alla Poste italiane S.p.a. per il servizio di ricezione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è fissata in 1 euro per ciascuna dichiarazione.

4-*quater.* La misura del compenso spettante agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in relazione allo svolgimento, da parte degli stessi intermediari, del servizio di pagamento con modalità telematiche, in nome e per conto del contribuente, delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione, è fissata in 1 euro per ogni delega di pagamento modello F24 trasmessa.

4-*quinquies.* La misura del compenso di cui ai commi 2 e 3, può essere adeguata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale,* quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2008.».

39.6

VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI

Sopprimere il comma 5.

39.7

VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI

Al comma 6, sostiuire le parole: «30 settembre 2010», *con le seguenti:* «31 dicembre 2010».

39.8

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Sopprimere il comma 7.

39.800/1

BALDASSARRI

Sopprimere l'emendamento.

39.800

IL RELATORE

AI comma 8, lettera a), *n. 2), nell'alinea del nuovo comma 1-*bis *dell'articolo 26 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le parole:* «Il concessionario» *sono sostituite dalle seguenti:* «L'agente della riscossione».

39.10

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

«9. All'articolo 7, comma 4-*ter,* del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole: "per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali," sono sostituite dalle seguenti: "per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi,".

10. All'articolo 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, le parole: "Entro il mese successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, per la presentazione delle dichiarazioni relative alle im-

poste sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il termine previsto per la stampa dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici di cui all'articolo 7, comma 4-*ter,* del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489".

11. Nelle ipotesi in cui il procedimento di conservazione sostitutiva dei documenti è affidato, in tutto o in parte, a terzi secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3 della deliberazione dell'Autorità per l'Informatica nella pubblica amministrazione n. 11 del 19 febbraio 2004, il termine per la trasmissione telematica dell'impronta dell'archivio informatico, della firma elettronica e della marca temporale di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004 è prorogato di 30 giorni».

39.11

CICCANTI, FORTE, MANINETTI, POLI, RUGGERI

Dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

«8-*bis.* All'articolo 7, comma 4-*ter,* del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole: "per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali," sono sostituite dalle seguenti: "per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi,".

8-*ter.* All'articolo 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, le parole: "Entro il mese successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il termine previsto per la stampa dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici di cui all'articolo 7, comma 4-*ter,* del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489".

8-*quater.* Nelle ipotesi in cui il procedimento di conservazione sostitutiva dei documenti è affidato, in tutto o in parte, a terzi secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3 della deliberazione dell'Autorità per l'Informatica nella pubblica amministrazione n. 11 del 19 febbraio 2004, il termine per la trasmissione telematica dell'impronta dell'archivio informatico, della firma elettronica e della marca temporale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, è prorogato di 30 giorni».

39.12

EUFEMI

Dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

«8-*bis.* All'articolo 7, comma 4-*ter,* del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole: "per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali," sono sostituite dalle seguenti: "per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi,".

8-*ter.* All'articolo 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, le parole: "Entro il mese successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il termine previsto per la stampa dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici di cui all'articolo 7, comma 4-*ter,* del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489".

8-*quater.* Nelle ipotesi in cui il procedimento di conservazione sostitutiva dei documenti è affidato, in tutto o in parte, a terzi secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3 della deliberazione dell'Autorità per l'Informatica nella pubblica amministrazione n. 11 del 19 febbraio 2004, il termine per la trasmissione telematica dell'impronta dell'archivio informatico, della firma elettronica e della marca temporale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, è prorogato di 30 giorni».

39.14

CICCANTI, FORTE, MANINETTI, POLI, RUGGERI

Dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-*bis).* All'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in fine, è aggiunto il seguente comma:

"10. Nelle ipotesi di violazioni nell'applicazione del meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17, commi da 5 a 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento dell'imposta non versata connessa all'operazione. Qualora in relazione all'operazione sia stata comunque versata l'imposta sul valore aggiunto, si applica la sanzione da euro 200 a euro 500. Alla sanzione di cui al presente comma

sono solidalmente responsabili entrambi i soggetti coinvolti nell'operazione"».

39.15

EUFEMI

Dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-*bis).* All'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in fine, è aggiunto il seguente comma:

"10. Nelle ipotesi di violazioni nell'applicazione del meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17, commi da 5 a 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento dell'imposta non versata connessa all'operazione. Qualora in relazione all'operazione sia stata comunque versata l'imposta sul valore aggiunto, si applica la sanzione da euro 200 a euro 500. Alla sanzione di cui al presente comma sono solidalmente responsabili entrambi i soggetti coinvolti nell'operazione"».

39.17

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-*bis).* All'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in fine, è aggiunto il seguente comma:

"10. Nelle ipotesi di violazioni nell'applicazione del meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17, commi da 5 a 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento dell'imposta non versata connessa all'operazione. Qualora in relazione all'operazione sia stata comunque versata l'imposta sul valore aggiunto, si applica la sanzione da euro 200 a euro 500. Alla sanzione di cui al presente comma sono solidalmente responsabili entrambi i soggetti coinvolti nell'operazione"».

39.18

BONADONNA, TECCE

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis.* All'articolo 2-*bis* del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

"*a)* nel comma 1, lettera *a)* dopo le parole: "regolamento del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che" sono aggiunte le seguenti: ", se previsto nell'incarico di trasmissione";

b) il comma 2, è soppresso.

8-*ter.* All'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in fine, è aggiunto il seguente comma:

"10. Nelle ipotesi di violazioni nell'applicazione del meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17, commi da 5 a 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento dell'imposta non versata connessa all'operazione. Qualora in relazione all'operazione sia stata comunque versata l'imposta sul valore aggiunto, si applica la sanzione da euro 200 a euro 500. Alla sanzione di cui al presente comma sono solidalmente responsabili entrambi i soggetti coinvolti nell'operazione".

8-*quater.* All'articolo 12, nel comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471:

1) le parole "contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472" sono sostituite dalle seguenti: "definitivamente accertate";

2) dopo le parole: "scontrino fiscale," sono aggiunte le seguenti: "di importo unitario superiore a 25 euro".

8-*quinquies.* All'articolo 7, comma 4-*ter*, del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole: "per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali", sono sostituite dalle seguenti: "per il quale i termini di presentazione delle relative dichirazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi,".

8-*sexies.* All'articolo 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, le parole: "Entro il mese successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il termine previsto per la stampa dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici di cui all'articolo 7, comma 4-ter, del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489".

8-*septies.* Nelle ipotesi in cui il procedimento di conservazione sostitutiva dei documenti è affidato, in tutto o in parte, a terzi secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3 della deliberazione dell'Autorità per l'Informatica nella pubblica amministrazione n. 11 del 19 febbraio 2004, il termine per la trasmissione telematica dell'impronta dell'archivio informatico, della firma elettronica e della marca temporale di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004 è prorogato di 30 giorni.

8-*octies.* La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, s'interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato"».

39.19

EUFEMI

Dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-*bis.* All'articolo 2-*bis* del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

"*a)* nel comma 1, lettera *a)* dopo le parole: "regolamento del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che" sono aggiunte le seguenti: ", se previsto nell'incarico di trasmissione,";

b) il comma 2 è soppresso"».

39.20

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«9. All'articolo 2-*bis* del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

"*a)* nel comma 1, lettera *a)* dopo le parole: "regolamento del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che" sono aggiunte le seguenti: ", se previsto nell'incarico di trasmissione,";

b) il comma 2 è soppresso"».

39.21

CICCANTI, FORTE, MANINETTI, POLI, RUGGERI

Dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-*bis.* All'articolo 2-*bis* del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, lettera *a)* dopo le parole: "regolamento del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che" sono aggiunte le seguenti: "se previsto nell'incarico di trasmissione";

b) il comma 2 è soppresso"».

39.23

BARBOLINI

Dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-*bis.* All'articolo 2-*bis* del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, lettera *a)* dopo le parole: "regolamento del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che" sono aggiunte le seguenti: "se previsto nell'incarico di trasmissione";

b) il comma 2 è soppresso"».

39.24

CICCANTI, FORTE, MANINETTI, POLI, RUGGERI

Dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-*bis.* All'articolo 12, nel comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471:

a) le parole: "contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472" sono sostituite dalle seguenti: "definitivamente accertate";

b) dopo le parole: "scontrino fiscale", sono aggiunte le seguenti: "di importo unitario superiore a 25 euro"».

39.25

EUFEMI

Dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-*bis.* All'articolo 12, nel comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471:

a) le parole: "contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472" sono sostituite dalle seguenti: "definitivamente accertate";

b) dopo le parole: "scontrino fiscale", sono aggiunte le seguenti: "di importo unitario superiore a 25 euro"».

39.26

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«9. All'articolo 12, nel comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471:

1 le parole: "contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472" sono sostituite dalle seguenti: "definitivamente accertate";

2 dopo le parole: "scontrino fiscale," sono aggiunte le seguenti: "di importo unitario superiore a 25 euro"».

39.27

CICCANTI, FORTE, MANINETTI, POLI, RUGGERI

Dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-*bis).* La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni si interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al » luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato».

39.28

EUFEMI

Dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-*bis).* La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni si interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al » luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato».

39.29

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-*bis.* La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato».

39.801/1

BALDASSARRI

Sopprimere l'emendamento.

39.801

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-*bis.* Il comma 43 dell'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è sostituito dal seguente:

"43. Per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui

redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a decorrere dal 1º gennaio 2004, per le indennità di fine rapporto, per le altre indennità e somme e per le indennità equipollenti di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1º gennaio 2003, nonché per le prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 20 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1º gennaio 2003, non si procede all'iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, né all'effettuazione di rimborsi, se l'imposta rispettivamente a debito o a credito è inferiore a cento euro"».

39.30

EUFEMI

Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-*bis).* 1. L'articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal seguente:

"Art. 24. – *1*. Nelle conservatorie l'orario per il pubblico è fissato dalle ore 8 alle ore 12,30 dei giorni feriali, con esclusione del sabato".

2. Nell'ultimo giorno lavorativo del mese l'orario per il pubblico è limitato fino alle ore 11».

39.31

EUFEMI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis.* Per l'anno 2008 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

39.32

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 8, si aggiunge il seguente:

«8-*bis*. Con decreto deI Ministero dell'economia e delle finanza, da emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,

sono rivisitate le tabelle di ammortamento stabilite dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988».

39.33

GIARETTA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 77, comma 1, del decreto deI Presidente della Repubblica, deI 29 settembre 1973, n. 602 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", se l'importo complessivo del credito supera complessivamente ottomila euro. Tale limite può essere aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze"».

Conseguentemente, all'articolo 47 sono apportate le seguenti modifiche:

c) al comma 1, le parole: «8.321 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «8.331 milioni»;

d) al comma 1, lettera *a)*, le parole: «1.300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.310 milioni».

39.0.800/1

BALDASSARRI

Sopprimere l'emendamento.

39.0.800/2

BARBATO

All'emendamento 39.0.800, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis.* L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 si interpreta nel senso che vi rientrano le cessioni effettuate dagli speciali negozi di cui all'articolo 128 del T.U.L.D (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale del 23 gennaio 1973 n. 43) in regime di esenzione di cui all'articolo 146, comma 1, lettera *b)* della direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006».

39.0.800

IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 39***, inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

(Diritti aeroportuali di imbarco)

1. Le disposizioni in materia di tassa d'imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea di cui al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni, di tasse e di diritti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, di corrispettivi dei servizi di controllo di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, adottato dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero dell'interno, concernente il regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, in materia di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza, nonché in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria.».

39.0.801/1

BALDASSARRI

Sopprimere l'emendamento.

39.0.801

IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 39***, inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, punto 12:

1) la voce: "benzina e benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale della benzina senza piombo", è sostituita dalla seguente: "benzina: euro 359,00 per 1000 litri;";

2) nella voce "gasolio" le parole: "40 per cento aliquota normale", sono sostituite dalle seguenti: "euro 302,00 per 1000 litri;";

b) alla tabella A, nel punto 13:

1) la voce: "benzina 40 per cento aliquota normale;" é abrogata;

2) la voce: "benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale;", è sostituita dalla seguente: "benzina: 359,00 euro per 1000 litri;";

3) nella voce "gasolio" le parole: "40 per cento aliquota normale;", sono sostituite dalle seguenti: "euro 302,00 per 1000 litri;".

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 1 milione per l'anno 2007 e di euro 24.300.000 a decorrere dall'anno 2008, finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni ambientali delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del fondo ai soggetti beneficiari.

3. All'onere derivante dal comma 2, pari ad euro 1 milione per l'anno 2007 e ad euro 24.300.000 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*.

4. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 200.000 per l'anno 2007 e di euro 4.000.000 a decorrere dall'anno 2008, finalizzato al miglioramento dell'efficienza dei veicoli adibiti al servizio di trasporto degli ammalati e dei feriti effettuato dagli enti di assistenza e di pronto soccorso di cui al punto 13 della tabella A allegata al testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e delle relative attrezzature. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della salute sono stabilite le modalità ed i criteri di ripartizione del fondo ai soggetti beneficiari.

5. All'onere derivante dal comma 4, pari ad euro 200.000 per l'anno 2007 e ad euro 4.000.000 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *b)*.».

39.0.2

THALER AUSSERHOFER, BARBOLINI, BATTAGLIA Giovanni, BENVENUTO, BONADONNA, D'AMICO, FUDA, PECORARO SCANIO, PEGORER, ROSSI Paolo, RUSSO SPENA, TURANO

*Dopo l'***articolo 39***, inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

(Modifiche all'articolo 1, comma 188 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di esenzione contributiva per esibizioni musicali in spettacoli di intrattenimento)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 188, primo periodo, sostituire le parole da: "in spettacoli musicali" fino a: "l'importo di 5.000 euro" con le seguenti: "musicali dal vivo in spettacoli o manifestazioni di intrattenimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folkloristiche, effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a 65 anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono richiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l'importo di 5.000 euro"».

39.0.4

BARBOLINI, Giovanni BATTAGLIA, BENVENUTO, BONADONNA, D'AMICO, FUDA, PECORARO SCANIO, PEGORER, Paolo ROSSI, RUSSO SPENA, THALER AUSSERHOFER, TURANO

*Dopo l'***articolo 39***, inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

(Disposizioni in materia di determinazione del tasso di cambio ai fini fiscali per i residenti a Campione d'Italia)

1. Il comma 28 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 47 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "8.321 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "8.341 milioni";

b) al comma 1, lettera *a)*, le parole: "1.300 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "1.320 milioni".

39.0.5

BARBOLINI, Giovanni BATTAGLIA, BENVENUTO, BONADONNA, D'AMICO, FUDA, PECORARO SCANIO, PEGORER, Paolo ROSSI, RUSSO SPENA, THALER AUSSERHOFER, TURANO

*Dopo l'***articolo 39***, inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

(Modifiche all'articolo 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266)

1. Al comma 137 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: "non sono rimborsabili", sono inserite le seguenti: ", né utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni";

b) il terzo periodo è soppresso».

39.0.6

BARBOLINI, Giovanni BATTAGLIA, BENVENUTO, BONADONNA, D'AMICO, FUDA, PECORARO SCANIO, PEGORER, Paolo ROSSI, RUSSO SPENA, THALER AUSSERHOFER, TURANO

*Dopo l'***articolo 39***, inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

(Disposizioni in materia di accertamento e riscossione e per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria)

1. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e, al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto

alle frodi fiscali, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente decreto è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2008, 20 milioni di euro per l'anno 2009 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, da parte dell'Agenzia delle dogane. L'Agenzia può avvalersi di modalità, anche speciali, per il reclutamento, ivi inclusa la possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, anche ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di ricorrere alla mobilità.

2. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e, per il conseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate fiscali e di contrasto all'evasione tributaria ed extratributaria, a valere sulle disponibilità di cui al precedente comma è autorizzata la spesa, di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, 50,5 milioni di euro per l'anno 2009 e 110,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, da parte dell'Agenzia delle entrate. L'Agenzia può avvalersi di modalità, anche speciali, per il reclutamento, ivi inclusa la possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, anche ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di ricorrere alla mobilità.

3. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti ed al fine di potenziare il supporto amministrativo alle funzioni del Ministero dell'economia e delle finanze in materia di politica economica e finanziaria, di politiche fiscali nonché di amministrazione generale, servizi indivisibili e comuni del Ministero, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 per l'attuazione di un programma straordinario di reclutamento di personale, anche di livello dirigenziale, di particolare qualificazione professionale. Si applica l'ultimo periodo del comma 481 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Per il potenziamento dell'attività del Corpo della Guardia di finanza a contrasto dell'evasione ed elusione fiscale, dell'economia sommersa e delle frodi fiscali, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente decreto, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito, a decorrere dall'anno 2008, un fondo con una dotazione di 89,4 milioni di euro per le esigenze di funzionamento del suddetto Corpo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del predetto fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità "Guardia di finanza" del medesimo stato di previsione.

5. Per il potenziamento dell'attività del Corpo della Guardia di finanza a contrasto dell'evasione ed elusione fiscale, dell'economia sommersa e delle frodi fiscali, da perseguire anche mediante il completamento del relativo programma infrastrutturale, l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta nonché il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni e delle dotazioni informatiche, a valere sulle maggiori entrate

derivanti dalle disposizioni del presente decreto, è autorizzato, a decorrere dall'anno 2008, in favore del suddetto Corpo, un contributo annuale di 108,98 milioni di euro per cinque anni.

6. Per il potenziamento dell'attività del Corpo della Guardia di finanza a contrasto dell'evasione ed elusione fiscale, dell'economia sommersa e delle frodi fiscali, l'organico del ruolo ispettori del suddetto Corpo è aumentato di 500 unità, con contestuale autorizzazione al relativo reclutamento nel 2008, in via straordinaria, in deroga alla normativa vigente. Ai conseguenti oneri finanziari, pari a 1 milione di euro nel 2008, a 13 milioni di euro nel 2009 e a 21 milioni di euro a decorrere dal 2009, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente decreto.

7. Al fine di sviluppare gli strumenti e le metodologie di analisi e monitoraggio del sistema tributario ed extratributario ed accrescere la qualità del patrimonio informativo del sistema della fiscalità, il "Dipartimento per le politiche fiscali" può utilizzare fino al 15 per cento degli stanziamenti per lo sviluppo dei servizi automatizzati del sistema informatico del Ministero, per l'affidamento, anche a società specializzate, di studi e ricerche in materia di politiche fiscali, innovazione tecnologica ed organizzativa del sistema della fiscalità nonché per il potenziamento e la razionalizzazione della gestione.

8. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti o accantonati dalle Agenzie fiscali, ad esclusione dell'Agenzia del demanio, tranne quelli destinati alla incentivazione del personale, e dagli utili conseguiti o accantonati dalle società di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono utilizzate per il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualità della legislazione e alla semplificazione del sistema e degli adempimenti per i contribuenti. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali.

9. Per il triennio 2008-2010, al fine di assicurare le risorse per il perseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate tributarie e di contrasto all'evasione tributaria ed extratributaria contenuti nell'Atto di indirizzo 2008-2010 ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché nelle convenzioni e nei contratti di servizio triennali Ministro - Agenzie fiscali, gli stanziamenti relativi agli oneri di funzionamento delle Agenzie fiscali sono quantificati, per ciascun anno del triennio, in misura non inferiore a quella stabilita per il 2008 in applicazione della normativa vigente.

10. Attesa la natura obbligatoria delle spese per il funzionamento delle Agenzie fiscali e la rilevanza dei compiti di contrasto all'evasione tributaria ed extratributaria ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, non si applicano alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui

all'articolo 1, commi 482, 483, 505, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

11. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 101, 102 e 103 sono abrogati.

12. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *a)*, secondo periodo, dopo le parole: "indica le condizioni di spettanza" sono inserite le seguenti: ", il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni";

b) al comma 2, lettera *a)*, il terzo periodo è soppresso.

13. Nell'articolo 2752, primo comma, del codice civile dopo le parole: "per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche", sono inserite le seguenti: ", per l'imposta regionale sulle attività produttive".

14. Per certificare la spesa sanitaria relativa all'acquisto dei medicinali effettuata a decorrere dal 1º gennaio 2008, utile al fine deduzione o della detrazione di cui agli articoli 10 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è più utilizzabile l'allegazione allo scontrino fiscale della documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista specificante la natura, qualità e quantità dei medicinali venduti.

15. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 56 dopo le parole: "alla condivisione" sono aggiunte le seguenti: ", al costante scambio";

b) al comma 57, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministro dell'economia e delle finanze svolge, nei confronti di tutte le strutture dell'Amministrazione finanziaria, l'attività di indirizzo necessaria a garantire la razionalizzazione ed omogenee modalità di gestione del sistema informativo della fiscalità funzionali ad un'effettiva ed efficace realizzazione del sistema integrato di cui al comma 56,».

16. All'articolo 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, dopo le parole: "ufficio competente" sono aggiunte le seguenti: "in via telematica ed";

b) nel comma 3, primo periodo, dopo le parole: "ufficio competente", sono aggiunte le seguenti: "in via telematica ed"; sono soppresse le parole: "una dichiarazione contenente i dati richiesti per".

17. Nell'articolo 4, comma 10, primo periodo, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: "a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze", sono inserite le seguenti:

"che, ai fini di accertamento tributario, con proprio decreto può determinare le modalità di accesso da parte dell'Amministrazione finanziaria e del Corpo della Guardia di finanza".

18. Al fine di rafforzare l'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate attraverso l'impiego ottimale delle risorse e di facilitare il rapporto dei contribuenti con gli uffici, con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere individuati gli uffici competenti a svolgere le attività di controllo e accertamento. Il regolamento si ispira anche ai seguenti criteri:

a) rafforzamento dell'attività di controllo in relazione alle peculiarità delle tipologie di contribuenti e alle diverse fattispecie di accertamento;

b) impiego ottimale delle risorse, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché facilitazione del rapporto dei contribuenti con gli uffici, anche attraverso lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche;

c) individuazione dei livelli di responsabilità relativi all'adozione degli atti di accertamento sulla base della rilevanza e complessità degli atti stessi.

19. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2003, n, 205, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 7-*bis*, è inserito il seguente:

"7-*ter*. Nell'ambito degli acquisti di cui al comma 7, la Equitalia Spa può attribuire ai soggetti cedenti, in luogo di proprie azioni, obbligazioni ovvero altri strumenti finanziari".

20. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005. n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "31 agosto 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2007";

b) le parole "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2010".

21. Ai fini di cui agli articoli 19, comma 2, lettera *b)* e 53, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la comunicazione dei dati ivi previsti, relativi all'attività di riscossione dei ruoli di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 settembre 1999, n. 321, svolta fino alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere effettuata entro il 30 giugno 2008.

22. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 26:

1) al comma 1, le parole da: "provvede" a "somme" sono sostituite dalle seguenti: ", entro trenta giorni dal ricevimento di tale incarico, invia apposita comunicazione all'avente diritto, invitandolo a presentarsi

presso i propri sportelli per ritirare il rimborso ovvero ad indicare che intende riceverlo mediante bonifico in conto corrente bancario o postale;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Il concessionario anticipa le somme di cui al comma 1, provvedendo al pagamento:

a) immediatamente, in caso di presentazione dell'avente diritto presso i propri sportelli;

b) entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta, in caso di scelta del pagamento mediante bonifico; in tal caso, le somme erogate sono diminuite dell'importo delle relative spese.";

b) nell'articolo 48, la parole da: "il termine" a: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "i termini di cui all'articolo 26, comma 1-*bis*"».

Art. 40.

40.1

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sostituire l'articolo 40, con il seguente:

«Art. 40. - *(Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e disposizioni fiscali). – 1.* Al fine di garantire la continuità di esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale, nonché la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, considerato che l'assegnazione della nuova concessione, awiata con il bando di gara del 29 giugno 2007, ai sensi dell'articolo l, comma 90 della legge 27 dicembre 2009, n. 296, sarà operativa nel corso dell'anno 2008, la gestione del gioco continuerà ad essere assicurata dall'attuale concessione fino alla piena operatività della nuova concessione e comunque non oltre il 30 settembre 2008.

2. Per la gestione delle funzioni esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è istituita, a decorrere dal 1º giugno 2008, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una agenzia fiscale, alla quale sono trasferiti il personale, le risorse finanziarie e strumentali della medesima Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nonché i rapporti giuridici, i poteri e le competenze afferenti a quest'ultima Amministrazione.

3. Entro il 1º giugno 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, viene approvato lo statuto e l'organizzazione, e vengono nominati il direttore e il comitato direttivo dell'Agenzia indicata al comma 2. Con il medesimo decreto viene altresì disciplinato il trasferimento del personale, delle risorse finanziarie e strumentali di cui al medesimo comma 2.

4. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, l'ultimo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: "Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-*bis* sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento.".

5. All'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce "addizionale."».

40.2

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sostituire l'articolo 40, con il seguente:

«Art. 40. - *(Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e disposizioni fiscali). – 1.* Al fine di garantire la continuità di esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale, nonché la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, considerato che l'assegnazione della nuova concessione, avviata con il bando di gara del 29 giugno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2009, n. 296, sarà operativa nel corso dell'anno 2008, la gestione del gioco continuerà ad essere assicurata dall'attuale concessione fino alla piena operatività della nuova concessione e comunque non oltre il 30 settembre 2008.

2. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, l'ultimo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: "Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-*bis* sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento.".

3. All'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce "addizionale."».

40.3

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Sopprimere i commi da 1 a 6.

40.4

VILLONE, TIBALDI, BATTAGLIA Giovanni, ALBONETTI

I commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono stralciati.

40.5

CUTRUFO

Sostituire i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 con il seguente:

«1-*bis*. Le funzioni esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze che le esercita per mezzo dei propri Uffici».

40.6

BARBOLINI, BATTAGLIA Giovanni, BENVENUTO, BONADONNA, D'AMICO, FUDA, PECORARO SCANIO, PEGORER, ROSSI Paolo, RUSSO SPENA, THALER AUSSERHOFER, TURANO

Al comma 3, dopo la parola: «stabilisce» *inserire le altre:* «sentite le organizzazioni rappresentative dei dipendenti dell'Amministrazione e le associazioni di categoria dei soggetti titolari di concessione alla rivendita di generi di monopolio».

Conseguentemente, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. I decreti del ministro dell'economia e delle finanze previsti ai commi 3,4 e 5, sono adottati sentite le competenti commissioni parlamentari. Il ministro invia periodicamente una relazione al Parlamento sul processo di trasformazione dell'Amministrazione autonoma».

40.7

FERRARA, AZZOLLINI, BONFRISCO, TADDEI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Ai dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è cosentito esercitare l'opzione per la mobilità volontaria verso le altre Agenzie fiscali o presso gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

40.800/1

POLLEDRI, FRANCO Paolo

*All'emendamento 40.800, al comma 6-*ter*, è aggiunto, infine, il seguente punto:*

«*h)* le eventuali maggiori entrate rispetto al 2006 derivanti dal settore dei giochi dovranno essere utilizzate per interventi a tutela delle vittime della dipendenza da gioco.».

40.800/2

BATTAGLIA Giovanni, TIBALDI

*All'emendamento del Governo 40.800, sopprimere il comma 6-*sexies.

40.800

IL RELATORE

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Il Ministro deIl'economia e delle finanze, con propri decreti, definisce, relativamente al gioco a distanza:

a) per i giochi, concorsi e scommesse il cui esercizio è affidato in concessione a più concessionari, i requisiti minimi richiesti ai soggetti affidatari di concessioni per l'esercizio dei giochi e per la raccolta dei giochi stessi;

b) per i giochi, concorsi e scommesse il cui esercizio è affidato in concessione a un solo concessionario, i requisiti minimi richiesti ai soggetti abilitati alla loro raccolta;

c) le modalità per la partecipazione al gioco da parte dei consumatori.

6-*ter*. I provvedimenti di cui al comma 6-*bis* sono definiti in conformità ai seguenti principi e criteri:

a) tutela del consumatore;

b) tutela della concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 49 del trattato CE, nel rispetto della tutela del consumatore e della difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica, perseguite in ossequio ai principi di necessità, di proporzionalità e di non discriminazione tra soggetti italiani ed esteri;

c) rispetto dei diritti di esercizio e di raccolta di giochi, concorsi e scommesse determinati dalle concessioni in essere;

d) esplicita abrogazione delle disposizioni, concernenti la regolazione dei requisiti minimi per l'esercizio e per la raccolta del gioco a di-

stanza nonché delle relative modalità di partecipazione, in contrasto con quelle definite dai provvedimenti di cui comma 6-*bis*;

e) pluralità dei soggetti raccoglitori del gioco, anche relativamente ai giochi il cui esercizio è affidato in concessione ad un unico soggetto;

f) obbligo della nominatività del gioco a distanza;

g) esercizio della promozione e della pubblicità dei prodotti di gioco, nel rispetto dei principi di tutela dei minori, dell'ordine pubblico e del gioco responsabile.

6-*quater*. I requisiti minimi richiesti ai concessionari unici affidatari dell'esercizio dei giochi, concorsi e scommesse sono definiti dalle specifiche convenzioni di concessione.

6-*quinquies*. La regolazione dei singoli giochi esercitati a distanza è definita con specifici decreti direttoriali.

6-*sexies*. I commi 1 e 11 lettera *b)*, dell'articolo 11-*quinquiesdecies*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono abrogati.

6-*septies*. All'articolo 1, comma 287, lettera *i)*, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed all'articolo 38, comma 4, lettera *i)*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalle legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "previo versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila" sono abrogate. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, in conformità con i principi di tutela della concorrenza e di non discriminazione dei soggetti titolari delle concessioni in essere, l'importo del corrispettivo a carico dei soggetti che intendono acquisire il diritto del gioco a distanza, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della convenzione per l'affidamento in concessione dei giochi pubblici, di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del predetto decreto-legge.».

40.8

EUFEMI

Dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-*bis*. Al comma 1 del decreto legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2005, n. 156 dopo le parole: "società commerciali" aggiungere le seguenti: "di cui al Libro V, Titolo V, Capo 111 e seguenti del Codice Civile". All'onere derivante dalfa presente disposizione, valutata in 150.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per

gli anni 2008, 2009 e 2010, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

40.0.1

BARBOLINI, BATTAGLIA Giovanni, BENVENUTO, BONADONNA, D'AMICO, FUDA, PECORARO SCANIO, PEGORER, ROSSI Paolo, RUSSO SPENA, THALER AUSSERHOFER, TURANO

*Dopo l'***articolo 40,** *inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

(Interventi per il coordinamento degli uffici catastali con quelli della pubblicità immobiliare e per agevolare il processo di decentramento delle funzioni catastali ai comuni)

1. L'articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52 è sostituito dal seguente:

"Nelle conservatorie l'orario per il pubblico è fissato dalle ore 08.00 alle ore 12.30 nei giorni feriali, con esclusione del sabato. Nell'ultimo giorno lavorativo del mese esso è limitato fino alle ore 11.00".

2. I Comuni che, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, assumono la gestione delle funzioni catastali provvedono alla riscossione dei tributi erariali con l'osservanza delle norme di contabilità generale dello Stato di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed aI relativo regolamento di attuazione approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ed adottano i provvedimenti necessari ai fini delle attività di cui agli articoli 178 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, anche con riferimento alla nomina degli agenti contabili e all'esercizio della vigilanza.

3. Il distacco di personale dall'Agenzia del territorio ai comuni in attuazione dell'articolo 1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è disposto con le modalità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

4. All'articolo 2, comma 66, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, le parole: "10 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "15 milioni di euro".

5 Le risorse destinate al personale dell'amministrazione economico – finanziaria dall'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, pari a 15 milioni di euro, sono riservate, per una quota pari alla metà, alla concessione di incentivi alla mobilità territoriale e alla erogazione di indennità di trasferta

per il personale dell'Agenzia del territorio con particolare riguardo al processo di decentramento delle funzioni catastali».

Conseguentemente, all'articolo 47 sono apportale le seguenti modifiche:

c) al comma 1, le parole: «8.321 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «8.326 milioni»;

d) al comma 1. lettera *a)*, le parole: «1300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1305 milioni».

40.0.3

MANTOVANO

*Dopo l'***articolo 40,** *è inserito il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Esenzioni per le addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. Nell'ambito della specificità delle funzioni e attività svolte, il personale delle forze di polizia è esonerato, a decorrere dall'anno d'imposta 2007, dall'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche:

a) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 maggio 1998, n. 191 e dal comma n. 142 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione di una addizionale regionale aI-l'IRPEF, a norma dell'articolo 3 commi da 143 a 149 e 151, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, e dal comma 70 dell'articolo 2, decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.".

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno d'imposta 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" qello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007».

40.0.4

FRANCO Paolo, POLLEDRI

*Dopo l'***articolo 40,** *è inserito il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

1. Le disposizioni di cui ai commi 340, 341, 342 e 343, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche ai comuni e ai comuni appartenenti alle comunità montane confinanti con il territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo di cui al comma 340 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

3. AI comma 507 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "a 5.031 milioni di euro e a 4.922 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "a 5.231 milioni di euro e a 5.122 milioni di euro".

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

40.0.5

BARBOLINI, BATTAGLIA Giovanni, BENVENUTO, BONADONNA, D'AMICO, FUDA, PERCORARO SCANIO, PEGORER, ROSSI Paolo, RUSSO SPENA, THALER AUSSERHOFER, TURANO

*Dopo l'***articolo 40,** *è inserito il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

1. Nell'ambito dei programmi di assunzione previsti dall'articolo 1, corruna 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dall'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, l'Agenzia delle dogane è autorizzata a stipulare contratti di formazione e lavoro, in numero non superiore a 42 per l'anno 2007 ed a 170 per l'anno 2008, con soggetti risultati idonei, con un punteggio minimo particolarmente qualificato da determinare ai sensi del secondo periodo del citato comma 530, nelle graduatorie formate a seguito di procedure selettive bandite, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'Agenzia delle dogane e dall'Agenzia delle entrate.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma, nonché alla concessione da parte dell'Agenzia del territorio anche di incentivi alla mobilità territoriale finalizzati al decentramento delle funzioni catastali ai Comuni si provvede, per un importo comunque non superiore a 3 milioni di euro per l'anno 2007 e 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, a valere sulle risorse del fondo di cui al sopra citato articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 262 del 2006 destinate alle amministrazioni statali, e nei limiti delle predette risorse».

Art. 41.

41.1

CICCANTI, FORTE

All'articolo 45, sostituire, ove ricorrenti, le parole: «25 milioni di euro» *con le seguenti:* «100 milioni di euro».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 41.

47.1

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere le parole:* «e quanto a 1.100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente, al maggior onere, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.

Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 1.100 milioni di euro si provvede, quanto a 750 milioni mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127; quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'importo di cui al comma 1 dell'articolo 8 del medesimo decreto-Iegge; quanto a 150 milioni di euro sopprimendo l'articolo 41.

41.2

MARTINAT, PONTONE, BUTTI, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere l'articolo.

41.3

VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 41. - *(Incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa). – 1.* Per l'anno 2007 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere finanziamenti agli enti locali al fme di incrementare l'offerta di immobili residenziali da destinare alla locazione di edilizia abitati va, anche convenzionata.

2. A tal fine è istituito un Fondo speciale con una destinazione iniziale pari a 150 milioni di euro».

41.4

VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 41. - *(Incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa). – 1.* Il limite di finanziamento pari a 150 milioni di euro per il 2007, previsto dall'articolo 41 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, va ad incrementare le risorse di cui all'articolo 21 del medesimo decreto-legge per la concessione di contributi in misura non superiore al quaranta per cento del costo di costruzione previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 5 agosto 1994 da destinare al recupero o alla realizzazione di alloggi in locazione in base alle proposte pervenute alla regione da parte di imprese di costruzione, cooperative di abitanti e loro consorzi».

41.6

BARBATO

Alla rubrica dell'articolo 41 sostituire le parole: «edilizia abitativa» *con le seguenti:* «edilizia abitativa e proroga dei termini per dare corso

all'attuazione dei programmi ai sensi dell'articolo 18 della legge 12 luglio 1991, n. 203».

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis.* I termini di cui all'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, già prorogati al 31 dicembre 2007 dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2009.

1-*ter.* I termini di centottanta giorni e di centoventi giorni previsti dagli articoli 11, comma 2, e 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già prorogati al 31 dicembre 2007 dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2009».

41.5

STIFFONI, LEONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini dell'incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa, con particolare riguardo a quello a canone sostenibile nei comuni soggetti a fenomeni di disagio abitativo e alta tensione abitativa, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e della solidarietà sociale, può costituire, d'intesa con ciascuna regione interessata, un'apposita società di scopo, quale soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato dal Ministero dell'economia, tramite l'Agenzia del demanio, e dalla regione interessata o da soggetto da essa direttamente partecipato. Le società di cui al presente comma hanno la funzione di promuovere la formazione di strumenti finanziari immobiliari a totale o parziale partecipazione pubblica, per l'acquisizione, il recupero, la ristrutturazione e la realizzazione di immobili ad uso abitativo anche con l'utilizzo, d'intesa con le regioni e gli enti locali, di beni di proprietà dello Stato o di altri soggetti pubblici. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa massima di 50 milioni di euro.».

41.7

PERRIN, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, TONINI, NEGRI, RUBINATO

Al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa, con particolare riguardo a quello a canone sostenibile nei comuni soggetti a fenomeni di disagio abitativo e alta tensione abitativa, le Regioni e le Province autonome, anche attraverso l'utilizzo di appositi strumenti finanziari immobiliari a totale o parziale partecipazione pubblica, promuovono l'acquisizione, il recupero, la ristrutturazione, la realizzazione di immobili ad uso abitativo anche con l'utilizzo, d'intesa con lo Stato, di beni di proprietà dello Stato o di altri soggetti pubblici».

41.8

GALARDI, BONADONNA, CONFALONIERI, TECCE, ALBONETTI

Al comma 1 sostituire le parole: «canone sostenibile» *con le seguenti:* «a canone convenzionale di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431». *Inoltre dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis.* Viene attivato l'utilizzo per l'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata di quota parte del patrimonio demaniale incluso quello del demanio militare, fermi restando i vincoli e le limitazioni previsti dalla normativa vigente. La riconversione dei beni immobili di proprietà statale dovrà essere attuata mediante procedure speciali e accordi specifici tra l'Agenzia del demanio, i ministeri della difesa e delle infrastrutture e gli enti locali. Gli interventi realizzati potranno favorire anche i processi di recupero e riqualificazione di parti di contesti urbani degradati».

41.9

STIFFONI, LEONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 1, dopo le parole: «tramite l'Agenzia del demanio» *inserire le seguenti:* «e d'intesa con la regione competente per territorio».

41.10

GALARDI, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1, dopo le parole: «soggetti pubblici» *inserire le seguenti:* «Al fine di coinvolgere soggetti privati nella formazione degli strumenti finanziari immobiliari, il Ministero delle infrastrutture, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e queIIo della solidarietà sociale, seleziona tramite avviso pubblico, soggetti privati e istituzionali operanti a livello nazionale nel campo della promozione immobiliare e dell'alloggio sociale interessati a partecipare alla società di scopo per una quota complessivamente non superiore al 49 per cento del capitale».

41.11

EUFEMI

Al comma 1, dopo le parole: «soggetti pubblici» *inserire le seguenti:* «AI fine di coinvolgere soggetti privati nella formazione degli strumenti finanziari immobiliari, il Ministero delle infrastrutture, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e quello della solidarietà sociale, seleziona tramite avviso pubblico, soggetti privati operanti a livello nazionale nel campo della promozione immobiliare e dell'alloggio sociale interessati a partecipare alla società di scopo per una quota non superiore al 49 per cento del capitale».

41.12

STIFFONI, LEONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Alla società di cui aI presente comma partecipa obbligatoriamente la regione competente per territorio o un soggetto da essa direttamente partecipato».

41.13

STIFFONI, LEONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 1, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni».

41.0.3

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, PINZGER, TONINI

*Dopo l'***articolo 41,** *inserire il seguente:*

«Art. 41-*bis*.

1. Il comma 2, dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è soppresso».

Conseguentemente, all'**articolo 47,** *lettera* a), *sostituire le parole:* «a 1.100 milioni» *con le seguenti:* «a 1.600 milioni».

41.0.5

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, PINZGER, TONINI

*Dopo l'***articolo 41,** *inserire il seguente:*

«Art. 41-*bis*.

1. Al comma 2, dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 le parole: ", indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "e dai piani particolareggiati ivi previsti"».

*Conseguentemente, all'***articolo 47,** *lettera* a), *sostituire le parole:* «a 1.100 milioni» *con le seguenti:* «a 1.600 milioni».

Art. 42.

42.1

PIROVANO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sostituire, il comma con il seguente:

«1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge la società AGECONTROL Spa è posta in liquidazione e le funzioni e le risorse ad

essa già attribuite sono trasferite all'Istituto centrale per la repressione frodi ed alle regioni, ferme restando le funzioni di controllo attribuite ad AGEA, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al trasferimento di cui al presente comma».

42.2

PIROVANO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 2, aggiungere, in fine, seguente il periodo: «Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri per il riparto, tra le regioni interessate, delle risorse di cui presente comma».

42.3

BOSONE, DE PETRIS, PETERLINI, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, PINZGER, RUBINATO, THALER, TONINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. La dotazione del fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è incrementata, per l'anno 2007, della somma di euro 40 milioni.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2007, relativa al fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della citata legge n. 296 del 2006».

42.4

CUSUMANO, MARCORA, DE PETRIS, PIGNEDOLI, NARDINI, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, TURANO, MONTALBANO, LIOTTA, BOSONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. La dotazione finanziaria del fondo di solidarietà nazionale – interventi assicurativi, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata, per l'anno 2007, di 20 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 47, comma 1, lettera a)*, le parole:* «1.100 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «1.120 milioni».

42.5

ALLEGRINI, DE ANGELIS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. La dotazione finanziaria del fondo di solidarietà nazionale – interventi assicurativi, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata, per l'anno 2007, di 20 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 47, comma 1, lettera a)*, le parole:* «1.100 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «1.120 milioni».

42.0.1

ALLEGRINI, DE ANGELIS

*Dopo l'***articolo 42,** *inserire il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

(Fabbricati rurali)

1. In attuazione delle disposizioni recate dal comma 339, lettera *b)*, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, la lettera *a)* è sostituita dalle seguenti:

"*a)* il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;

2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

4) da soggetti titolari trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;

a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580»;

b) al comma 3, la lettera *b)* è abrogata;

c) il comma 3-*bis* è sostituito dai seguenti:

3-*bis*. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;

d) all'allevamento e al ricovero degli animali;

e) all'agriturismo;

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

g) alle persone addette all'attività di atpeggio in zona di montagna;

h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

I) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

3-*ter*. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-*bis*, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A».

Conseguentemente, al maggior onere derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.

42.0.2

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANOLETTI FERRARA

*Dopo l'***articolo 42,** *inserire il seguente:*

«Art. 42-*bis.*

(Fabbricati rurali)

1. In attuazione delle disposizioni recate dal comma 339, lettera *b)*, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 9 del decretolegge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, la lettera *a)* è sostituita dalle seguenti:

"*a)* il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;

2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;

a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1-), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580»;

b) al comma 3, la lettera *b)* è abrogata;

c) il comma 3-*bis* è sostituito dai seguenti:

"3-*bis*. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;

d) all'allevamento e al ricovero degli animali;

e) all'agriturismo;

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo

di giornate lavorative superiore a 100, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;

h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, com ma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso".

3-*ter*. Le porzioni di immobili di cui al com ma 3-*bis*, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A».

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si prowede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

42.0.3

MARCORA, CUSUMANO, NARDINI, BOSONE, DE PETRIS, LIOTTA, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, TURANO, MONTALBANO

*Dopo l'***articolo 42,** *inserire il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

(Fabbricati rurali)

1. In attuazione delle disposizioni recate dal comma 339, lettera *b)*, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, la lettera *a)* è sostituita dalle seguenti:

"*a)* il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;

2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafi che; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;

a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera *a)* del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580);

b) al comma 3, la lettera *b)* è abrogata;

c) il comma 3-*bis* è sostituito dai seguenti:

"*d*-bis. Ai fmi fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;

d) all'allevamento e al ricovero degli animali;

e) all'agriturismo;

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;

h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso".

3-*ter*. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-*bis*, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A».

42.0.4

PIROVANO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

*Dopo l'***articolo 42,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 42-*bis.*

1. Al fine di assicurare la libera concorrenza e, conseguentemente, di favorire il contenimento dei prezzi al consumo dei prodotti ortofrutticoli, nonché per consentire l'aggiornamento e la revisione annuale degli studi di settore della relativa filiera, a decorrere dallo gennaio 2008 è fatto obbligo, per tutti i prodotti ortofrutticoli, di riportare il prezzo all'origine, corrisposto al produttore in tutte le fatture di vendita, fino a quella finale. È fatto altresì obbligo di indicare, con la medesima evidenza, per tutti i prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio, sia il prezzo unitario di vendita, sia il prezzo unitario all'origine, quale risulta dalle rispettive fatture di acquisto. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 3 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».

42.0.5

PIROVANO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

*Dopo l'***articolo 42,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 42-*bis.*

Al fine di assicurare la libera concorrenza e, conseguentemente, di favorire il contenimento dei prezzi al consumo dei prodotti agro-alimentari, nonché per consentire l'aggiornamento e la revisione annuale degli studi di settore delle relative filiere, a decorrere dal 1º gennaio 2008 è fatto obbligo, per tutti i prodotti agro-alimentari, di riportare il prezzo all'origine, corrisposto al produttore in tutte le fatture di vendita, fino a quella finale. È fatto altresì obbligo di indicare, con la medesima evidenza, per tutti i prodotti agroalimentari esposti per la vendita al dettaglio, sia il prezzo unitario di vendita, sia il prezzo unitario all'origine, quale risulta dalle rispettive fatture di acquisto. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 3 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.».

42.0.6

ALLEGRINI, DE ANGELIS

*Dopo l'***articolo 42***, inserire il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

(Consorzi agrari)

1. All'articolo 1, comma 9-*bis*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, come modificato dall'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al quinto periodo le parole: "con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, depositando gli atti di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267" e le parole: ", limitatamente alla nomina di un nuovo commissario unico." sono soppresse e dopo le parole: "la medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato" è aggiunto il periodo: ". Entro il 31 dicembre 2008, l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, salvo che nel frattempo sia stata presentata ed autorizzata domanda di concordato ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ovvero sussistano ragioni oggettive, oggetto di valutazione da parte della medesima autorità amministrativa, ostative all'attivazione della soluzione concordataria."».

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.

42.0.7

ALLEGRINI, DE ANGELIS

*Dopo l'***articolo 42***, inserire il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

(Essiccatoi agricoli)

1. All'articolo 281, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "entro tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro cinque anni"».

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.

42.0.8

ALLEGRINI, DE ANGELIS

*Dopo l'***articolo 42***, inserire il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

(Rinnovo parco autocarri)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche ai soggetti titolari di imprese agricole.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'applicazione del comma 1».

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.

42.0.9

ALLEGRINI, DE ANGELIS

*Dopo l'***articolo 42***, inserire il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

(Trattrici agricole)

1. Le trattrici agricole, di cui al comma 2, lettera *a)*, punto 1), dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in attuazione delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, devono essere dotate di dispositivi di ritenuta del sedile del conducente e di dispositivi di

protezione in caso di capovolgimento. Le trattrici già in circolazione prive dei suddetti dispositivi devono essere messe a norma entro il 31 dicembre 2009.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro, sono stabilite le caratteristiche dei suddetti dispostivi, nonché le tipologie di trattrici escluse dall'obbligo, in quanto sprovviste, fin dall'origine, di specifici punti di attacco per l'installazione dei dispositivi di ritenuta».

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.

42.0.10

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANOLETTI, FERRARA

*Dopo l'***articolo 42***, inserire il seguente:*

«Art. 42-*bis.*

(Contributo per copertura assicurativa nel settore della pesca)

1. Per le finalità ed alle condizioni di cui all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è concesso un contributo agli imprenditori ittici a valere sui premi assicurativi per gravi danni al natante, ivi compresa la perdita, da stipularsi entro l'anno 2008.

2. La copertura finanziaria del presente articolo, pari a 12 milioni di euro, è assicurata dallo stanziamento previsto dall'articolo 5, comma 1-*sexies*, della legge 11 marzo 2006, n. 81».

42.0.11

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANOLETTI, FERRARA

*Dopo l'***articolo 42***, inserire il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

(Concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura)

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, dopo le parole: "legge 17 febbraio 1982, n. 41", sono inserite le seguenti: ", ad eccezione dell'articolo 27-*ter*,"».

42.0.12

EUFEMI

*Dopo l'***articolo 42***, inserire il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

Le iniziative di cui alla legge del 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) sono estese al settore della pesca marittima e dell'acquacoltura».

42.0.13

EUFEMI

*Dopo l'***articolo 42***, inserire il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

Nelle more della revisione periodica degli studi di settore prevista dall'articolo 1, comma 399 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli accertamenti per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi di imposta successivi, sono sospesi per il settore della pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi».

42.0.14

EUFEMI

*Dopo l'***articolo 42***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

1. Allo scopo di semplificare le operazioni necessarie all'avvio e alla gestione amministrativa delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, è istituito lo sportello unico dei servizi alle imprese di pesca.

2. Lo sportello unico di cui al comma 1 può essere gestito direttamente dall'Amministrazione o attraverso apposite convenzioni con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico e dei trasporti e dell'economia, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di conversione della presente legge vengono definiti termini, modalità, e i servizi prestati dallo sportello unico».

42.0.15

EUFEMI

*Dopo l'***articolo 42***, è inserito il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

1. Alle concessioni di specchi acquei demaniali per attività di acquacoltura, rilasciate o rinnovate dopo il 1º gennaio 1990, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo di quanto previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni. Le eventuali somme versate in eccedenza, rispetto a quelle dovute negli anni precedenti, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo con decorrenza dal giorno 1º gennaio 2004.

2. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commecializzazione del

prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera *e)* del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604».

42.0.16

ALLEGRINI, DE ANGELIS

*Dopo l'***articolo 42***, inserire il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

(Documento programmatico per il settore apistico)

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007.

2. AI relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

42.0.17

BANTI, GARRAFFA

*Dopo l'***articolo 42***, aggiungere il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

(Miglioramento e valorizzazione strutture tecniche di supporto per l'attuazione del Quadro strategico nazionale)

1. In coerenza con quanto stabilito nel Quadro strategico nazionale e tenendo conto delle specifiche priorità ivi individuate, una quota non superiore all'1,5 per cento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 863, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere destinata al miglioramento e alla valorizzazione delle strutture tecniche di supporto impegnate nella realizzazione dei programmi.

2. Al fine di verificare il conseguimento dei risultati previsti nei programmi contenuti nel Quadro strategico nazionale, il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dello sviluppo economico, a valere sulle risorse di cui al comma precedente, effettua, anche a campione, verifiche sull'attuazione degli interventi finanziati nell'ambito dei suddetti programmi. Le suddette verifiche potranno essere espletate, nei limiti della loro compatibilità, anche secondo le modalità di cui al

comma 3 dell'articolo 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito in legge dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. Degli esiti delle verifiche il Ministero riferisce annualmente nell'ambito della relazione al Parlamento di cui all'articolo 15, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

3. Al fine di garantire maggiore trasparenza ed efficienza al processo di programmazione, il Ministero dello sviluppo economico adotta misure idonee a diffondere e rendere accessibile la serie storica ufficiale dei conti consolidati del settore pubblico allargato a livello regionale».

42.0.18

MERCATALI, BANTI

*Dopo l'***articolo 42***, aggiungere il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

(Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari e per l'industria delle essenze e dei derivati degli agrumi)

1. La Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma, istituita con regio decreto del 2 luglio 1922, n. 1396, assume, a partire dalla scadenza del Consiglio di amministrazione attualmente in carica, la denominazione di: "Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari e per l'industria delle essenze e dei derivati degli agrumi", per effetto della fusione con la Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati: dagli agrumi di Reggio Calabria, istituita con decreto luogotenenziale 20 giugno 1918, n. 2131.

2. Sono conferiti al Commissario straordinario della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati degli agrumi in Reggio Calabria tutti i poteri del Consiglio di amministrazione, compresi quelli di modifica statutaria, necessari alla realizzazione della fusione di cui al comma precedente.

3. La Stazione sperimentale risultante dalla fusione di cui al comma 1 ha sede in Parma e sede secondaria in Reggio Calabria. Essa subentra in tutti rapporti giuridici attivi e passivi, già facenti capo agli enti interessati dalla fusione. Permangono i rapporti di lavoro dei dipendenti degli enti che si fondono, ferma restando l'applicazione della normativa del codice civile, delle leggi speciali e dei contratti collettivi in materia di lavoro subordinato nell'impresa.

4. La Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari e per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi ha potestà statutaria. La norma statutaria relativa alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'ente risultante dalla fusione è deliberata dal Consiglio di amministrazione e dal Commissario straordinario in carica alla data di en-

trata in vigore delle presenti disposizioni, ferma restando la necessità della previsione di almeno un quarto di componenti in rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali e delle Amministrazioni pubbliche già presenti nell'organo amministrativo della Stazione sperimentale per la industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi di Reggio Calabria.

5. Nei limiti di compatibilità, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540.

6. Nelle more della fusione di cui al comma 1, la Stazione sperimentale per le essenze e dei derivati dagli agrumi, sulla base di convenzione organizzativa con la Stazione sperimentale per le conserve alimentari di Parma, approvata dal Ministero dello sviluppo economico, può svolgere attività di controllo ed analisi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, anche in materia agro-alimentare, con contributi a carico dei soli soggetti a favore dei quali è prestata tale attività.

7. L'applicazione delle presenti disposizioni non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica».

42.0.20

EUFEMI

*Dopo l'***articolo 42***, inserire il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

1. All'articolo 1193 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*: La sanzione di cui al comma 1 è ridotta a 100 euro nel caso in cui il comandante di una nave da pesca esibisca all'autorità che ha contestato l'infrazione i documenti di bordo regolarmente tenuti ed aggiornati entro quarantotto ore dall'accertamento della violazione di cui al comma 1"».

Art. 43.

43.1

GALLI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere l'articolo.

43.2

SALVI, RUSSO SPENA, TIBALDI, DI SIENA, GRASSI, ZUCCHERINI, BATTAGLIA Giovanni, TECCE

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«1-*bis*. Il comma 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

"562. Per gli enti locali non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare l'ammontare dell'anno 2004."

1-*ter*. Il comma 558 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

"558. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché del personale proveniente dal bacino dei lavoratori socialmente utili. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive".

1-*quater*. Le previsioni di cui al comma 558 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche al personale di cui all'articolo 8-*bis* del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, come convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Al fine della determinazione del requisito di durata della prestazione lavorativa necessario vengono computati anche i periodi di lavoro con contratti di collaborazione coordinata e continuativa effettuati da tale personale».

Art. 44.

44.2

MALAN, FERRARA, STRACQUADANIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 44. - *(Sostegno* una tantum *a favore dei cittadini a basso reddito).* – 1. Ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisi-

che, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero, è attribuita, per l'anno 2007, una somma pari a euro 150 a titolo di sostegno sociale.

2. Ai soggetti indicati al comma 1 è, inoltre, attribuita un'ulteriore somma pari a euro 150 per ciascun familiare a carico.

Qualora il familiare sia a carico di più soggetti la somma è ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza della detrazione per carichi familiari.

3. Ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti inferiore a euro 48, è attribuita, per l'anno 2007, una somma pari al triplo della differenza fra euro 50 e l'imposta dovuta. Per i soggetti con persone a carico, le somme di 48 euro e 50 euro di cui al precedente periodo vanno moltiplicate per il numero delle persone a carico aumentato di una unità. Per i familiari a carico di più soggetti va calcolata la frazione di unità proporzionata alla percentuale di spettanza della detrazione.

4. Sono esclusi dai benefici di cui ai commi precedenti:

a) coloro che risultino aver percepito, tra il 1º gennaio e il 2 ottobre 2007, un reddito superiore a euro 14.000;

b) coloro che nel 2005 abbiano avuto un reddito superiore a euro 30.000;

c) coloro che nel corso del 2006 sono stati a carico, anche parzialmente. di persone che non rientrano fra i soggetti di cui ai commi 1 e 3;

d) i lavoratori autonomi che nel 2006 abbiano avuto incassi superiori a euro 50.000;

e) coloro che possiedono immobili il cui valore catastale complessivo superi euro 20.000 ad esclusione della casa di abitazione;

f) coloro che abbiano uno o più familiari conviventi, i quali nel 2006 abbiano percepito un reddito superiore a euro 30.000.

5. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, per l'anno 2007, con una dotazione pari a 1.900 milioni di euro, per l'erogazione delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, sono stabilite le modalità di erogazione delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3. nonché le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo, inclusa una eventuale e proporzionale riduzione del sostegno di cui ai commi suddetti in misura tale da garantire il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 5».

44.3

ANGIUS, BARBIERI, MONTALBANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 44.

(Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito)

1. Ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero, è attribuita, per l'anno 2007, una somma pari a euro 150 quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario.

2. Ai soggetti indicati al comma 1 è, inoltre, attribuita un'ulteriore somma pari a euro 150 per ciascun familiare a carico. Qualora il familiare sia a carico di più soggetti la somma è ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza della detrazione per carichi familiari.

3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, per l'anno 2007, con una dotazione pari a 1.700 milioni di euro, per l'erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate, nel rispetto del limite di spesa fissato dal comma 3, le categorie dei soggetti aventi diritto, con riferimento alla condizione economica familiare, come definita dall'indice ISEE, e con esclusivo riferimento ai seguenti soggetti: titolari di redditi da lavoro o da pensione, disoccupato, o soggetti assistiti ai sensi della legge 238/2000. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo».

Conseguentemente, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1259 della legge 296 del 2006 è istituito nello stato di previsione del ministero dell'economia e finanze in apposito fondo con dotazione di 200 milioni di euro.

44.4

TOFANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero, è attribuita, per l'anno 2007, una somma pari a euro 150 quale rimborso forfetario di

parte delle maggiori entrate affluite all'erario, a condizione che il reddito complessivo, relativo al medesimo periodo d'imposta, del beneficiario e dell'eventuale nucleo delle persone con esso conviventi non superi euro 40.000».

44.6

D'ALÌ, FERRARA

Al comma 1, sostituire le parole: «l'anno 2006», *con le seguenti:* «il biennio 2004-2006».

44.8

BONFRISCO

Ai commi 1 e 2 sostituire la cifra: «150» con la seguente: «240».

All'onere derivante dall'attuazione della precedente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

44.800/1

BALDASSARRI

Sopprimere l'emendamento.

44.800/2

POLLIEDRI, FRANCO Paolo

All'emendamento 44.800 sopprimere la lettera a).

44.800/3

POLLIEDRI, FRANCO Paolo

All'emendamento 44.800 sopprimere la lettera c).

44.800

IL RELATORE

All'articolo 44 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Fermo quanto previsto al comma 2, la misura di sostegno di cui al presente comma non spetta a coloro che, nell'anno 2006, risultano fiscalmente a carico di altri soggetti;

b) al comma 4, sostituire le parole: «con particolare riferimento», *con le seguenti:* «con riferimento»;

c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis.* La misura di sostegno di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non spetta ai soggetti il cui reddito complessivo, nell'anno 2006, sia stato superiore a 50.000 euro"».

44.10

BALDASSARI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Gli importi riportati nella Tab. A allegata all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 81 del 2 luglio 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007 n. 127, per l'anno 2007 sono moltiplicati per due».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 900 milioni di euro si provvede, quanto a 750 milioni mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127; quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'importo di cui al comma 1 dell'articolo 8 del medesimo decreto-legge.

44.11

TECCE, TIBALDI, ALBONETTI, BATTAGLIA Giovanni, PECORARO SCANIO, BONADONNA

Al comma 4, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» *aggiungere le seguenti:* «di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e il Ministro per le politiche per la famiglia».

44.12

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, PINZGER, TONINI.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. Le detrazioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono aumentate del 25 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 47, lettera a) *sostituire le parole:* «a 1.100 milioni» *con le seguenti:* «a 1.900 milioni».

44.13

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, PINZGER, TONINI.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. Le detrazioni previste dall'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentate del 20 per cento.»

Conseguentemente, all'articolo 47, lettera a) *sostituire le parole:* «a 1.100 milioni» *con le seguenti:* «a 1.800 milioni».

44.14

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, PINZGER, TONINI.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis.* Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 15, al comma 1-*ter*, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

"La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto che sarà il possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell'unità immobiliare avvenga entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione"».

44.0.1

EUFEMI

*Dopo l'***articolo 44***, aggiungere il seguente:*

«44-bis.

1. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 aggiungere il seguente:

"Art. 15-*bis.* - In riferimento ai mutui accesi a far data dal 1 o gennaio 2005, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 27 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

a) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea owero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 5.000 euro. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad

abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di con titolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 5 mila euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote".

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, fino a concorrenza, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2007, n. 127, intendendosi conseguentemente modificato l'articolo 1 del medesimo decreto al fine di tener conto dell'ulteriore incremento delle entrate tributarie registratosi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge».

44.0.4

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, PINZGER, TONINI.

*Dopo l'***articolo 44***, inserire il seguente:*

«Art. 44-*bis*.

1. In deroga alle disposizioni vigenti in materia la tredicesima e la quattordicesima mensilità assolvono l'imposta sostitutiva del 10 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 47, lettera a) *sostituire le parole:* «a 1.100 milioni» *con le seguenti:* «a 1.600 milioni».

Art. 45.

45.1
CUTRUFO

Al comma 1, le parole: «per l'anno 2007» *sono sostituite dalle seguenti:* «a decorrere dall'anno 2007».

45.2
ALFONZI, TECCE, PALERMI, PISA, DE PETRIS, VALPIANA, ZUCCHERINI, DI SIENA, CAPELLI, ALBONETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «di 25 milioni di euro» *con le seguenti:* «di 50 milioni di euro», *e al comma 2, sostituire le parole:* «di 25 milioni di euro» *con le seguenti:* «di 50 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 47, al comma 1, sostituire le parole: «8.321» *con le seguenti:* «8.371 », *indi alla lettera* a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e quanto a 50 milioni di euro di cui all'articolo 45, commi 1 e 2, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 30 milioni di euro l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto a 20 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri"».

Art. 46.

46.1
POLLEDRI, FRANCO Paolo, STEFANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 46. – *1.* L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, anche situati al di fuori di siti industriali, è rilasciata, con un unico prov-

vedimento di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, anche nelle regioni a statuto speciale, a seguito di giudizio di compatibilità ambientale di cui all'articolo 35, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nei casi in cui gli impianti siano ubicati in area portuale o ad essa contigua, il giudizio è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che deve essere espresso al Ministro delle infrastrutture che deve pronunciarsi nell'ambito della conferenza di servizi di cui al citato articolo 8 della legge n. 340 del 2000. In tali casi, il provvedimento unico di autorizzazione è rilasciato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata. Il provvedimento unico di autorizzazione costituisce variante dello strumento urbanistico, dell'eventuale piano industriale e del piano regolatore portuale. In tali casi, il termine di cui all'articolo 8, comma 4, della citata legge n. 340 del 2000, è ridotto in trenta giorni».

46.2

ADDUCE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 46. - *(Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto). – 1.* L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, anche situati al di fuori di siti industriali, è rilasciata con procedimento unico ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, a seguito di giudizio di compatibilita'ambientale di cui all'articolo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, assunto in sede statale. L'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 14-*ter,* comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato. Nei casi in cui gli impianti siano ubicati in area portuale o ad area terrestre ad essa contigua e la loro realizzazione comporti variazione del Piano regolatore portuale, la procedura statale di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, relativa al progetto di variante di Piano regolatore portuale considera anche gli aspetti progettati ed ambientati specifici del terminale di rigassificazione ed il relativo giudizio di compatibilità ambientale è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 3, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84. In tali casi, l'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione

interessata. L'autorizzazione costituisce anche approvazione della variante del piano regolatore portuale».

46.3

MANINETTI, RUGGERI, CICCANTI, FORTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 46. – *1.* L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di GNL e delle opere connesse, anche situati al di fuori di siti industriali è rilasciata con procedimento unico, ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, a seguito di giudizio di compatibilità ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006. Qualora le opere comportino variazioni degli strumenti urbanistici, del piano regolatore portuale o di altri strumenti di pianificazione del territorio, l'autorizzazione unica costituisce variante, ed è sostitutiva di ogni concessione, atto amministrativo, parere e atto di assenso comunque denominato, anche in deroga all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ed è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata.

2. L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di GNL viene rilasciata prioritariamente ai proponenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già dispongano di accordi di forni tura di GNL».

46.5

BARBATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 46.

1. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, anche situati al di fuori di siti industriali, è rilasciata con procedimento unico ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, a seguito di giudizio di compatibilità ambientali e di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In tali casi, l'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del ter-

ritorio e del mare, d'intesa con la Regione interessata. L'autorizzazione unica costituisce variante urbanistica, industriale ed anche del piano regolatore portuale. L'autorizzazione sostituisce qualunque autorizzazione o atto di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, in relazione a interventi di modifica o ripotenziamento dei terminali di rigassificazione di GNL.

2. L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di GNL viene rilasciata prioritariamente ai proponenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già dispongano di accordi di fomitura di GNL».

46.6

SODANO, DE PETRIS, TIBALDI, CONFALONIERI, TECCE, ALBONETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 46.

1. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto è rilasciata ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, a seguito di valutazione di impatto ambientale. Nei casi in cui gli impianti siano ubicati in area portuale o all'interno di siti industriali, la valutazione è resa anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che deve essere espresso nell'ambito della conferenza di servizi di cui al citato articolo 8 della legge n. 340 del 2000. In tali casi, l'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata. L'autorizzazione costituisce variante anche del piano regolatore portuale».

46.8

ADDUCE

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «gas naturale liquefatto» *inserire le seguenti:* «e delle opere connesse» *e dopo le parole:* «è rilasciata» *inserire le seguenti:* «con procedimento unico» *e, alla fine del periodo, sostituire le parole:* «di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349» *con le seguenti:* «di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, assunto in sede statale. L'autorizzazione, ai sensi del-

l'articolo 14 ter, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato».

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «in area portuale o» *inserire le seguenti:* «ad area terrestre,» *e sostituire:* «il giudizio è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che deve essere espresso nell'ambito della conferenza di servizi di cui al citato articolo 8 della legge n. 340 del 2000» *con:* «e la loro realizzazione comporti variazione del Piano regolatore portuale, la procedura statale di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, relativa aI progetto di variante di Piano regolatore portuale, considera anche gli aspetti progettuali ed ambientali specifici del terminale di rigassificazione ed il relativo giudizio di compatibilità ambientale è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 3, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84».

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «variante anche» *con le seguenti:* «anche approvazione della variante».

46.9

POLLEDRI, FRANCO Paolo, STEFANI

Al comma 1, dopo le parole: «gas naturale liquefatto» *aggiungere le seguenti:* «e delle opere connesse».

46.10

POLLEDRI, FRANCO Paolo, STEFANI

Al comma 1. dopo le parole: «è rilasciata» *aggiungere le seguenti:* «, con un unico provvedimento di autorizzazione,».

46.11

POLLEDRI, FRANCO Paolo, STEFANI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 24 novembre 2000, n. 340,» *aggiungere le seguenti:* «anche nelle regioni a statuto speciale».

46.12

VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «a seguito di giudizio di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349,».

46.800

IL RELATORE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «giudizio» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «valutazione dell'impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche».

46.13

POLLEDRI, FRANCO Paolo, STEFANI

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349» *con le seguenti:* «di cui all'articolo 35, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

46.14

POLLEDRI, FRANCO Paolo, STEFANI

Al comma 1, dopo le parole: «che deve essere espresso» *inserire le seguenti:* «al Ministro delle infrastrutture che deve pronunciarsi».

46.15

POLLEDRI, FRANCO Paolo, STEFANI

AI comma 1, penultimo e ultimo periodo, sostituire la parola: «l'autorizzazione» *con le seguenti:* «il provvedimento unico di autorizzazione».

46.16

VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

46.17

POLLEDRI, FRANCO Paolo, STEFANI

Al comma 1, sostituire le parole: «anche del piano regolatore portuale» *con le seguenti:* «dello strumento urbanistico, dell'eventuale piano industriale e del piano regolatore portuale».

46.18

POLLEDRI, FRANCO Paolo, STEFANI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tali casi, il termine di cui all'articolo 8, comma 4, della citata legge n. 340 del 2000, è ridotto in trenta giorni».

46.19

LIBÈ

La rubrica è sostituita dalla seguente: «(Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e misure per la ricerca e coltivazione degli idrocarburi)»*, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis.* Il comma 2 dell'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, è abrogato.».

46.20

VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas na-

turale liquefatto e misure per la ricerca e coltivazione degli idrocarburi)», *e dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, è abrogato.».

46.0.900/1
BALDASSARRI

Sopprimere l'emendamento.

46.0.900/2
POLLIEDRI, FRANCO Paolo

All'emendamento 46.0.900, sopprimere il comma 3.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«3. A decorrere da 1º gennaio 2008 il canone delle concessioni di distribuzione è incrementato, ove minore, al 45 per cento del vincolo ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento all'anno 2008».

46.0.900
IL GOVERNO

*Dopo l'***articolo 46,** *inserire il seguente:*

«Art. 46-*bis*.

(Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas)

1. Al fine di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali, il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, individua entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 mag-

gio 2000, n. 164, tenendo conto in maniera adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte in particolare quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti.

2. Il Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza Unificata, determina gli ambiti territoriali per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, e determina misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione.

3. Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al comma 2 i termini del 31 dicembre 2007 e del 31 dicembre 2009 stabiliti dall'articolo 23, comma 1, della legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono incrementati di due anni.

4. Il canone delle concessioni di distribuzione interessate dalle nuove scadenze di cui al comma 3 a decorrere dal 1º gennaio 2008 è incrementato, ove minore, al 10 per cento del vincolo dei ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 28 dicembre 2000, n. 237, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento all'anno 2008».

46.0.800/1

BALDASSARRI

Sopprimere l'emendamento.

46.0.800

IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 46,** *inserire il seguente:*

«Art. 46-*bis.*

(Sostegno ali 'imprenditoria femminile)

1. Al comma 848 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso in cui si adottino misure per sostenere la creazione di nuove imprese femminili e il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili il decreto che

fissa i criteri di intervento è adottato dai Ministro dello sviluppo economico di concerto col Ministro per i diritti e le pari opportunità».

46.0.801

IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 46,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 46-*bis.*

(Pesca e vittime del mare)

1. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione europea del 28 luglio 1999, nonché di quelli erogati ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione europea del 25 novembre 1999, è fissato in quattordici rate annuali, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e degli interessi legali maturati. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti suddetti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme.

2. A carico del fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si provvede a liquidare le richieste di indennizzo relative agli eventi verificatisi nel triennio 2002-2004, relativamente alle istanze presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della somma di 500.000 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-*ter*, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244».

46.0.1

MENARDI

*Dopo l'***articolo 46,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 46-*bis.*

1. AI fine di favorire la produzione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, qualora la connessione alla rete elettrica possa essere effettuata con l'utilizzo di infrastrutture di proprietà di un produttore, quest'ultimo e'tenuto a condividere, quando tecnicamente fattibile, le sue infrastrutture con il produttore richiedente. A tal fine, il richiedente corrisponde un contributo in misura proporzionale per l'utilizzo dell'infrastruttura medesima».

46.0.2

PECORARO SCANIO

*Dopo l'***articolo 46,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 46-*bis.*

(Nuove modalità di aggiornamento del Costo Evitato di Combustibile)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995 n. 481, a far data dal 1º gennaio 2007, il valore medio del prezzi del metano ai fini dell'aggiornamento del costo evitato di combustibile di cui al Titolo II, punto 7, lettera *b)*, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994, è determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenendo conto dell'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale».

46.0.3

SCARABOSIO, BENVENUTO

*Dopo l'***articolo 46,** *inserire il seguente:*

«Art. 46-*bis.*

1. Ai fini delle determinazione dei consumi annuali di gas metano indicati dall'articolo 1 del decreto-legge n. 356 del 1º ottobre 2001, convertito con modificazioni in legge n. 418 del 30 novembre 2001, per utilizzatore industriale si intende il complesso di infrastrutture comunque territorialmente esteso, inteso unitariamente come luogo nel quale uno o più soggetti svolgono lavorazioni industriali in unità di regime produttivo o con caratteri comuni d'integrazione d'attività funzionali alla produzione».

46.0.4

SCARABOSIO, BENVENUTO

*Dopo l'***articolo 46,** *inserire il seguente:*

«Art. 46-*bis.*

1. Ai fini della determinazione dei consumi mensili di energia elettrica indicati dall'articolo 52 comma 2 lettera *o*-bis) del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, per opificio industriale si intende il complesso di infrastrutture comunque territorialmente esteso, inteso unitariamente come luogo nel quale uno o più soggetti svolgono lavorazioni industriali in unità di regime produttivo o con caratteri comuni d'integrazione d'attività funzionali alla produzione».

46.0.6

BIANCO

*Dopo l'***articolo 46,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 46-*bis.*

(Misure in materia di stabilizzazione di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Per assicurare il mantenimento delle capacità operative e per ridurre le fonne di organizzazione precaria del lavoro nei servizi di soccorso

tecnico urgente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è autorizzata a decorrere dal 1º aprile 2008, l'assunzione di un contingente di 1.000 vigili del fuoco nell'ambito della graduatoria formatasi per la selezione prevista dai commi 519 e 526, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e che, alla data del 1º gennaio 2008, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 21.441.192,50 per l'anno 2008 e a euro 34.456.640,00 a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti dal capitolo 1802 del bilancio di previsione del Ministero dell'interno».

46.0.7

BIANCO

*Dopo l'***articolo 46,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 46-*bis*.

(Raccolta informazioni ANCI)

1. Al fine di migliorare il livello di conoscenza degli indicatori sociali, economici, finanziari, organizzativi, istituzionali, ambientai i e territoriali dei Comuni e delle Città metropolitane, per elevare il grado di trasparenza dei bilanci e dei conti consuntivi, per innalzare il livello della qualità dei servizi erogati dai Comuni, anche attraverso la promozione dello scambio delle migliori prassi e per ottimizzare e semplificare i processi decisionali e di integrazione delle politiche pubbliche, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani CANCI) rileva, raccoglie, cataIoga e divulga le informazioni ed i dati disponibili presso i Comuni e utili agli obiettivi in questione, garantendone l'integrazione e sistematizzazione e mettendo li a disposizione di tutti i soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta.

2. L'ANCI presenta al Parlamento e al Governo un rapporto annuale sullo Stato e sull'evoluzione generale dei Comuni e delle Città metropolitane.

3. Per le attività di cui al presente articolo è attribuito all'ANCI daI Ministero dell'interno un importo annuo pari ad una percentuale non superiore al 6% dell'incremento registrato annualmente ai sensi dell'articolo 1, comma 191, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dalla compartecipazione comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

4. Con decreto del Ministro per le riforme e per l'innovazione nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'economia, dell'interno e degli affari regionali e degli enti locali è fissata la percentuale di cui al comma precedente e sono stabilite le modalità per la realizzazione delle attività di cui al presente articolo».

46.0.9
BARBATO

*Dopo l'***articolo 46,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 46-*bis*.

(Disposizioni in favore delle figure professionali sanitarie dei Massofisioterapisti per non vedenti)

1. I titoli di masso fisioterapisti per non vedenti conseguiti con corsi di formazione in Istituti autorizzati e previsti da leggi regionali fino all'anno in corso sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli conseguiti in strutture pubbliche».

Art. 47.

47.2
VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, GRILLO, TADDEI

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere le seguenti parole da:* «e quanto a 1.100 milioni di euro», *fino alla fine del periodo.*

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1819

G/1819/1/5

GIAMBRONE, FONTANA

La 5ª Commissione permanente del Senato,

impegna il Governo:

a modificare il contenuto del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242, per consentire alle Università italiane di stipulare contratti di diritto privato con docenti esterni senza limiti di rinnovabilità, ma esclusivamente sulla base delle esigenze didattiche fermo restando che i contratti medesimi non diano luogo alla stabilizzazione.

G/1819/2/5

SALVI, DI SIENA, BATTAGLIA Giovanni, IOVENE, RUSSO SPENA, SODANO, TECCE, PALERMO, VANO, BONADONNA

La 5ª Commissione permanente del Senato,

premesso che:

all'articolo 27 del decreto-legge in esame, al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in Lavori Socialmente Utili (LSU), è concesso in favore della Regione Calabria un contributo per l'anno 2007 di 60 milioni di euro;

all'articolo 43 del medesimo decreto-legge si autorizzano gli enti locali fuori dalle regole del Patto di stabilità interno ad assumere i soggetti impegnati in LSU anche in soprannumero;

attualmente sono a carico del Fondo nazionale per l'occupazione 19.608 lavoratori impegnati in LSU (con l'esclusione di quelli attivati dalle Regioni), di questi circa 5mila sono impegnati dai comuni con meno di 5mila abitanti e circa 13.000 nei comuni con più di 5 mila abitanti;

la sudddivisione regionale dei LSU a carico del Fondo nazionale per l'occupazione è la seguente: Basilicata 333, Calabria 4.370, Campania 8.107, Lazio 3.017, Puglia 2.081, Molise 208, Sardegna 960, Sicilia 532,

impegna il Governo:

a prendere le opportune iniziative per garantire a questi lavoratori la continuità del reddito e in prospettiva la loro stabilizzazione.

G/1819/3/5

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, RUBINATO, TONINI

La 5ª Commissione permanente del Senato,

premesso che:

è sempre più pressante il dibattito riguardante l'equiparazione dell'età pensionabile delle donne a quella degli uomini. La differenza di cinque anni – da 60 a 65 per la pensione di vecchiaia – prevista oggi non è più sostenibile, anche l'Unione europea ha avviato, nei confronti dell'Italia, una procedura d'infrazione per incompatibilità con il diritto comunitario della normativa nazionale che stabilisce età pensionabili diverse per uomini e donne;

non è pensabile che la situazione muti da un giorno all'altro, ma un percorso di equiparazione deve essere comunque iniziato, ferma restando la necessità di dare una maggiore tutela alle donne nella maternità, nel periodo del puerperio e, quindi, in presenza di figli;

questa tendenza è in linea con quanto sta avvenendo nel resto d'Europa: Austria, Grecia e Italia non prevedono attualmente l'equiparazione dell'età pensionabile, ma tutti gli altri Paesi l'hanno già attuata oppure, come Belgio e Gran Bretagna, la realizzeranno in tempi già programmati;

la differenza dell'età pensionabile non ha più alcuna giustificazione né economica né sociale. A 60 anni, una donna ha davanti a sé una vita media di circa 25 anni, rispetto agli uomini che ne hanno meno di 21. Il tasso di occupazione femminile è attualmente, anche a causa di fenomeni di pensionamento anticipato delle donne, pari al 46% contro il 70,7% degli uomini. Siamo quindi ben lontani dall'obiettivo dell'Agenda di Lisbona del 60% per le donne fissato per il 2010;

rimane fermo, tuttavia, il diritto della donna ad avere maggiori tutele onde poter soddisfare esigenze peculiari della donna medesima, il che non contrasta con il fondamentale principio di parità nell'età pensionabile, il quale non esclude speciali profili, dettati dalla stessa posizione della lavoratrice, che meritano una particolare regolamentazione. La protrazione della durata del rapporto di lavoro, cioè dell'età lavorativa, deve consentire alla donna lavoratrice di conseguire i relativi vantaggi, come, ad esempio, gli aumenti retributivi e i conseguenti aumenti di pensione;

molti Paesi, come documenta ampiamente l'Ocse, hanno avviato un ripensamento dei tempi di lavoro, formazione e riposo, per consentire

a tutti di continuare a essere o di ritornare tra le persone attive almeno finché dura la buona salute: non un obbligo, quindi, ma una importante scelta di libertà,

impegna il Governo:

a equiparare l'età pensionabile tra uomo e donna, prevedendo:

a) una riduzione dell'età pensionabile per la donna di un anno per ogni figlio, con un limite massimo di 5 anni;

b) l'estensione del periodo di maternità e del congedo parentale, sia di quello retribuito pienamente che di quello del 30%;

c) la possibilità di astensione dal lavoro in aspettativa di due anni, senza retribuzione, ma con accredito figurativo dei contributi previdenziali ed estensione di analoghe tutele per lavoratici autonome.

G/1819/4/5

BATTAGLIA Giovanni, BRUTTI Paolo

La 5ª Commissione permanente del Senato,

premesso che:

l'articolo 8 del decreto-legge n. 159 del 2007 prevede una serie di disposizioni finalizzate al rafforzamento dei collegamenti marittimi e ferroviari tra la penisola italiana e la Sicilia, rafforzamento resosi necessario in previsione dell'interruzione per alcuni anni di una delle due carreggiate dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria per lavori urgenti e non rinviabili che rischiano di danneggiare seriamente la mobilità tra l'isola e il resto del Paese;

il Capitolo XXI (articoli 133-137) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede una serie di interventi per assicurare la continuità territoriale con la Sicilia, interventi ai quali con l'articolo 52, comma 34, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono stati destinati ulteriori finanziamenti;

l'articolo 135 della citata legge n. 388 prevede, tra l'altro, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali (per gli oneri relativi a tale articolo sono stati autorizzati 100 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2002), oneri di servizio pubblico recepiti dal decreto ministeriale 11 gennaio 2002;

l'articolo 136 della medesima legge prevedeva oneri di pubblico servizio anche al fine di determinare una effettiva riduzione delle tariffe dei servizi aerei di linea nelle regioni di cui all'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999,

impegna il Governo:

a reperire risorse al fine di potenziare ulteriormente, con particolare riguardo anche ai collegamenti aerei, le misure per assicurare la continuità territoriale con la Sicilia per il periodo relativo all'emergenza di cui all'articolo 8 del disegno di legge atto Senato 1819.

G/1819/5

DE PETRIS, BELLINI, TIBALDI

La 5ª Commissione permanente del Senato,

considerato che con le disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 26 si intende prevedere misure volte al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto e che attraverso le misure previste dal comma 3 il Governo inserisce annualmente nel DPEF un aggiornamento sullo stato di attuazione degli impianti per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto;

impegna il Governo:

ad includere, in sede di predisposizione dell'allegato ambientale del DPEF e nel quadro delle misure connesse al raggiungimento degli obiettivi di Kyoto, un apposito capitolo relativo alle misure e agli obiettivi da perseguire entro il 2020, come previsto dall'Unione europea, al fine di conseguire l'obiettivo del 20 per cento almeno dei consumi di energia da fonti rinnovabili, nonchè al fine di aumentare del 20 per cento l'efficienza energetica rispetto alle proiezioni del 2020 e ridurre di almeno il 20 per cento le emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990;

ad aggiornare conseguentemente la delibera CIPE N. 123 del 2002.

G/1819/6/5

MALAN

La 5ª Commissione permanente del Senato,

impegna il Governo:

a tempestivamente comunicare i risultati delle scelte relative al 5 per mille ed erogare le somme relative.

G/1819/7/5

FORTE, CICCANTI, FAZZONE, AZZOLLINI, VEGAS

La 5ª Commissione permanente del Senato,

premesso:

che la realizzazione della Pedemontana di Formia, di cui alla delibera CIPE 29 marzo 2006, n. 98, è stata valutata, con il finanziamento di un limite di spesa di 5 milioni per 15 anni, con la Finanziaria 2007, un'opera strategica per garantire il superamento delle strozzature in cui versa la viabilità di collegamento tirrenica, all'altezza della strada variante S.S. 7 Appia-*bis*;

che al fine di rendere canteriabile la progettazione in corso di definizione per il lotto funzionale Gaeta-Formia (12 km) a carico dell'ANAS S.p.A., si rende necessario un ulteriore contributo, sottoforma di limite di impegno di 5 milioni per 15 anni;

che con la Finanziaria 2008 detta somma può essere reperita come priorità nell'ambito del finanziamento delle infrastrutture stradali della grande viabilità;

impegna il Governo:

a valutare detta priorità segnalata, al fine di reperire il relativo finanziamento stante la comune valutazione di tutte le forze politiche, sociali e le istituzioni locali (province, regioni e comuni) interesssati.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 18 ottobre 2007

Presidenza del Presidente
Mario LANDOLFI

Interviene il direttore Bruno VESPA, conduttore della trasmissione «Porta a Porta».

La seduta inizia alle ore 14,10.

Sulla pubblicità dei lavori

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata anche per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che della seduta odierna, che concerne un'audizione, sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Indagine conoscitiva sui criteri e sulle metodologie informative delle trasmissioni della RAI che trattano argomenti di rilievo politico ed istituzionale: audizione di Bruno Vespa

(Svolgimento dell'audizione e conclusione)

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente,* dichiara aperta l'audizione in titolo, della quale richiama le finalità.

Il direttore Bruno VESPA svolge una relazione.

Intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il deputato Marco BELTRANDI *(RosanelPugno)*, il senatore Francesco STORACE *(AN)*, il deputato Giorgio MERLO *(Ulivo)*, il deputato Rodolfo DE LAURENTIS *(UDC)*, il deputato Giorgio LAINATI *(FI)*, il senatore Giuseppe

SCALERA *(Ulivo)*, il senatore MICHELONI *(Ulivo)*, il deputato Fabrizio MORRI *(Ulivo)*, il deputato Antonio SATTA *(Pop-Udeur)*, nonché il deputato Mario LANDOLFI *presidente*.

Il direttore Bruno VESPA replica a ciascun intervento degli oratori.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 16,25.

AVVERTENZA

La riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, non ha avuto luogo.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5ª)

Venerdì 19 ottobre 2007, ore 9, 15 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale (1819).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (1818).

– Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2008 (Tab. 1).

– Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (Tab. 2).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (1817).

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,15

€ 17,80